

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

1

GIORGIO COSTAMAGNA

Corso di scritture notarili
medievali genovesi

a cura di
DAVIDE DEBERNARDI

Premessa di
ANTONELLA ROVERE



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2017

Notariorum Itinera

Varia

1

Collana diretta da Antonella Rovere


SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

GIORGIO COSTAMAGNA

Corso di scritture notarili medievali genovesi

a cura di
Davide Debernardi

Premessa di
Antonella Rovere



GENOVA 2017

Il piccolo manuale di un grande Maestro

Antonella Rovere

Nel corso della seconda metà del secolo XIX e nei primi decenni del Novecento gli studi di Diplomatica vivono una stagione particolarmente felice, favorita da alcune fortunate combinazioni coincidenti da un lato con il fiorire delle Società e Deputazioni storiche che, pur con i noti limiti di una ricerca erudita, volta troppo spesso a privilegiare i documenti o il documento di particolare impatto per le vicende storiche, avevano tuttavia sollecitato l'interesse verso questa straordinaria fonte, dall'altro con il proliferare della rete di insegnamenti impartiti presso le scuole d'Archivio (rivolte alla Diplomatica, alla Paleografia e all'Archivistica)¹ e le Università. Non si deve poi dimenticare l'istituzione dell'Istituto storico italiano nel 1883². Un'attività didattica così ricca e diversificata ha favorito una prolifica produzione di manuali in ambito universitario³ o rivolti agli studenti delle scuole d'Archivio, questi ultimi offerti il più delle volte in edizione litografata da dattiloscritti o manoscritti.

Tra quelli destinati alle scuole d'Archivio, alcuni sono stati pubblicati (talvolta solo dopo la morte dell'autore), riscuotendo un particolare successo,

¹ Si deve ricordare che il Regio decreto del 27 maggio 1875 (Gazz. Uff. 22 giugno 1875, n. 144) prevedeva l'istituzione di scuole d'archivio, sia pure su designazione del Ministero. Il decreto infatti all'art. 45 recita: «L'insegnamento della paleografia e della dottrina archivistica è impartito da un ufficiale d'archivio, negli archivi a tal uopo designati dal ministro dell'interno» e proprio in forza di questo decreto in quell'anno la scuola fu aperta a Parma; nello stesso anno fu attivata anche a Roma. A quella data ne erano tuttavia già presenti molte, come a Napoli dove era stata istituita nel 1811 e poi dal 1818 collegata con l'Università; a Torino nel 1826, anche se non attiva con assoluta continuità; a Milano nel 1842; a Palermo nel 1843, ma in realtà iniziata solo più tardi; a Venezia nel 1854; a Genova nel 1873.

² Sulle origini e la storia dell'Istituto Storico Italiano si veda VARANINI 2012.

³ Per il secolo XIX si distinguono in particolare i manuali di BRESSLAU 1889, GIRY 1894 e PAOLI 1899. Cesare Paoli nel 1883 pubblica il sintetico *Programma di paleografia e diplomatica*, che sarà tradotto in tedesco; pochi anni più tardi lo amplia e lo dà alle stampe ripartito in tre volumi, l'ultimo dei quali, uscito a Firenze nel 1899, riguarda la Diplomatica.

e sono stati usati da generazioni di studenti: si tratta in tutti i casi di interventi finalizzati a rendere disponibili testi che, nonostante una forte connotazione didattica, si segnalano per una solida impostazione metodologica. Un esempio illuminante si riconosce nelle dispense di Diplomatica di Giovanni Vittani per gli studenti del Corso di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell'Archivio di Stato di Milano dell'anno 1914-15, delle quali sono state fatte svariate edizioni a stampa e digitali da testi litografati o manoscritti dello stesso autore⁴. In tempi più recenti scritti nati come dispense universitarie sono stati dati alle stampe: è il caso di Alessandro Pratesi che nel 1979 ha pubblicato, senza procedere a sostanziali cambiamenti, secondo quanto egli stesso dichiara, i *Lineamenti di diplomatica generale*, scritti ben diciotto anni prima per gli studenti del corso di Paleografia e Diplomatica tenuto all'Università di Bari ed usciti fino a quel momento solo in edizione litografata⁵.

Per rimanere in ambiti scientifici molto vicini – la Paleografia e l'Archivistica – si possono ricordare illustri esempi di studiosi le cui dispense sono diventate manuali a stampa. Si pensi in primo luogo a Giulio Battelli che nel 1936, su sollecitazione degli stessi allievi, pubblica le *Lezioni* tenute presso la Scuola Vaticana, pur senza avere l'ambizione di produrre un manuale, di cui peraltro si sente la necessità – « tanto più che manca ancora in Italia un'opera moderna, trattato o manuale, alla quale si possa ricorrere con profitto » –, cercando anzi di « mantenere un sistema uniforme che faciliti lo studio anche al principiante ... senza disorientarlo troppo con l'enunciazione di quesiti ancora non risolti »⁶. Quanto all'Archivistica si devono ricordare le lezioni di Adolf Brenneke, pubblicate dopo la sua morte sulla base di ap-

⁴ Non è certo possibile, e non sarebbe questa la sede, dare conto di tutte le edizioni che sono state fatte del manuale manoscritto di Vittani, edito da Tenconi nel 1915 (VITTANI 1914-1915), ma se ne possono ricordare alcune che sottolineano il successo di cui ha goduto: nel 1956 esce quella che viene definita una Ristampa a cura della Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso l'Archivio di Stato di Modena, in realtà un testo dattiloscritto litografato (VITTANI 1956) e ancora nel 1972 a Milano, sempre ad uso della scuola d'Archivio viene fatta una ristampa anastatica del testo del 1915 dalla casa editrice Cisalpino Goliardica; recentemente nella Biblioteca digitale dell'Istituto Centrale per gli Archivi (Sezione Manuali e Letteratura) è stata messa a disposizione una versione derivata da un testimone manoscritto.

⁵ Nella presentazione del volume a stampa Pratesi illustra le motivazioni che l'hanno indotto alla pubblicazione e i criteri adottati per i minimi aggiustamenti: PRATESI 1979, pp. 5-6.

⁶ BATTELLI 1936, p. III. Dell'opera sono state fatte poi altre edizioni nel 1939 e nel 1949.

punti presi a lezione e di qualche parte dovuta all'autore stesso e tradotte in italiano nel 1968⁷.

Infine, nel campo specifico dei manuali di Diplomatica speciale, nati come dispense e poi pubblicati a stampa, si può ricordare quello di Diplomatica pontificia di Paolo Rabikauskas, rivolto agli studenti della Pontificia Università Gregoriana, giunto almeno alla terza edizione⁸.

Non è quindi una novità pubblicare o mettere a disposizione in edizione digitale dispense e testi di supporto ad attività didattiche. Il manuale di Giorgio Costamagna⁹ nella versione qui proposta dovrebbe risalire al 1962, anche se non si può escludere, anzi sembra oltremodo credibile, che circolasse già negli anni precedenti e questa possa essere una redazione aggiornata, stando alla citazione di uno studio uscito solo nel 1963, ma i cui contenuti erano probabilmente già noti all'autore¹⁰. Come si legge in apertura della nota introduttiva, i destinatari sono gli studenti del *Corso di scritture notarili medievali genovesi* istituito dal Comune¹¹ ed è rivolto a chi ha maturato una qualche

⁷ BRENNKE 1968, del quale si veda la Premessa all'edizione italiana. Anche questo volume si legge on line nella Biblioteca dell'Istituto Centrale per gli Archivi (Sezione Manuali e Letteratura).

⁸ RABIKAUSKAS 1968.

⁹ Per una scheda biografica su Giorgio Costamagna (San Michele di Mondovì, 24 maggio 1916 - Genova, 24 novembre 2000), direttore dell'Archivio di Stato di Genova, professore ordinario all'Università statale di Milano, nonché Presidente della Società Ligure di Storia Patria, si veda *Repertorio* 2012, pp. 648-650; sulla figura di uomo e di studioso si vedano i saggi di BARONI 2003, MASTRUZZO 2003, PUNCUH 2003, VENERUSO 2003, ZAGNI 2003 negli *Studi* 2003 a lui dedicati dalla Società Ligure di Storia Patria, e la bibliografia che segue.

¹⁰ COSTAMAGNA 1963.

¹¹ Il *Corso* è stato istituito con Deliberazione della Giunta comunale n. 2148 del 30 luglio 1953, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 22 settembre successivo « ritenuto che l'istituzione del corso stesso torni a vantaggio della Città e degli studiosi in quanto favorisce la lettura e la pubblicazione degli atti dei nostri notari medievali, dai quali è possibile attingere numerose notizie interessanti la storia, l'economia e il diritto della nostra città », auspice Giuseppe Piersantelli, allora Bibliotecario capo del Comune per la ricostituenda Beriana. In accordo con quanto affermato di seguito circa la cadenza del *Corso*, « svolto, di regola, ad anni alterni », la prima redazione di queste dispense, che si dichiarano risalire « alla sua quinta edizione », non si spinge oltre il 1962: cfr. BERIO II-III 1962-1963. In seguito, dopo l'avvicendamento di Costamagna all'Università di Milano, il *Corso* sarà tenuto a più riprese, con cadenza meno regolare, direttamente dal personale dell'Archivio di Stato, sempre di concerto con il Servizio Biblioteche del Comune, al più presto fino al 1982: cfr. BERIO XXI 1981.

esperienza nel settore con il conseguimento del diploma della “Scuola di Paleografia latina, Diplomatica e Dottrina archivistica” dell’Archivio di Stato (in via eccezionale poteva esservi ammesso chi frequentava l’ultimo anno), o grazie agli esami universitari di Paleografia e di Diplomatica¹². Scopo del corso è « diffondere la conoscenza di tali scritture, in gran parte ancora inedite, e di facilitarne la trascrizione e quindi la pubblicazione a cura della Società Ligure di Storia Patria » che nel 1938 aveva fondato la collana *Notai liguri del secolo XII*, producendo nell’arco di un triennio (1938-1940) l’edizione dei cartolari di quattro notai in sette volumi, oltre a un fondamentale volumetto introduttivo e programmatico dovuto sostanzialmente al giovane Gian Piero Bognetti, sia pure con il contributo di Mattia Moresco¹³. La principale finalità era quindi quella di formare giovani in grado di trascrivere ed editare con il maggior grado di autonomia possibile i cartolari notarili genovesi e alimentare così l’attività editoriale della Società Ligure di Storia Patria che, dopo lo slancio iniziale, stava attraversando un periodo di stasi, interrotto solo dalla pubblicazione, nel triennio 1951-1953, dei registri del notaio Lanfranco dei primi decenni del secolo XIII, in tre volumi¹⁴. Non sembra tuttavia che il progetto abbia ottenuto i risultati sperati perché, sebbene sia stato portato avanti almeno

¹² Nel 1951 era arrivato da Torino all’Università di Genova Giorgio Falco che aveva preso saldamente in pugno la direzione della Storia medievale e moderna. Forte il suo interesse per il documento notarile (a Torino aveva tenuto i corsi di Paleografia e Diplomatica per alcuni anni): a lui si devono l’edizione del cartolare del notaio Giovanni di Giona di Portovenere (*Giovanni di Giona* 1955) e la riattivazione dell’insegnamento di queste discipline dopo un ventennio circa di silenzio (non erano più state impartite dall’anno 1932-33) in forma stabile e continuativa. Non è quindi da escludere una collaborazione con l’ambiente accademico, che pure non traspare, almeno nell’elaborazione del progetto di costruzione di una scuola di scritture notarili: sulle vicende dell’insegnamento della Paleografia e della Diplomatica a partire dall’Ottocento fino all’inizio degli anni ’50 del Novecento a Genova si veda il capitolo sulla Storia Medievale di Laura Balletto nel volume dedicato alla storia della Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Genova (BALLETTTO 2003, in particolare pp. 463-495).

¹³ MORESCO - BOGNETTI 1938; *Oberto Scriba de Mercato* 1938; *Guglielmo Cassinese* 1938; *Bonvillano* 1939; *Oberto Scriba de Mercato* 1940; *Giovanni di Guiberto* 1939-1940.

¹⁴ *Lanfranco* 1951-1953. La finalità è dichiarata dallo stesso Costamagna (pp. 10-11): « Perché tale pubblicazione [dei cartolari genovesi] sia possibile, è necessario che le scritture notarili vengano trascritte con esattezza da persone idonee a tale compito, attraverso una seria preparazione divenute in grado di decifrare senza errori la non facile grafia dei nostri notai medievali », anche se il corso offre ben di più dell’apprendimento della capacità di lettura, e le dispense ne sono una prova evidente.

fino al 1982, nessuno degli allievi sembra aver prodotto trascrizioni di protocolli notarili sfociate in edizioni a stampa¹⁵.

Risulta evidente già dal titolo delle dispense – *Corso di scritture notarili medievali genovesi* – che l'intento non è quello di produrre un manuale di Diplomatica generale, e neppure di Diplomatica del documento privato, e purtuttavia il titolo è riduttivo dell'effettiva portata dei contenuti. Basta infatti scorrerne rapidamente le pagine per rendersi conto che non tratta solo di scritture o meglio di documento notarile privato genovese, ma affronta problematiche e temi di ordine generale, ponendosi l'obiettivo di offrire le competenze metodologiche per affrontare una corretta edizione dei cartolari (ma anche di qualsiasi altro fondo documentario) attraverso l'acquisizione degli strumenti necessari per un sicuro riconoscimento delle tipologie documentali, delle implicazioni giuridiche e delle caratteristiche strutturali. Anche la limitazione geografica al capoluogo ligure non rende giustizia all'insegnamento che, almeno in alcune parti, trascende lo stretto ambito cittadino e regionale per allargarsi agli aspetti giuridici e alle tipologie negoziali delle coeve scritture notarili italiane. Inoltre, se per alcune parti è certamente superato da lavori successivi dello stesso Costamagna (si pensi in primo luogo a quello sulla tecnica redazionale conosciuta come la triplice redazione dell'*instrumentum*¹⁶), per altre risulta ancora attuale e mai confluito in opere a stampa dello stesso autore né di altri studiosi.

Tra queste ultime si evidenziano le preziose pagine dedicate alle formule o clausole finali di garanzia¹⁷ introdotte nel documento notarile a par-

¹⁵ La necessità di formare giovani in grado di elaborare edizioni documentarie di protocolli notarili è chiaramente esplicitata in una nota illustrativa dell'iniziativa che si legge sulla strenna pubblicata in occasione della riapertura della Beriana (*Biblioteca Berio*, p. 72): «... l'Amministrazione diede incarico a due dei giovani diplomati di leggere e trascrivere gli atti di un notaio medievale genovese, munendoli di opportuno regesto. Essi hanno ormai terminato la loro fatica e avranno presto la soddisfazione di vedere pubblicati gli strumenti notarili oggetto del loro studio». Questo di fatto non è mai avvenuto perché solo nel 1958 uscirà il successivo volume della collana della Società Ligure di Storia Patria a cura Geo Pistarino (*Tealdo de Sigestro* 1958).

¹⁶ Il saggio è stato pubblicato in due sedi diverse senza varianti significative: nel 1960 nei *Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato* (COSTAMAGNA - MAIRA - SAGINATI 1960), nell'anno successivo nella collana genovese (COSTAMAGNA 1961).

¹⁷ § 5. *Nascita dell'atto notarile*. In precedenza solo nell'edizione del cartolare di Giovanni di Giona di Portovenere Giorgio Falco e Geo Pistarino avevano prodotto un semplice elenco in 34 punti delle formule più comunemente usate nel cartolare (*Giovanni di Giona* 1955, pp. LXXIX-LXXX).

tire dal secolo XII¹⁸: pene o sanzioni, obbligazioni e cautele, ma soprattutto formule di rinuncia a benefici che il diritto romano giustiniano aveva introdotto per difendere le categorie più deboli (i minori e le donne) e offrire le necessarie garanzie a loro e a chi avrebbe potuto essere chiamato in giudizio per azioni non addebitabili, come ad esempio i fideiussori. Gli aspetti giuridici sono preceduti da una sintetica nota introduttiva e trattati nella forma di elenco con breve illustrazione di ogni singola voce in forma asciutta, ma didatticamente efficace.

Altrettanto significativo il capitolo rivolto alle obbligazioni nel quale i «più usati contratti» sono sostanzialmente suddivisi in due gruppi (anche se la sequenza risulta unica) in cui si possono riconoscere i documenti riguardanti gli accordi patrimoniali e quelli commerciali. Si tratta di un utile repertorio (in cui ogni tipologia è accompagnata da una concisa descrizione), che tuttavia non si può considerare esaustivo – ma l'autore lo dice espressamente – e di fatto non lo è neppure per quanto riguarda queste due categorie (ad esempio nel primo gruppo non si trovano gli accordi dotali, nel secondo la prestazione d'opera e l'apprendistato).

Mancano infine del tutto altre tipologie documentarie che si incontrano ripetutamente nei cartolari notarili, pur non appartenendo alla categoria dei documenti privati sebbene siano molto spesso frammiste a questi, e forse per tale caratteristica escluse: gli atti giudiziari, comunali, vescovili. L'omissione è con buona probabilità da collegarsi alle peculiarità dei registri del secolo XII-inizio XIII, gli unici editi fino a quel momento, che contengono solo in stretta misura documentazione comunale (si pensi ad esempio ai po-

¹⁸ Costamagna ritornerà su questi temi anni dopo alla ricerca delle prime tracce delle clausole nel documento genovese: COSTAMAGNA 1991. Qualche curiosità nei confronti delle formule di rinuncia ai benefici contemplati dal diritto romano aveva dimostrato già Cornelio Desimoni, in merito ai quali si rivolge per consigli a Cesare Paoli in una lettera del 1883 (CALLERI 2014, pp. 170-171 e nota 76): «Fra le formule così frequenti in questi anche più antichi atti notarili genovesi vi sono le rinunce alle leggi romane, alla eccezione *rei non habite*, *legi deceptionis*, al *senatus consulti*, alla stipulazione aquiliana, ecc. ecc. Vorrei dire se si conoscono già tali formole in atti più antichi o formulari. Mi pare non averne veduto in Marculfo, Rozieres e simili, né in atti notarili non genovesi; però non ne so troppo, forse a Venezia o a Ravenna, chi sa? O nel *Petri exceptiones*? Le sarei obbligatissimo di una qualche risposta». Purtroppo della risposta non ci è rimasta traccia, ma è evidente che nonostante la sua formazione giuridica Desimoni non è riuscito a darsi una spiegazione.

chi lodi consolari registrati da Giovanni scriba¹⁹), mentre si può dire che in quelli dei decenni successivi del XIII secolo e dei seguenti la commistione tra *instrumenta* e *acta* o documentazione collegata ad azioni di governo diventi quasi la norma. Un'altra e più forte motivazione potrebbe inoltre avere orientato le scelte dei contratti negoziali: l'interesse storiografico per il documento mercantile che già da fine Ottocento aveva convogliato l'attenzione sui cartolari genovesi. Almeno dagli anni Venti del Novecento, inoltre, alcuni studiosi americani, sotto la guida di Eugene Hugh Byrne, dell'Università di Madison nel Wisconsin, avevano realizzato una serie di riproduzioni di cartolari del XII e XIII secolo finalizzata a ricerche di storia economica genovese e mediterranea, che poi di fatto aveva costituito la base per l'elaborazione delle prime edizioni della collana genovese²⁰.

Questi il contesto cittadino e la situazione locale, pur inseriti in un circuito storiografico internazionale, che hanno indirizzato l'impostazione generale del *Corso*. Risulta tuttavia utile procedere anche a un altro tipo di valutazione che consideri l'ambito della manualistica e degli studi riguardanti il documento privato fino a quegli anni per valutarne meglio limiti e punti di forza.

Si può sorvolare sulle poche pagine dedicate dall'autore al documento privato nel mondo romano e in quello germanico e alla diversa natura giuridica dello stesso nei due periodi, argomenti che erano stati ampiamente e approfonditamente trattati da Heinrich Brunner e Oswald Redlich²¹ già negli ultimi decenni del secolo XIX. Di maggiore interesse il tema del valore giuridico delle cosiddette notizie dorsali sul quale, a partire dal primo decennio del Novecento, si era acceso un ampio e a tratti vivace dibattito che aveva visto di fatto contrapposte la scuola tedesca e quella italiana²². Di tutto questo Gior-

¹⁹ ROVERE 2009; per i lodi consolari degli anni 1154 e 1156 contenuti nel cartolare si veda *Giovanni Scriba*, docc. 2, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 57, 66, 75, 80, 95.

²⁰ Sulle vicende che hanno costituito la premessa indispensabile dell'attività editoriale della Società Ligure di Storia Patria in questa direzione negli anni Trenta e sulla collana nel suo insieme si vedano MACCHIAVELLO - ROVERE 2010, pp. 46-60; *Guglielmo da Sori* 2015, pp. X-XIV; GUGLIELMOTTI (in corso di stampa: ringrazio l'autrice per avermi messo a disposizione il testo).

²¹ Il primo (BRUNNER 1880) dedica un'intera monografia a queste tematiche, il secondo un ampio capitolo del volume sul documento privato medievale (REDLICH 1911, pp. 1-67).

²² In estrema sintesi, ripercorrendo quanto detto da Costamagna, si può ricordare che la scuola tedesca (BRESSLAU 1889, KERN 1906) sostanzialmente negava qualsiasi valore giuridico alle redazioni preliminari, considerandole appunti che il notaio prendeva per uso proprio pri-

gio Costamagna offre una lucida sintesi attraverso la quale introduce la tematica centrale del *Corso*: le redazioni del documento sul manuale (*notulae*) e sul cartolare (*imbreuiaturae*) e le caratteristiche dell'*instrumentum* nelle sue diverse fasi, per arrivare alle copie.

I manuali e gli studi sul documento privato fino a quegli anni avevano spesso dato ampio spazio all'epoca romana e altomedievale e, quando erano scesi oltre il secolo XI, si erano rivolti in particolare alla funzione, alle caratteristiche e alla struttura della redazione consegnata alle parti e, se avevano preso in considerazione l'imbreuiatura, si erano interrogati soprattutto sul suo valore giuridico. Fa eccezione Oswald Redlich che aveva riservato un intero volume al documento privato, con una veloce carrellata alla situazione in Italia, ma anche nella Francia meridionale, in Germania, Boemia e Oriente, soffermandosi ad analizzare le caratteristiche della redazione sul cartolare²³.

La scuola più avanzata sotto questo aspetto è però quella francese, che già a partire da Artur Giry aveva guardato con attenzione alle tipologie documentali e alle redazioni preliminari dell'*instrumentum*. Nel sesto libro del suo manuale, pubblicato negli ultimi anni del secolo XIX, si occupa in primo luogo dei principali negozi, di fatto limitati a quattro, delineati nelle loro caratteristiche principali: la donazione, la vendita, la permuta e la precaria. Nel dichiarare l'importanza di passare in rassegna le diverse tipologie del documento privato « et en examiner les formules essentielles » ravvisa altresì l'impossibilità di affrontare in un'opera generale la storia di tutte, « dont la plupart pourraient être l'objet d'amples monographies ». Giustifica così la sua scelta di occuparsi solo delle più importanti, che tuttavia sono scelte con buona probabilità sulla base delle frequentazioni documentarie a lui più familiari, quali i cartari monastici ed ecclesiastici²⁴. Nel capitolo dedicato al notariato appaiono piene di significato per gli sviluppi degli studi successivi le poche righe nelle quali è già chiaramente delineato il triplice passaggio del documento da un registro in cui è stesa rapidamente

ma di stendere l'atto; per contro, gli studiosi italiani sostenevano che queste costituissero già una prima valida stesura del documento (GAUDENZI 1904, GAUDENZI 1908) o avevano proposto una teoria che attribuiva un diverso valore, distinguendo tra le aree di tradizione longobarda e germanica (LEICHT 1910).

²³ REDLICH 1911, pp. 218-222. Si può ricordare anche Julius Ficker, che oltre trent'anni prima si era già occupato di registri notarili (FICKER 1877-1878, II, p. 340 e sgg.).

²⁴ GIRY 1894, pp. 855-862.

« un minute ou plutôt une espèce de brouillon de l'acte, indiquant brièvement la date, les noms des contractants, les dispositions essentielles, les noms des témoins, abrégant les formules le plus possible ou même les supprimant tout à fait »

a un secondo dove il notaio « développait l'instrument, et en rédigeait la minute sous sa forme définitive », quindi alla redazione *in mundum* della quale ricorda la registrazione sul cartolare completata con la lineatura o le annotazioni marginali. In meno di una pagina il quadro essenziale che troverà ulteriori approfondimenti negli anni successivi²⁵.

Nel 1948 esce infatti in Francia il manuale dedicato alla diplomatica francese e pontificia di Alain de Boüard, in due tomi, il secondo dei quali interamente dedicato al documento privato²⁶, segnatamente a quello della Francia meridionale, nel quale sono illustrate le differenti caratteristiche della fattura materiale dei manuali (*matricula, scheda, nota, manuale notarum, vade-mecum, broliarum*) e dei cartolari (*cartularium, prothocollum, breviarium, sumptum*); vengono descritti i diversi livelli di redazione del documento nell'uno e nell'altro, anche con riferimento alle formule ecceterate e ai problemi di scioglimento ad esse connessi²⁷; sono ricordate le clausole contenute nell'escatocollo, che si moltiplicano parallelamente alla sempre più approfondita conoscenza del diritto romano; si esemplifica la redazione del documento sul protocollo attraverso la trascrizione di tre imbreviature risalenti a secoli differenti²⁸. Anche nel pur essenziale manualetto di Georges Tessier, uscito solo pochi anni dopo, il processo è descritto con puntualità, pur in forma sintetica, in sintonia con il « petit volume », come lo stesso autore lo definisce²⁹.

Queste tematiche hanno invece intercettato l'interesse degli studiosi italiani più tardi. Cesare Paoli nel suo manuale del 1899 non le tocca affatto, rimanendo ancorato solo all'analisi e alla descrizione del documento privato

²⁵ *Ibidem*, pp. 830-831. Giry dimostra di conoscere i cartolari delle diverse regioni francesi per le quali ricorda le denominazioni con cui sono identificati, ma non fa cenno a quelli italiani, nemmeno al pur edito cartolare di Giovanni scriba, in *Chartarum* 1853.

²⁶ DE BOÜARD 1948.

²⁷ A questo riguardo de Boüard (*Ibidem*, p. 213, nota 1) ricorda l'evocativo titolo di un saggio di Auguste Dumas (DUMAS 1929): *Dieu nous garde de l'Et cetera du notaire*, significativo di una conoscenza probabilmente diffusa almeno di alcune pratiche notarili.

²⁸ DE BOÜARD 1948, pp. 205-214.

²⁹ TESSIER 1952, pp. 118-119.

altomedievale³⁰. Al di là della manualistica, e limitandosi all'ambito genovese, dove pure gli studiosi potevano contare sul ricco patrimonio che ben conosciamo, a lungo si trovano scarse tracce di riflessioni sulle fasi redazionali e sull'esatta natura dei registri notarili³¹ fino agli studi compiuti in funzione dell'attività di edizione integrale degli stessi. Nel volume introduttivo alla collana della Società Ligure di Storia Patria riservata all'edizione dei notai liguri³² ampio spazio è infatti dedicato alla descrizione dei caratteri formali dei cartolari ed emerge l'intuizione di una triplice redazione, ma considerata non comune a tutti i notai e non costante, limitata spesso alle situazioni in cui il notaio si trovava a lavorare lontano dal suo ufficio, quando soprattutto la prima, eventuale, redazione sarebbe stata prodotta su schede sciolte³³.

³⁰ Cfr. anche la successiva rielaborazione PAOLI 1942.

³¹ Sull'interesse storiografico genovese preminente, sia per i documenti commerciali, sia per quelli riguardanti la storia coloniale e sulle edizioni di sillogi documentarie nella seconda metà dell'Ottocento, finalizzati alla ricostruzione della politica commerciale oltre i confini regionali e degli stabilimenti coloniali nel mediterraneo orientale, si veda MACCHIAVELLO - ROVERE 2010, pp. 19-25. CALLERI 2014, in particolare pp. 168-172, nella relazione al convegno dedicato a Cornelio Desimoni, studioso dagli ampi orizzonti culturali e dai molteplici interessi attivo nella seconda metà del XIX secolo, mette a confronto il suo atteggiamento verso i documenti e l'attività di editore con quella degli studiosi coevi. Emerge una scarsa attenzione o meglio una percezione ancora confusa delle redazioni preliminari dell'*instrumentum*, sulle quali comunque Desimoni si pone alcuni interrogativi, a fronte di qualche intuizione di Arturo Ferretto (*Liber magistri Salmonis* 1906, p. XXXIII): « ... gli atti non sono trascritti in ordine cronologico, dal che si arguisce facilmente che il notaio registrava a seconda del tempo disponibile, servendosi di appunti, di cui teneva calcolo in appositi minutari, o zibaldoni. La maggior parte degli atti sono cancellati con righe orizzontali, verticali e oblique, il che ci offre la chiave per conoscere quali erano gli atti estratti in pergamena, quali i non estratti, e quali gli annullati ».

³² MORESCO - BOGNETTI 1938, pp. 52-54; già Mario Chiaudano, nella prefazione all'edizione del cartolare di Giovanni scriba, aveva ipotizzato che la redazione sul cartolare costituisse l'evoluzione di una prima redazione scritta alla presenza delle parti e dei testimoni: *Giovanni Scriba*, I, pp. XIX-XX.

³³ Mattia Moresco e Gian Piero Bognetti fondano le loro deduzioni esclusivamente sulla presenza di foglietti sciolti contenenti la prima stesura tra le pagine dei cartolari, senza mostrare di avere mai rilevato la presenza dei manuali. Su questa base sostengono che mentre Giovanni scriba e Oberto si sarebbero serviti di schede preliminari dalle quali passare alla redazione sul cartolare, Guglielmo Cassinese avrebbe avuto la capacità di scrivere di getto le abbreviature e portano a riprova « le aggiunte, le cancellazioni, i mutamenti che ivi spesso indicano la presenza delle parti in causa ». Quindi mentre « diviene necessario che presso il notaio rimanga la matrice stessa del documento » sostengono che per alcuni notai, Giovanni e Oberto, « esistevano pure quegli appunti che col nome di *rogationes*, *protocolla*, *breviaturae*, *notulae* ... e simili, avevano solo una funzione

Geo Pistarino nell'introduzione all'edizione del cartolare di Giovanni di Giona di Portovenere³⁴ presenta numerose prove di una duplice, sistematica redazione preliminare che precede il *mundum* sulla base del cartolare stesso. Sostiene tuttavia che

« Non è possibile precisare se la prima minuta venisse annotata da Giovanni di Giona in apposito libro o fascicolo oppure su foglietti volanti, che potevano anche contenere gli estremi di più di un rogito »³⁵

finendo però col propendere per questa seconda ipotesi. Ancora una volta quindi si giunge a provare che

« il cartulario ci presenta una fase di redazione del documento posteriore alla costituzione dell'atto giuridico. Questo ha vita nel momento in cui il soggetto o le parti manifestano la propria volontà, alla presenza di testimoni, e commettono la compilazione del rogito al notaio, che ne prende nota sommaria. In seguito egli provvede a svolgere l'atto sul cartulario, talvolta nello stesso giorno, talvolta – come rivelano diversi elementi, dai caratteri grafici agli errori di datazione – qualche giorno più tardi, eccezionalmente anche dopo un assai più lungo periodo di tempo »³⁶.

Il percorso è ormai completamente ricostruito e le diverse fasi ben identificate, ma è ancora negato il valore giuridico della prima redazione che manterrebbe quindi in ogni caso quello scarso o nullo attribuito alle redazioni preliminari in regime di *charta*: « È anche possibile che egli [il notaio] ometta talvolta la prima minuta – dato il carattere privato, lo scopo di uso personale da cui essa traeva origine – e scriva l'atto direttamente sul cartulario ... »³⁷.

Giorgio Costamagna nelle dispense preparate per gli studenti del *Corso* sunteggia il noto trattato sulla triplice redazione³⁸, dedicando un capitolo

preparatoria e direi tecnica, interna, personale pel notaio, ma non avevano una specifica funzione giuridica, e venivano poi normalmente distrutti » (MORESCO - BOGNETTI 1938, pp. 58-59). Palezano così una notevole confusione tra prodotti documentari diversi e di differenti epoche, accostando le *rogationes* alle *breviaturae* e queste ai *protocolla*, ossia ai registri sui quali sono scritte.

³⁴ FALCO - PISTARINO 1955, pp. XXXII-XXXVIII.

³⁵ *Ibidem*, p. XXXIV.

³⁶ *Ibidem*, p. XXXV.

³⁷ *Ibidem*. Per una recente analisi delle diverse fasi redazionali dell'*instrumentum* genovese dal XII al XV secolo si veda ROVERE 2012.

³⁸ COSTAMAGNA - MAIRA - SAGINATI 1960; COSTAMAGNA 1961. Potrebbe trattarsi non di un'anticipazione, ma di un sunto, se è corretta l'ipotesi in precedenza formulata (p. VII) sul possibile aggiornamento delle dispense successivo al 1954.

alla *Nascita dell'abbreviatura. Manuali e cartolari*. Per la prima volta, almeno in Italia, il manuale è identificato e distinto rispetto al cartolare ed è posto e discusso il problema del valore giuridico della prima stesura, in collegamento con le caratteristiche della stessa.

In questa breve premessa ci si è limitati a toccare solo i principali e innovativi temi trattati da Costamagna, ma quanto si è detto, unitamente alla consapevolezza dell'utilità e del valore scientifico che ancora le dispense rivestono, sembra già essere sufficiente a spiegare le motivazioni che hanno indotto a pubblicare il *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, affidato finora a dattiloscritti ormai sbiaditi e consumati dall'uso che diverse generazioni di studenti ne hanno fatto fino ai nostri giorni, garantendone la conservazione e mettendolo a disposizione di un pubblico più vasto che di certo potrà trarne ancora utili insegnamenti.

BIBLIOGRAFIA CITATA IN FORMA ABBREVIATA

- BALLETTO 2003 = L. BALLETO, *La Storia medievale*, in *Tra i palazzi di via Balbi. Storia della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Genova*, a cura di G. ASSERETO, Genova 2003 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/II; Fonti e Studi per la storia dell'Università di Genova, 5).
- BARONI 2003 = M.F. BARONI, *Tra Notaio e Comune: il diplomatista*, in *Studi* 2003, pp. 59-70.
- BATTELLI 1936 = G. BATTELLI, *Lezioni di Paleografia*, Città del Vaticano 1936.
- BERIO II-III 1962-1963 = *Le Civiche nella cronaca*, in «La Berio», II/3 (1962), p. 45 e III/1 (1963), p. 33.
- BERIO XXI 1981 = *Corso di scritture medievali genovesi*, in «La Berio», XXI/3 (1981), p. 38.
- Biblioteca Berio* = *Biblioteca Berio. 12 maggio 1956*, Genova 1956?
- Bonvillano* 1939 = *Bonvillano. 1198*, a cura di J.E. EIEMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri del secolo XII, III).
- BRENNEKE 1968 = A. BRENNEKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*. Testo redatto ed integrato da W. LEESCH sulla base degli appunti presi alle lezioni tenute dall'autore e agli scritti lasciati dal medesimo. Traduzione italiana di R. PERRELLA, Milano 1968; all'URL http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=62
- BRESSLAU 1889 = H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Leipzig 1889; trad. it. di A.M. VOCI-ROTH, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10).
- BRUNNER 1880 = H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin 1880.

- CALLERI 2014 = M. CALLERI, *Le edizioni documentarie di Cornelio Desimoni*, in *Cornelio Desimoni (1813-1899)*, «un ingegno vasto e sintetico», Atti del Convegno, a cura di S. GARDINI, Genova 2014 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LIV/I), pp. 155-180.
- Chartarum* 1853 = *Chartarum*, II, Torino 1853 (*Historiae Patriae Monumenta*, VI), coll. 285-989, *passim*.
- COSTAMAGNA - MAIRA - SAGINATI 1960 = C. COSTAMAGNA - M. MAIRA - L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV) (la triplice redazione dell'instrumentum genovese)*, Roma 1960 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 7), all'URL <http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/quaderni.html>
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese*, Genova 1961, con *Appendice di documenti* (Notari liguri dei secoli XI e XII, VIII); anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum Italicarum*, IX), pp. 237-302.
- COSTAMAGNA 1963 = G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., III (1963), pp. 11-49.
- COSTAMAGNA 1991 = G. COSTAMAGNA, *Il primo apparire dei benefici del diritto romano nella documentazione genovese*, in *La storia dei Genovesi*, XI, Atti del Convegno di studi sui Ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 29-30-31 maggio - 1 giugno 1990), Genova 1991, pp. 533-544.
- DE BOÜARD 1948 = A. DE BOÜARD, *Manuel de diplomatie Française et pontificale. L'acte privé*, Paris 1944.
- DUMAS 1929 = A. DUMAS, *Dieu nous garde de l'Et cetera du notaire*, in *Mélanges Paul Fournier, de la Bibliothèque d'histoire du droit publiée sous les auspices de la Société d'Histoire du Droit*, Paris 1929, pp. 153-169.
- FICKER 1877-1878 = J. FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, Innsbruck 1877-1878.

- GAUDENZI 1904 = A. GAUDENZI, *Le notizie dorsali delle antiche carte bolognesi e la formula "post traditam complevi et dedi" in rapporto alla redazione degli atti e alla tradizione degli immobili*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche* (Roma, 1-9 aprile 1903), IX, Roma 1904, pp. 419-444.
- GAUDENZI 1908 = A. GAUDENZI, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medioevo. Risposta a critiche recenti*, in «Archivio storico italiano», s. V, XLI (1908), pp. 257-364.
- Giovanni di Giona* 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Torino 1955 (Deputazione subalpina di storia patria, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto* 1939-1940 = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939-1940 (Notai liguri del secolo XII, V).
- Giovanni Scriba* 1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino-Roma 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta chartarum Italiae*, 19-20).
- GIRY 1894 = A. GIRY, *Manuel de diplomatique*, Paris 1894.
- Guglielmo Cassinese* 1938 = *Guglielmo Cassinese. 1190-1192*, a cura di M.W. HALL - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, II).
- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (*Notariorum Itinera*, I).
- GUGLIELMOTTI = P. GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Agli inizi della storiografia medievistica in Italia*, Convegno internazionale, Napoli, 15-18 dicembre 2015, in corso di stampa.
- KERN 1906 = F. KERN, *Dorsualkonzept und Imbreviatur. Zur Geschichte der Notariatsurkunde in Italien*, Stuttgart 1906.
- Lanfranco* 1951-1953 = *Lanfranco*, a cura di H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951-1953 (Notai liguri del sec. XII e XIII, VI).

- LEICHT 1910 = P.S. LEICHT, *Dictum ed imbreviatura. Osservazioni*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XVII (1910), pp. 290-402.
- Liber magistri Salmonis* 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii. 1222-1226*, a cura di A. FERRETTO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXVI (1906).
- MACCHIAVELLO - ROVERE 2010 = S. MACCHIAVELLO - A. ROVERE, *Le edizioni delle fonti documentarie e gli studi di diplomatica nelle pubblicazioni della Società Ligure di Storia Patria (1857-2007)*, in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana 1857-2007*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2010 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., L/II, 2010), pp. 5-92.
- MASTRUZZO 2003 = A. MASTRUZZO, *Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo*, in *Studi* 2003, pp. 27-42.
- MORESCO - BOGNETTI 1938 = M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del secolo XII*, Genova 1938.
- Oberto Scriba de Mercato* 1938 = *Oberto Scriba de Mercato. 1190*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I).
- Oberto Scriba de Mercato* 1940 = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- PAOLI 1899 = C. PAOLI, *Programma scolastico di Paleografia latina e di diplomatica*, Firenze 1899.
- PAOLI 1942 = C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G.C. BASCAPÈ, Firenze 1942.
- Tealdo de Sigestro* 1958 = G. PISTARINO, *Le carte portoveneresi di Tealdo de Sigestro (1258-59)*, Genova, 1958 (Notai liguri dei secoli XII-XIII, VII).
- PRATESI 1979 = A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.
- PUNCUH 2003 = D. PUNCUH, *L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico*, in *Studi* 2003, pp. 11-26.

- RABIKAIUSKAS 1968 = P. RABIKAIUSKAS, *Diplomatica Pontificia (Praelectio-num lineamenta)*, Roma 1968.
- REDLICH 1911 = O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, in W. ERBEN - L. SCHMITZ-KALLENBERG - O. REDLICH, *Urkundenlehre*, III, München-Berlin, 1911 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, Abt. IV, 4/3).
- Repertorio* 2012 = *Repertorio del personale degli Archivi di Stato*, II (1919-1946), a cura di M. CASSETTI, U. FALCONE e M.T. PIANO MORTARI, Roma 2012.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Atti del Convegno internazionale dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO e M. GALANTE, Spoleto 2012, pp. 301-336.
- Studi* 2003 = *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I).
- TESSIER 1952 = G. TESSIER, *La diplomatique*, Paris 1952.
- VARANINI 2012 = G.M. VARANINI, *L'istituto storico italiano Tra Ottocento e Novecento*, in *La storia della storia patria. Società. Deputazioni e Istituti storici nazionali nella costruzione dell'Italia*, a cura di A. PISTARELLI, Roma 2012, pp. 59-102.
- VENERUSO 2003 = D. VENERUSO, *L'archivista*, in *Studi* 2003, pp. 71-88.
- VITTANI 1914-1915 = G. VITTANI, *Diplomatica. Appunti delle lezioni tenute presso la scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica annessa all'Archivio di Stato di Milano. Anno scolastico 1914-15*, Milano 1915; rist. anast. Milano 1972; all'URL http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=52.

VITTANI 1956 = G. VITTANI, *Elementi di Diplomatica. Appunti delle lezioni tenute presso la scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica annessa all'Archivio di Stato di Milano. Anno scolastico 1914-15*. Ristampa a cura della Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso l'Archivio di Stato di Modena, 1956.

ZAGNI 2003 = L. ZAGNI, *Le scritture tachigrafiche e segrete*, in *Studi* 2003, pp. 43-58.

GIORGIO COSTAMAGNA

**CORSO DI SCRITTURE NOTARILI
MEDIEVALI GENOVESI**

a cura di
Davide Debernardi

Il testo del *Corso* è stato sottoposto a minimi ritocchi formali, utili a migliorarne la leggibilità e la consultazione. Alcuni vezzi ortografici, per quanto riguarda la punteggiatura e le lettere maiuscole, sono stati ricondotti all'uso corrente; molti riferimenti temporali, soprattutto inerenti all'età romana classica e post-classica, sono stati aggiunti tra parentesi tonde; i pochi refusi presenti sul dattiloscritto sono stati tacitamente corretti, come pure le rare imprecisioni. I capitoli, i paragrafi e i singoli punti degli schemi proposti sono stati riordinati e numerati, per favorirne i richiami, in grassetto tra parentesi quadre.

Le citazioni e le trascrizioni, le note a piè di pagina e la bibliografia citata, come pure gli aggiornamenti bibliografici confluiti nel testo in corpo minore, sono il frutto di una revisione il più possibile oggettiva. Ogni passo citato a stampa è stato collazionato sulle opere originali e, più di una volta, radicalmente corretto; allo stesso modo le trascrizioni di documenti editi sono state collazionate sulle relative edizioni disponibili, mentre quelli ancor oggi inediti sono offerti nella trascrizione di servizio proposta da Costamagna; al contrario, tutte le segnature sono state collazionate ed aggiornate sui pezzi d'archivio. Le note relative agli studiosi moderni, menzionati nell'ambito dello sviluppo storico della disciplina, sono state aggiunte dal curatore, mentre quelle relative alle fonti normative derivano dalle indicazioni intercalate nel testo sul dattiloscritto, ricollazionate e corrette sulla scorta delle edizioni prese a riferimento: queste stesse edizioni, per i più volenterosi, sono disponibili all'URL <http://www.notariorumitineria.eu/Sussidi.aspx>

§ 1. Introduzione

Il *Corso di Scritture Notarili Medievali Genovesi*, che è oggi alla sua quinta edizione, fu istituito nel 1954 dal Comune di Genova allo scopo di diffondere la conoscenza di tali scritture, in gran parte ancora inedite, e di facilitarne la trascrizione e quindi la pubblicazione a cura della Società Ligure di Storia Patria¹.

Il *Corso* ha la durata di un anno accademico e viene svolto, di regola, ad anni alterni, presso l'Archivio di Stato di Genova. Sono ammessi a frequentarlo gli studiosi già in possesso del diploma conseguito presso la Scuola di Paleografia latina, Diplomatica e Dottrina archivistica ovvero, eccezionalmente, gli allievi dell'ultimo anno di tale Scuola, nonché coloro i quali hanno superato gli esami di Paleografia e Diplomatica presso l'Università.

All'inizio di questo *Corso* noi ci poniamo, logicamente, due domande:

- 1) Perché si studiano le scritture notarili medievali?
- 2) Perché, fra le scritture notarili medievali, si studiano in modo particolare le scritture notarili genovesi?

Chiunque si accinga a compiere ricerche storiche deve necessariamente ricorrere a due specie di fonti, nettamente diverse fra di loro: fonti narrative e fonti documentarie.

Le fonti narrative (cronache, annali, compendi storici vari, memorie, appunti, schede) costituiscono testimonianze dei fatti osservati da un punto di vista soggettivo. Esse rispecchiano, infatti, una visione nettamente soggettiva degli avvenimenti, non scevra di parzialità; risentono della personalità del narratore, delle passioni che agitano l'animo di lui, già spettatore, in molti casi, dei fatti descritti, ovvero partigiano, o addirittura uno dei protagonisti di essi.

¹ Cfr. p. VII, nota 11.

Esempio tipico: i cronisti medievali Dino Compagni e Giovanni Villani, contemporanei ed entrambi partigiani, in modo diverso dei fatti descritti nelle loro cronache.

Le fonti documentarie, invece (sia che si tratti di documenti sovrani, emanati da cancellerie pontificie, imperiali, regie, signorili o comunali, sia che si tratti di atti notarili, redatti da pubblici notai), sono testimonianze di fatti osservati da un punto di vista oggettivo. Sono opere di cancellieri o di notai i quali, in genere, non sono protagonisti diretti dei fatti esposti nei documenti stessi, ma ne sono osservatori per lo più obiettivi, imparziali, estranei alle questioni trattate ed alle eventuali lotte di partiti o d'interessi che le hanno determinate.

È ovvio, quindi, che le fonti documentarie rispecchino assai meglio la realtà degli avvenimenti storici di quanto non possano farlo le fonti narrative.

Studieremo in seguito il problema della credibilità, tanto degli atti sovrani, quanto degli atti notarili.

Per ora ci limitiamo ad osservare che il nostro *Corso* è circoscritto allo studio degli atti notarili, cioè degli atti privati per eccellenza.

È bene notare che gli atti notarili sono da noi chiamati atti privati non già nel senso giuridico, ma nel senso diplomatistico della parola, cioè in considerazione soltanto del contenuto degli atti stessi. Per i diplomatisti, infatti, è atto pubblico quello che contiene un negozio di diritto pubblico, ed è atto privato quello che contiene un negozio di diritto privato, come vedremo in seguito.

Già nei secoli passati le scritture notarili erano state, talora, oggetto di studio per scopi eminentemente pratici ed amministrativi, quali ricerche di taluni documenti per vertenze giudiziarie, o per scopi genealogici.

Lo studio sistematico delle scritture notarili è d'origine abbastanza recente: esso risale alla fine del secolo XIX, quando taluni studiosi (storici, diplomatisti, giuristi, economisti) italiani e stranieri, quali lo Schaube, il Sieveking, lo Schulte, il Kehr, il Lattes, il Sayous e il Voltolini², cominciarono ad attingere a piene mani a questa fonte ricchissima e preziosa di notizie.

² Adolf Schaube (1851-1934), professore al liceo di Brieg (= Brzeg, oggi in Polonia) e deputato al parlamento di Prussia, studioso di storia economica: la sua opera maggiore rimane SCHAUBE 1906, che ebbe anche una fortunata traduzione italiana, SCHAUBE - BONFANTE 1915

Dall'esame dei vecchi e logori registri notarili balza vivo e reale il quadro della vita medievale della nostra terra, con i suoi problemi, le sue istituzioni, gli usi e i costumi, cose grandi e piccole che talvolta ci fanno sorridere, talvolta ci commuovono, interessano sempre: dai contratti di mercanti e finanziari (*venditiones, locationes, cessiones, societates*, etc.) all'impegno del marinaio che prima d'imbarcarsi promette di mantenersi fedele alla moglie «fino alla punta di Portofino»; dal contratto nuziale e conseguente costituzione della dote alla sposa, a quello di lavoro, in cui l'apprendista artigiano s'impegna a non abbandonare il proprio posto nemmeno se malmenato dall'adirato padrone, promettendo inoltre, nel caso di un'eventuale fuga, di rientrare in bottega entro tre giorni; dal testamento di un pio padre di famiglia che pensa alla salvezza dell'anima sua e provvede alla sistemazione dei propri familiari, al formale impegno di un giovane che promette di non giocare ai dadi, o almeno di non perdere al giuoco più di una data somma; tutto è registrato scrupolosamente ed avallato dalle debite forme dal solerte notaio.

– Heinrich Sieveking (1871-1945), da ultimo professore di Economia politica all'università di Amburgo, di cui fu anche Rettore: si consulta ancora oggi con profitto SIEVEKING 1898-1899, rivisto e adattato in italiano in SIEVEKING - SOARDI 1906-1907 – Aloys Schulte (1857-1941), archivista di Stato e professore di Storia contemporanea, da ultimo all'università di Bonn, di cui fu anche Rettore, nonché direttore dell'Istituto storico germanico (allora, prussiano) di Roma; tra i suoi studi si ricordi qui SCHULTE 1900 – Paul Fridolin Kehr (1860-1944), professore di Storia, da ultimo all'università di Gottinga, direttore dell'Istituto storico germanico (allora, prussiano) di Roma, degli Archivi di Stato prussiani, nonché della redazione dei *Monumenta Germaniae Historica* (MGH), la più importante edizione di fonti per la storia europea dei popoli germanici: cfr. EI XX 1933 e WEISS 1992 – Alessandro Lattes (1858-1940), professore di Storia del diritto italiano, da ultimo all'Università di Genova, di cui fu anche Preside della facoltà di Giurisprudenza; la sua opera maggiore, pubblicata pochi mesi prima della scomparsa, rimane LATTES 1939: cfr. BESTA 1939-1940 e i cenni biografici in RSI 1940 e in NDI IX 1963 – André-Emile Sayous (1873-1940?), pubblicista e professore all'Ecole des Hautes Etudes Sociales (EHES) di Parigi, nonché direttore dei servizi economici della Federazione degli Industriali e dei Commercianti francesi; collaboratore della prima ora delle «Annales» di Marc Bloch e Lucien Febvre, entrò in polemica con Robert L. Reynolds e la Scuola 'americana' che procurò le prime edizioni critiche di notai genovesi: cfr. BALARD 1995 – Hans (von) Voltolini (1862-1938), volontario negli Archivi di Corte e di Stato austriaci, professore di Storia e di Storia del diritto, rispettivamente nelle Università di Innsbruck e Vienna; tra i suoi studi, perlopiù dedicati alla storia giuridica austriaca, si ricordi qui un suo articolo 'genovese' VOLTELINI 1926.

Lo studio delle scritture notarili medievali completa mirabilmente la nostra conoscenza della vita di quel tempo lontano, ne illumina gli aspetti meno noti, integra nel modo migliore lo studio di altre fonti storiche documentarie importantissime: gli atti sovrani.

Così abbiamo risposto alla prima delle due domande formulate all'inizio: perché si studiano le scritture notarili medievali.

Rispondiamo, ora, alla seconda domanda: perché, fra le scritture notarili medievali, si studiano particolarmente le scritture notarili genovesi o, comunque, liguri?

È noto che l'Archivio di Stato di Genova, sistemato nell'antico Palazzo di Giustizia (fondato nel secolo XIII ed in seguito più volte ampliato, tristemente famoso per aver ospitato nelle sue prigioni numerosi condannati politici, fra i quali Gerolamo Bonfadio), comprende tre specie di archivi storici:

- 1) Archivio Governativo della Repubblica di Genova;
- 2) Archivio delle Compere di San Giorgio;
- 3) Archivio Notarile.

Quest'ultimo archivio è giustamente noto in Italia ed all'estero per la sua eccezionale importanza, dovuta non solo all'ingente quantità di registri notarili in esso conservati, alla varietà ed all'interesse del contenuto giuridico dei medesimi, ma anche e soprattutto alla vetustà dei registri stessi.

Nessun altro archivio del mondo, infatti, possiede cartolari così antichi come quelli conservati presso l'archivio notarile di Genova, anche se taluni archivi vantano il possesso di singoli atti notarili pergamenei (ben pochi, in verità) altrettanto remoti, e perfino anteriori.

Quello di Genova è l'unico archivio d'Italia e del mondo che possessa cartolari di notai della metà del secolo XII, fra i quali il più antico registro notarile cartaceo del mondo: quello di Giovanni Scriba, risalente all'anno 1154.

Molti sono i notai liguri rappresentati, nel nostro archivio, dalle loro scritture raccolte in circa 20.000 volumi, complessivamente. Ricorderemo soltanto gli otto notai più antichi, cioè quelli che vissero e rogarono a Genova nel secolo XII. Essi sono:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) Giovanni Scriba | (ci sono pervenuti atti rogati fra il 1154 e il 1164) |
| 2) Oberto Scriba di Mercato | » » » » » 1179 » 1214 |
| 3) Guglielmo Cassinese | » » » » » 1188 » 1192 |
| 4) Guglielmo da Sori | » » » » » 1191 » 1202 |
| 5) Lanfranco | » » » » » 1193 » 1225 |
| 6) Oberto di Piacenza | » » » » » 1196 » 1198 |
| 7) Bonvillano | » » » » nel 1198 soltanto |
| 8) Giovanni di Guiberto | » » » » » 1200 » 1211 |

Le scritture di cinque dei suddetti notai del XII secolo, e cioè di Giovanni Scriba, Oberto Scriba di Mercato, Guglielmo Cassinese, Bonvillano e Giovanni di Guiberto sono già state integralmente trascritte e pubblicate.

Quelle di Lanfranco sono state pubblicate, finora, soltanto in parte.

Le scritture di Guglielmo da Sori e Oberto di Piacenza non sono ancora state pubblicate.

Il cartolare di Giovanni Scriba, a cura di M. CHIAUDANO - M. MORESCO, I-II, Torino-Roma 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto commerciale italiano, I-II; *Regesta chartarum Italiae*, 19-20); *Oberto Scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV) e *Oberto Scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I), unici anni effettivamente pubblicati; *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, I-II, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, II); *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri del sec. XII, III); *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, I-II, Genova 1939-1940 (Notai liguri del sec. XII, V) e *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, I-III, Genova 1953 (Notai liguri del sec. XII e del XIII, VI). Da allora un unico *desideratum* genovese è stato infine pubblicato: *Guglielmo da Sori, Genova - Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (*Notariorum Itinera*, I).

I notai liguri del XIII secolo, dei quali l'Archivio di Genova conserva i rogiti, da Guglielmo Sapiente (di cui ci sono pervenuti atti rogati fra il 1209 e il 1213) ad Ingibono (atti rogati fra il 1299 e il 1301) e a Damiano da Camogli (atti rogati fra il 1299 e il 1311), sono assai più numerosi: centoquaranta circa.

Anche l'Archivio di Stato di Savona possiede cartolari di notai liguri dei secoli XII e XIII, ma in numero assai limitato e non tutti di sicura attribuzione.

Sono complessivamente quattro cartolari, di cui uno della fine del XII secolo e tre dei primi decenni del XIII.

I notai che rogarono a Savona sono:

- 1) Arnaldo Cumano (il secondo, per antichità, dopo Giovanni Scriba; di lui rimangono atti rogati fra il 1178 e il 1182)
- 2) Giovanni di Donato (genovese, sostituto di Arnaldo Cumano a Savona e continuatore del cartolare di lui, fra l'anno 1182 e il 1188)
- 3) Martino di Vercelli (ci sono pervenuti atti rogati a Savona fra il 1202 e il 1206)
- 4) "Saono" (cartolare attribuito a "Saono", ma in realtà compilato, in società, da due notai ignoti nei primi anni del secolo XIII)
- 5) "Uberto" (cartolare attribuito a "Uberto", ma in realtà compilato da due notai, Giovanni e Guglielmo, nei primi decenni del secolo XIII).

Da allora sono stati pubblicati quasi tutti i *desiderata* savonesi: *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTI - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, XCVI); *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX); *Il cartolare di 'Uberto', I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, *Indici* di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; « Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XLIX-L, 2013-2014) e *Il cartolare di 'Uberto', II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, *Introduzione* di A. ROVERE, Genova-Savona 2009 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; « Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XLVI, 2010).

Purtroppo non tutti i preziosi cartolari dei notai liguri dei secoli XII e XIII sono pervenuti fino a noi, e fra quelli pervenutici non tutti sono in buono stato.

Nel 1684 un violento bombardamento della flotta francese, inviata dal re Luigi XIV, martellò Genova per ben dodici giorni, dal 17 al 28 maggio,

colpi rovinosamente l'archivio e causò la distruzione e la dispersione di molte scritture notarili.

Il Governo della Repubblica affidò, più tardi, a *duo iuvenes* non meglio identificati l'incarico di riordinare « i fogliazzi » dell'archivio « andato tutto confuso » e di riunire le scritture in volumi, rilegandole convenientemente.

La fretta, l'inesperienza e l'incosciente ignoranza dei due giovani incaricati produssero un « accomodamento » disastroso. Essi non si preoccuparono affatto di ritrovare e di riunire fra di loro le singole parti di ciascun registro scompaginato dal bombardamento, ma cucirono assieme, e spesso a caso, quinterni provenienti da diversi registri compilati da notai diversi, mescolando manuali con cartolari, atti rogati da un notaio con quelli rogati da un altro, anche se appartenenti ad anni lontani.

Quando, negli anni recenti, tale scempio apparve agli studiosi in tutta la sua evidenza, era troppo tardi, ormai, per correre ai ripari disfacendo e rifacendo le legature dei volumi composti di fragilissime carte, onde fu necessario compilare, con diligentissimo e pazientissimo lavoro, un inventario dei cartolari notarili genovesi distinto in due parti (pubblicato a cura del Ministero dell'Interno a Roma, negli anni 1956 e 1961) e comprendente, nella prima parte, un indice analitico dei primi centoquarantanove cartolari notarili (e di un manoscritto composto di fascicoli d'abbreviature di notai diversi) e, nella seconda, un indice nominativo dei notai rogatori, un indice della successione cronologica delle abbreviature ed infine un indice dei nomi dei luoghi di datazione delle abbreviature stesse.

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149)*. *Inventario*, I, Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, XXII e XLI). Da allora l'Archivio di Stato di Genova ha promosso la pubblicazione di due ulteriori volumi: *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, II. *Inventario* a cura di M. BOLOGNA, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXI); *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali*. *Inventario* a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CIV).

Tale inventario ha lo scopo di aiutare efficacemente gli studiosi a rintracciare gli atti dei singoli notai, collocati senza criterio in volumi diversi e nel disordine più impensato dai *duo iuvenes* di buona memoria.

Tale stato di cose rende oggi assai lenta e laboriosa la consultazione delle scritture notarili genovesi. Nonostante tutto, però, tale è l'interesse

suscitato dai preziosi cartolari, che da ogni parte dell'Italia e del mondo (e in particolar modo dall'America) giungono a Genova studiosi che s'accostano riverenti alle carte logorate dal tempo e rose dai tarli, per carpire alle stesse il segreto della vita genovese medievale, nonché della storia del notariato.

E le vecchie scritture notarili non deludono certo l'aspettativa degli appassionati lettori, offrendo loro una ricca meravigliosa polifonia, tanto più sorprendente se posta a confronto con la monodia offerta da documenti prodotti da fonti diverse della medesima epoca.

Non soltanto esse danno agli studiosi la possibilità di ricostruire la vita della nostra città nel XII secolo, le relazioni con porti diversi del Levante e del Settentrione, ma anche e soprattutto dipingono l'uomo medievale genovese, con le sue qualità e i suoi difetti, con le sue grandezze e le sue miserie, quale appariva nella sua vita di ogni giorno, quale venne ritratto, dai diligenti notai, nei voluminosi cartolari.

L'archivio notarile genovese, inoltre, data la ricchezza, la varietà e la vetustà dei suoi documenti, è l'unico, con quello di Savona, che possa offrire agli studiosi la possibilità di studiare il notariato medievale attraverso la sua graduale evoluzione: dalle prime note tachigrafiche dorsali alle *notulae* dei manuali, alle *imbreviaturae* dei cartolari ed infine agli *instrumenta* (ultima forma dell'atto notarile), che venivano consegnati alle parti interessate.

Tale evoluzione del notariato non ha soltanto un carattere formale, ma anche e soprattutto un carattere giuridico, e ci consente di studiare e di risolvere il problema principale del notariato stesso: il problema, cioè, della credibilità dell'atto notarile, credibilità acquisita col tempo, nonostante il carattere privato (dal punto di vista diplomatico) dell'atto stesso, emanato da un notaio e non da un potere sovrano.

Così abbiamo risposto anche alla seconda delle due domande formulate all'inizio: perché, fra le scritture notarili medievali, si studiano particolarmente le scritture notarili genovesi o, comunque, liguri.

Conclusione – Per offrire agli studiosi la possibilità di studiare a fondo le scritture notarili medievali genovesi è necessario che le stesse divengano accessibili a tutti, e cioè siano pubblicate.

Perché tale pubblicazione sia possibile, è necessario che le scritture notarili vengano trascritte con esattezza da persone idonee a tale compito,

attraverso una seria preparazione divenute in grado di decifrare senza errori la non facile grafia dei nostri notai medievali.

Di qui nasce la necessità di questo *Corso di Scritture Notarili Medievali Genovesi* che oggi, per la quinta volta, inauguriamo presso l'Archivio di Stato nella nostra città.

§ 2. Atto privato e problemi relativi

Il documento, in senso diplomatico, è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica redatta secondo una forma particolare atta a dare, al documento stesso, forza di prova e fede pubblica.

Secondo i diplomatici il documento può essere pubblico o privato:

- il documento è pubblico quando presenta un contenuto di diritto pubblico;
- il documento è privato quando presenta un contenuto di diritto privato.

I diplomatici, però, in questa definizione non sono pienamente d'accordo con i giuristi.

Secondo i giuristi, infatti, un documento è pubblico quando è redatto da una persona pubblica (per esempio da un notaio), anche se il contenuto è di diritto privato; un documento è privato, invece, quando è redatto da una persona privata qualsiasi.

Quando un documento è posto in essere da una persona privata, i diplomatici si pongono due problemi:

1) Problema della credibilità del documento

È il problema principale riguardante il documento privato. Perché un documento abbia fede pubblica e forza di prova deve avere un carattere di autenticità, cioè di credibilità. Come dargli, dunque, tale carattere? In qual modo il documento privato diventa credibile, cioè acquista la fede pubblica?

2) Problema della natura giuridica del documento, o della funzione di esso nei riguardi del diritto

Il documento privato può creare un diritto, cioè un negozio giuridico, o semplicemente la prova di un diritto, cioè di un negozio giuridico avvenuto fra due contraenti?

§ 2.1 Soluzione del 1° problema: Credibilità del documento

Il documento privato medievale è nato dalla confluenza di due civiltà: la civiltà greco-romana e quella germanica.

In qual modo veniva attribuita autenticità al documento nel mondo romano e nel mondo germanico?

DOCUMENTO PRIVATO NEL MONDO ROMANO

In tempi remoti il Diritto Romano non conosceva l'uso della documentazione scritta. La vita, nel mondo romano, era improntata a grande semplicità e reciproca fiducia, onde il sorgere di un'obbligazione era riconosciuto non già in base ad una documentazione scritta, ma in base ad un'azione puramente formale, consistente in un contratto verbale detto *sponsio*.

La *sponsio*, importata a Roma dai Greci, in origine aveva un carattere religioso: consisteva in un giuramento solenne pronunciato innanzi all'ara massima di Ercole ed accompagnato da una libazione.

Col tempo la *sponsio* perdette il primitivo carattere religioso e fu limitata ad un brevissimo dialogo, consistente in una domanda fatta dal creditore ed in una risposta data al debitore:

Spondes? - Spondeo!

Tanto bastava per rendere valido un contratto.

Verso la fine della Repubblica Romana la *sponsio* andò trasformandosi in *stipulatio*.

La *stipulatio* era una forma solenne, dapprima anch'essa verbale ed astratta, che costituiva un'obbligazione. Consisteva in una *interrogatio* ed in una *responsio*. Le formule della domanda del creditore e della risposta del debitore variavano da negozio a negozio:

Dari spondes? - Spondeo!

Dabis? - Dabo!

Promittis? - Promitto!

etc.

La *stipulatio* fu largamente usata dai Romani in tutte le relazioni familiari, economiche e processuali. In un primo tempo *interrogatio* e *responsio*

vennero espresse entrambe oralmente, come già nella *sponsio*. In un secondo tempo soltanto la *interrogatio* conservò la forma orale, mentre la *responsio* divenne scritta: *scriptura*. Tale documento scritto, però, non aveva valore per sé stesso, ma soltanto come elemento di prova. In un terzo tempo, infine, scomparve completamente la parte orale del contratto, e la *stipulatio* divenne un atto scritto per intero.

Il documento scritto, nel mondo romano, passò attraverso due momenti di evoluzione:

1° momento: documento testimoniale e chirografo;

2° momento: insinuazione del documento nei *Gesta Municipalia*.

1° momento – Il documento testimoniale, in genere, era redatto dal destinatario del documento stesso, elencava i nomi dei testimoni ed aveva valore in quanto i testimoni potevano essere chiamati a deporre. Il chirografo, invece, era redatto di propria mano dall'autore del documento ed aveva valore in quanto era sottoscritto dallo stesso, che ne assumeva la responsabilità.

2° momento – A partire dai secoli III e IV si ebbe la cosiddetta insinuazione, cioè l'atto d'inserire il documento nei *Gesta Municipalia*.

È noto che il documento emanato da un potere sovrano è sempre credibile, può creare un diritto garantito dal potere sovrano, ha quindi forza giuridica di per sé stesso. Il documento privato, nel mondo romano, diveniva a sua volta credibile perché era avallato dal potere sovrano: infatti l'accordo fra le parti veniva stipulato davanti ad un rappresentante del potere sovrano, ossia dal potere dello Stato, che garantiva.

Nel mondo romano tale potere di avallare i documenti, cioè il diritto d'insinuazione (lo *ius gestorum*), era conferito alla Curia Municipale e al potere civile.

Le Curie Municipali romane conservavano, in appositi registri, i *Gesta*, cioè le copie di tutti gli atti privati, stipulati con la garanzia dello Stato.

Con la caduta dell'Impero Romano cadde anche l'uso di garantire i documenti mediante l'insinuazione e sorse nuovamente il problema: come dare credibilità ai documenti privati?

DOCUMENTO PRIVATO NEL MONDO GERMANICO

Dopo la caduta dell'Impero Romano, fino all'invasione dei Longobardi non ci furono, nei territori già soggetti a Roma, mutamenti notevoli nell'attribuzione della credibilità ai documenti privati, i quali continuarono ad essere avallati mediante insinuazione nei *Gesta Municipalia*. Ma tale sistema era ormai destinato a sparire. Infatti, con l'invasione dei Longobardi, avvenuta nell'anno 568, nei territori da loro occupati (Italia Settentrionale tutta, Tuscia, Ducati di Spoleto e Benevento) accadde l'inevitabile frattura fra il diritto romano e il diritto germanico.

Il diritto germanico non poteva adattarsi al sistema dell'insinuazione in uso nelle regioni che avevano fatto parte dell'Impero Romano, perché i popoli germanici, ancora primitivi, non conoscevano una organizzazione amministrativa perfetta come quella del grande popolo latino da loro sottomesso; non solo, ma la credibilità dei documenti era affidata, nel mondo germanico, alla presenza di testimoni ed al verificarsi di particolari formalità.

L'unico documento noto ai Longobardi conquistatori era il documento regio, emanato dal potere sovrano e quindi credibile per sé stesso.

Il documento privato trovò più tardi la sua credibilità soltanto in quanto avallato dal potere sovrano attraverso la figura dello *iudex* ed in seguito alle sue decisioni di lui, di fronte al *Mallum* o Assemblea di uomini armati (secoli IX e X).

Tanto nel mondo romano, dunque, quanto nel mondo germanico la credibilità ai documenti privati era attribuita dal potere sovrano, perché in entrambi i casi i documenti erano avallati da rappresentanti del detto potere. Ma il potere sovrano era esercitato in due modi ben diversi, e precisamente:

- nel mondo romano dal potere civile (Curia Municipale);
- nel mondo germanico dallo *iudex*.

§ 2.2 Soluzione del 2° problema: Natura giuridica del documento, ovvero: Funzione del documento nei riguardi del diritto

Esaminiamo, ora il secondo dei due problemi riguardanti il documento privato.

Il documento privato crea un diritto o è soltanto un mezzo di prova? Il documento privato può creare un diritto, cioè un negozio giuridico, o è

soltanto la prova di un diritto, cioè di un negozio giuridico avvenuto fra due contraenti?

Nel mondo romano classico (e quindi anteriormente al III secolo) era stata raggiunta una grande maturità del diritto. Non solo era garantita la credibilità di un documento, ma era chiara anche la funzione giuridica del documento stesso. Il documento privato, infatti, fosse un documento testimoniale o un chirografo, era considerato soltanto un mezzo di prova dell'avvenuto incontro fra due volontà.

Non fu così nel mondo romano post-classico, e cioè nel periodo giustiniano e postgiustiniano (secoli VI e VII).

Nell'incontro dei due popoli, il romano sconfitto e il longobardo invasore, apparve evidente la profonda differenza fra le due civiltà.

Così, ad esempio, il diritto, per i Romani, era staccato dalle cose. Per i Germanici, invece, il diritto non era staccato dalle cose, ma legato indissolubilmente ad esse.

I Romani distinguevano nettamente il concetto di proprietà (o diritto di possesso di un oggetto) dal concetto del solo possesso (o detenzione materiale dell'oggetto stesso).

I Germanici, invece, non distinguevano affatto il concetto di proprietà da quello del solo possesso: chi era possessore di un oggetto ne era considerato proprietario, anche se si era impadronito di detto oggetto con l'inganno, o con la violenza.

Tuttavia per i Romani stessi il passaggio della proprietà non avveniva col semplice accordo formale fra le parti, ma occorreva anche la consegna dell'oggetto (*traditio*).

Per ciò che riguarda il documento, questa successione di azioni, nell'età giustiniana, potrebbe essere rappresentato come segue.

Il tabellone scriveva il documento e lo consegnava all'autore il quale, a sua volta, lo trasmetteva al destinatario (*traditio chartae*).

Il destinatario quindi, in presenza di testimoni, restituiva il documento al tabellone per la *completio*.

Il principio giuridico che così si affermava era il seguente: il negozio giuridico si perfezionava con la *traditio chartae* e pertanto il documento diventava dispositivo, in quanto non sorgeva il negozio giuridico se non c'era il documento.

Questa concezione romana urtava contro le idee germaniche per i seguenti motivi:

- 1) i Germanici consideravano costitutivi di diritto solo gli atti formali in presenza di testimoni;
- 2) i Germanici, a motivo del basso livello culturale della popolazione, non presupponevano mai la capacità di leggere e scrivere.

Perciò, non rendendosi conto della natura giuridica della *traditio* e della conseguente *traditio chartae*, ne trassero la conseguenza che il documento avesse valore solo in quanto il passaggio della pergamena avveniva di fronte ai testimoni e, in un certo senso, aveva lo stesso valore dei simboli (come, ad esempio, una festuca, un ramoscello, una spiga di grano, una zolla di terra, un guanto, etc.) che nel diritto germanico erano usati in occasione del passaggio di proprietà.

Appunto per questo la *traditio chartae*, diventando la *charta* simbolo dell'oggetto, non avveniva più al momento della *completio*, ma diventava il momento centrale del negozio giuridico, ed avveniva durante lo scambio delle dichiarazioni di volontà, di fronte ai testimoni ed al rogatario.

Il diplomatista tedesco Redlich ritiene che i fatti si svolgessero come segue.

Le parti contraenti dovevano trovarsi entrambe in presenza dei testimoni e del rogatario; la pergamena veniva posata in terra, e l'autore del documento doveva sollevarla (*levatio chartae*) e consegnarla al destinatario, facendo la sua dichiarazione di diritto: quindi egli pregava il rogatario di stendere l'atto³.

Il principio giuridico veniva pertanto spostato. Il negozio giuridico non si perfezionava più con la compilazione del documento dispositivo, ma aveva valore solo perché compiuto di fronte ai testimoni, e il documento tendeva a diventare documento di prova, formalmente avvicinandosi al documento testimoniale, o *notitia*, dei Romani, detto anche, nel Medioevo, *breve memoratorium*.

³ Oswald Redlich (1858-1944), archivista e professore di Storia all'Università di Vienna, di cui fu anche Rettore, nonché socio effettivo dell'Accademia delle Scienze austriaca, di cui venne eletto Presidente nel 1919; tra i suoi studi, tutti dedicati alla storia nazionale dell'Austria e della Baviera, e del Tirolo in particolare, si ricordi la monumentale biografia REDLICH 1903: cfr. SANTIFALLER 1948.

In sostanza, nell'alto Medioevo (e cioè anteriormente all'anno 1000), le tre formalità giuridiche avvenivano prima dell'intera stesura del documento, e questo fatto risulta molto importante per lo sviluppo della redazione del documento stesso.

Infatti, se le formalità avvenivano prima della stesura, ed il rogatario è chiamato a dare testimonianza scritta in un secondo tempo, ne consegue che da un lato il rogatario stesso si trovasse nella necessità di prendere appunti, annotazioni, nomi di testimoni, di luoghi, etc. (nascevano così le famose annotazioni dorsali), dall'altro lato che la persona del rogatario acquistasse particolare importanza.

Riassumendo – Il documento privato, che nel mondo romano classico (anteriamente al III secolo) era stato un semplice documento di prova (e cioè di prova dell'avvenuto incontro fra due volontà), nel tardo periodo imperiale e nel periodo post-giustiniano (secoli VI e VII) diventava documento dispositivo (cioè indispensabile per la nascita del negozio giuridico), ed infine, dopo l'avvenuto incontro fra il diritto romano e il diritto germanico, tende a diventare nuovamente documento di prova (secoli IX e X).

Quanto si è andato dicendo, e ancora si dirà, sulla funzione giuridica del documento notarile, costituisce oggi un appassionante argomento di studio che pretende di essere approfondito e lumeggiato, in tutti i particolari, dalle future ricerche. Da oltre sessant'anni, infatti, studiosi italiani e stranieri si occupano dell'importante problema, senza tuttavia aver trovato, finora, una soluzione definitiva, universalmente accolta.

Così è la scienza: un continuo evolversi, un continuo progredire, una diuturna ansiosa ricerca di soluzioni che talora non vengono raggiunte che dopo lunghi contrasti, incertezze e delusioni, che rendono più difficile ma anche più bella la vittoria.

§ 3. Documento notarile nel primo Medioevo

§ 3.1 Annotazioni dorsali

Abbiamo studiato il documento privato nel mondo romano e in quello germanico; studiamo ora il documento privato nel mondo medievale, e precisamente il documento privato per eccellenza, detto anche atto notarile, perché compilato dai notai.

L'autore del documento si presentava, insieme con la parte cointeressata e talora con i testimoni, al notaio, al quale manifestava la propria volontà. Il notaio ne prendeva nota, brevemente, sul dorso della pergamena, raramente sul margine inferiore di essa, talvolta anche sopra un piccolo frammento membranaceo completamente staccato, per trascriverne più tardi il contenuto ed avallarlo, nelle debite forme, sul *recto* della pergamena stessa.

Questo avveniva, in Italia, fra la metà circa del secolo VIII e la metà del secolo XII.

Tali annotazioni dorsali avevano nomi diversi, ed anche sfumature di valore giuridico diverso, nelle varie regioni italiane. Esse erano chiamate *dicta* a Roma, *notae* in Toscana e a Napoli, *rogationes* a Bologna, e *notitiae* a Genova.

§ 3.2 Notizie dorsali in note tachigrafiche

Le più antiche notizie dorsali dei documenti notarili, a noi pervenute, sono redatte in note tachigrafiche, cioè in tachigrafia sillabica, specie di scrittura abbreviata, o stenografia medievale, derivata dalla scrittura tironiana.

Non mancano neppure esempi di notizie dorsali redatte in note tachigrafiche miste a quelle tironiane, ovvero redatte interamente in note tironiane.

Purtroppo i resti di scritture tachigrafiche, in Italia, sono rarissimi, non si trovano che nelle regioni settentrionali e rappresentano tipi diversi di grafia (sebbene appartenenti ad un medesimo ceppo), lo studio dei quali è sempre assai difficile, onde la decifrazione o, meglio, la decrittazione delle singole note diventa un'impresa davvero ardua.

Gli scarsi esempi di notizie dorsali in note tachigrafiche, a noi pervenute, appartengono ad un periodo compreso fra l'VIII e l'XI secolo.

§ 3.3 Valore giuridico delle notizie dorsali

All'inizio del nostro secolo, fra gli studiosi italiani e stranieri, diplomatici e storici del diritto, è stata molto dibattuta la questione delle *notitiae*, ossia delle annotazioni dorsali degli atti notarili medievali. Circa il valore e la natura giuridica di tali annotazioni, gli studiosi non sono ancora giunti ad un accordo ⁴.

⁴ Cfr. p. XI, nota 22.

L'italiano Gaudenzi suscitò la questione nel 1903, con una comunicazione al Congresso Internazionale di Scienze Storiche, nella quale affermava che le annotazioni dorsali costituivano già una prima e valida redazione del documento, erano oggetto dei riti della *traditio chartae* e della *manufirmatio* o sottoscrizione dei testimoni, onde avevano già di per sé un valore giuridico⁵.

Il tedesco Kern, invece, replicò nel 1906 al nostro Gaudenzi, affermando che le annotazioni dorsali avevano unicamente valore di appunti, presi dal notaio a guisa di *pro-memoria*, su indicazione delle parti interessate, per la futura preparazione del testo del documento, il quale solo poteva creare il negozio giuridico e dare forza di prova, dopo il compimento dei riti della *manufirmatio*, della *traditio chartae* e della *completio* notarile.

Il Kern faceva eccezione soltanto per la *Charta Augustana*, forma documentaria particolare, in uso soltanto in Val d'Aosta, cui egli attribuiva un certo valore giuridico⁶.

Un altro italiano, ma dal nome tedesco, il friulano Leicht, espresse a sua volta, nel 1910, la propria opinione intermedia fra le due estreme suesposte, generalmente accolta. Secondo il Leicht il valore delle annotazioni dorsali (da lui chiamate generalmente *dicta*, con estensione a tutta l'Italia del termine col quale erano indicate a Roma) variava dall'uno all'altro dei due territori nei quali, dal punto di vista diplomatico, l'Italia era divisa nell'alto Medioevo, e cioè: il territorio di diritto longobardo (Austria e Neustria, tutta l'Italia Settentrionale, la Tuscia, il Ducato di Spoleto e il Ducato di Benevento) e il territorio di diritto romano (la Venezia costiera e l'Istria, la Romagna, il Ducato Romano, la Calabria, la Puglia e le città tirreniche della Campania)⁷.

⁵ Augusto Gaudenzi (1858-1916), professore di Storia del Diritto italiano all'Università di Bologna, dopo un periodo di perfezionamento a Roma e a Berlino; tra i suoi contributi, tutti dedicati all'edizione e alla critica di fonti di diritto medievale italiano e germanico, si ricordi qui lo studio polemico GAUDENZI 1908, in relazione agli studi tedeschi sul tema, fra cui KERN 1906: cfr. *ad vocem* in DBI LII 1999.

⁶ Friedrich (Fritz) Kern (1884-1950), professore di Storia medievale e moderna, da ultimo all'Università di Bonna, editore di fonti di storia medievale germanica, nonché pubblicista e critico politico contemporaneo; si ricordi qui la sua tesi di laurea, discussa a Berlino *magna cum laude*, KERN 1906: cfr. *ad vocem* in NDB XI 1977.

⁷ Pier Silverio Leicht (1874-1956), direttore della Biblioteca civica di Udine, professore di Storia del Diritto Italiano, da ultimo all'Università di Roma fino al 1939, poi incaricato di Istituzioni giuridiche medievali alla Scuola speciale per Bibliotecari, Archivisti a Paleografi

Secondo il Leicht, dunque, nel territorio di diritto longobardo le annotazioni dorsali, o *dicta*, erano semplici appunti, o prime minute prive di qualsiasi valore giuridico, mentre nel territorio di diritto romano dette annotazioni dorsali, o *dicta*, quantunque non avessero ancora forza di prova (che avrebbero acquistato soltanto dopo la trascrizione *in mundum* e il completamento mediante l'apposizione dei *signa manuum* dei testimoni, la sottoscrizione notarile e la formula della *completio*), contenevano già, in potenza, il documento, e perciò avevano già un certo valore giuridico.

Nel territorio di diritto longobardo, quindi, i contraenti si presentavano al notaio due volte: una prima volta senza testimoni, per fornire soltanto gli elementi necessari alla futura redazione del documento (notizie dorsali), ed una seconda volta con i testimoni, per svolgere il rito che perfezionava tanto il negozio giuridico quanto il documento.

Nel territorio di diritto romano, invece, i contraenti si presentavano al notaio una sola volta, per la compilazione delle notizie dorsali in base alle quali il notaio, successivamente, redigeva il documento formale, senza che fosse un ulteriore intervento delle parti.

Il più autorevole diplomaticista italiano, Luigi Schiaparelli, nel 1934, riprendendo l'argomento, si trovò d'accordo con il Leicht nel riconoscere la differenza del valore attribuito alle annotazioni dorsali da territorio a territorio, tuttavia finì con l'affermare, generalizzando, che i *dicta* avevano un valore di semplice minuta solo per il notaio, ma che per le parti contraenti avevano anche un valore probatorio, un valore che in ogni età è stato sempre attribuito ad una scrittura qualsiasi⁸.

nella stessa città, nonché direttore del Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo (CISAM) di Spoleto; cultore attento della storia locale friulana, sempre inquadrata nella cornice più ampia della storia del diritto medievale germanico, a partire dalle sue stesse lezioni compilò un manuale che ancor oggi si può consultare con profitto, LEICHT - MOR 1960-1962: cfr. *ad vocem* in DBI LXIV 2015.

⁸ Luigi Schiaparelli (1871-1934), professore di Paleografia latina all'Istituto di Studi superiori di Firenze dal 1903, dopo un periodo di perfezionamento a Monaco, in cui si avviò allo studio della diplomazia, sotto la guida di P.F. Kehr, nonché stretto collaboratore e, da ultimo, direttore dell'« Archivio storico italiano »; il suo *opus magnum*, tra le decine di note sparse di paleografia e di diplomazia, tra cui appunto SCHIAPARELLI 1934, rimane l'edizione SCHIAPARELLI - BRÜHL - ZIELINSKI 1929-2003: cfr. ASI 1934 e *ad vocem* in EI XXXI 1936.

Oggi, a conclusione degli studi compiuti nell'ultimo decennio da tre diplomatisti contemporanei, e precisamente dal prof. Giorgio Cencetti sulle *rogationes* bolognesi, dal prof. Alessandro Pratesi sui *dicta* romani, e dal prof. Giorgio Costamagna sullo sviluppo nel tempo e nello spazio delle scritture tachigrafiche medievali, si tende ad avvicinarsi all'opinione del Gaudenzi ma su tutt'altre basi, ed attribuendo alle *notitiae* dorsali un compito diverso da quello loro attribuito dal Gaudenzi stesso, che le faceva partecipi della *traditio chartae* e della *manufiratio*⁹.

Il prof. Giorgio Cencetti ha potuto constatare, infatti, che intorno agli anni 1070-1080, a Bologna, alcune *rogationes* di notai premorti furono usate, con la autorizzazione dei Consoli, per la preparazione delle *chartae* da parte del notaio successore.

Così stando le cose, è impossibile non attribuire un valore giuridico alla *rogatio* stessa, in quanto la *rogatio* poteva costituire la base per la redazione della *charta*.

Non è possibile, invece, attribuire tale valore alla *rogatio* fino a quando essa fu scritta ancora in note tachigrafiche, che per la loro natura non potevano essere decifrate con sicurezza e divenire la base indubitabile per la formazione del documento.

Gli studi del prof. Giorgio Costamagna hanno però dimostrato che l'uso delle note tachigrafiche non si estende nel tempo oltre la settima decade del secolo XI. Il documento più recente, infatti, recante tali note, risale al 1075.

⁹ Giorgio Cencetti (1908-1970), archivista di Stato e professore di Paleografia latina, Diplomatica e Biblioteconomia, da ultimo all'Università di Roma e alla Scuola speciale per Bibliotecari e Archivistici; rimane il maggior teorico italiano della disciplina paleografica, i cui risultati si possono ancora apprezzare in CENCETTI - GUERRINI FERRI 1997, per cui cfr. *ad vocem* in DBI XXIII 1979 e *Convegno Cencetti* 1999; si citi qui CENCETTI 1960. – Alessandro Pratesi (1922-2012), professore di Paleografia latina e Diplomatica, da ultimo all'Università di Roma e alla Scuola vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, nonché Presidente della Società romana di Storia patria e collaboratore del *Dizionario biografico degli Italiani*; tra i suoi numerosi studi, si citi qui PRATESI 1955 – Giorgio Costamagna (1916-2000), Direttore dell'Archivio di Stato di Genova e professore di Paleografia e Diplomatica all'Università di Milano, nonché Presidente della Società Ligure di Storia Patria e titolare del *Corso* che qui si pubblica: cfr. p. VII e sgg.

L'epoca in cui, nell'Italia Settentrionale, scomparivano le notizie dorsali in note tachigrafiche corrisponde a quella in cui apparivano, a Bologna, le prime *rogationes* con valore giuridico.

Si può pertanto, con una certa sicurezza, far risalire alla fine del secolo XI il momento di passaggio delle notizie dorsali da semplici appunti *promemoria* a veri e propri embrioni di *imbreviaturae* notarili, imbreviature che saranno prossimamente oggetto nel nostro studio.

§ 4. Nascita dell'imbreviatura

§ 4.1 Manuali e cartolari

Abbiamo visto come le più antiche minute dei documenti notarili medievali, in uso fra la metà, circa, del secolo VIII e la metà del secolo XI, non fossero che brevissime ed incomplete notizie dorsali, scarabocchiate in fretta, sovente in note tachigrafiche di difficile decrittazione e, fino agli anni 1070-1080, prive di qualsiasi valore giuridico, acquisito a poco a poco dopo tale termine.

Redatto il documento nelle debite forme, il notaio consegnava all'interessato la pergamena, con le relative notizie dorsali.

Al notaio non rimaneva nulla: né il documento originale, né una copia di esso, neppure la minuta. Egli aveva esaurito il suo compito materializzando, quasi, il diritto del cliente nel documento, documento che appunto per questo, almeno nei primi secoli dell'alto Medioevo, fu dispositivo, essendo elemento essenziale per la nascita del negozio giuridico.

Ma, a poco a poco, l'uso delle notizie dorsali fu abbandonato.

L'ultimo documento recante le notizie dorsali, conservato presso l'Archivio di Stato di Genova (Archivio Segreto), è una pergamena proveniente dal Monastero di Santo Stefano, risalente all'anno 1121¹⁰.

Di poco posteriore è il più antico registro cartaceo d'imbreviature (ossia di minute) di documenti notarili, conservato presso il medesimo Archivio, e cioè il cartolare del notaio Giovanni Scriba, già da noi menzionato nella Introduzione [§ 1], redatto fra gli anni 1154 e 1164. (Del medesimo

¹⁰ *Santo Stefano*, doc. 109 (luglio 1121), pp. 192-194.

Giovanni Scriba il nostro Archivio possiede anche l'unico *instrumentum* in pergamena pervenutoci, estratto da una delle imbreviature del suddetto cartolare)¹¹.

Certamente un tempo esistettero, presso l'Archivio del Collegio dei Notai a Genova, altri cartolari ancora più antichi, distrutti, forse, durante il bombardamento navale del 1684. Lo stesso Giovanni Scriba dichiara di avere estratto un *instrumentum* in pergamena *ab exemplari* compilato dal suo maestro premorto, un certo notaio Giovanni, non meglio identificato¹².

Tutto questo significa che già nella prima metà del secolo XII i notai avevano acquistato una grande importanza e, consci della propria responsabilità, solevano conservare le imbreviature (o minute) degli atti rogati, raccolte in volumi, ed aventi ormai un valore giuridico ben definito, poiché servivano a garantire l'autenticità dei documenti dalle stesse estratti, per essere consegnati ai contraenti, non solo durante la vita del notaio rogatore, ma anche dopo la morte di lui.

Non si conosce esattamente l'etimologia del termine *imbreviatura*, che deriva, forse da *imbreviare*, cioè «stendere la minuta». L'imbreviatura, compilata nel cartolare con molta cura, in realtà non era affatto abbreviata. Il testo di essa era ampio quasi quanto il testo dello *instrumentum*: mancavano soltanto l'invocazione e le sottoscrizioni.

La data, nei cartolari più antichi, era spesso incompleta: essa comprendeva infatti il giorno, il mese, sovente anche l'ora in cui l'imbreviatura era stata redatta, ma non l'anno. L'anno era segnato, invece, nel margine superiore di ogni pagina, ovvero all'inizio del cartolare.

Nei cartolari meno antichi, però, vale a dire in quelli del secolo XIII e successivi, anche la data era indicata in modo completo e comprendeva, oltre al mese, il giorno e l'ora, anche l'anno e l'indizione in ciascuna imbreviatura.

¹¹ ASGe, *Notai antichi*, cart. 1, c. 153r e *Archivio Segreto*, b. 1509, doc. 94: cfr. *Santo Stefano*, doc. 143 (26 maggio 1164), pp. 238-239.

¹² ASGe, *Archivio Segreto*, b. 1509, doc. 89: cfr. *Santo Stefano*, doc. 133 (22 novembre 1155), pp. 225-226. Tra le imbreviature di Giovanni Scriba si conservano anche le ultime volontà del suo maestro Giovanni, databili tra il 12 e il 13 maggio 1157 e riedite a cura di V. RUZZIN, nel catalogo di mostra curato da A. ASSINI (Genova, Complesso monumentale di Sant'Ignazio, 8-23 ottobre 2004), in *PIERGIOVANNI* 2006, pp. 383-484: doc. 7, pp. 407-411.

Nei cartolari del secolo XIII l'abbreviatura aveva inizio con l'invocazione, espressa spesso contemporaneamente nelle due forme: simbolica e verbale. Seguiva il testo, comprendente il dispositivo redatto in forma soggettiva e le formule finali, per lo più obbligatorie o rinunziative. Soltanto di queste formule finali, con l'avvicinarsi del secolo XIV, cominciarono ad essere tralasciati alcuni elementi, sostituiti con un semplice *et cetera*.

L'atto veniva chiuso con le *publicationes*, comprendenti la data topica, quella cronica ed i nomi dei testimoni. Quest'ultima parte era sempre completa ed accuratissima.

La data topica indicava con precisione il luogo, con tutti i particolari; la data cronica, come abbiamo già detto, indicava l'anno, l'indizione, il giorno, il mese e l'ora; i nomi dei testimoni seguivano la data, ovvero erano segnati fra la data topica e quella cronica [v. **Appendice III**].

Tale ordine nella compilazione delle abbreviature era stato raggiunto a poco a poco, ed era già fissato, nelle sue grandi linee, durante la prima metà del secolo XIII.

Come si spiega il passaggio dalla brevissima e lacunosa notizia dorsale, ancora in uso tra la fine del secolo XI e l'inizio del XII, alla successiva abbreviatura della metà del secolo XII, già abbastanza ampia e completa, già dotata di valore giuridico?

È un problema interessantissimo, non contemplato né dai formulari né dagli Statuti medievali, problema che solo recentemente ha trovato, a Genova, la sua soluzione.

Esaminando le scritture notarili medievali constatiamo, in effetti, che tra la fine del secolo XI e la fine del secolo XII il notaio raccoglieva e conservava le sue minute, anche se non possiamo ancora dire con esattezza se le raccogliesse materialmente in registri soltanto, ovvero anche in mazzi di schede, o in forme similari.

Possiamo invece affermare con sicurezza che nel secolo XIII il sistema di conservazione aveva già assunto una forma stabile, comune a tutti i notai genovesi, e consistente in grossi registri cartacei, o cartolari, nei quali erano scritte in bell'ordine le abbreviature degli atti notarili.

Fino a pochi anni addietro si pensava che l'abbreviatura fosse l'unica forma di minuta adottata dai notai, dopo il definitivo abbandono dell'uso delle notizie dorsali; si pensava che il cartolare fosse l'unica forma di registro contenente tutte le minute stesse.

Ma un attento esame di numerosi cartolari genovesi del secolo XIII ha permesso di constatare che le abbreviature erano scritte con cura, compilate con diligenza, redatte in forma completa, perfetta. Non era perciò possibile che la compilazione di esse fosse avvenute di getto, frettolosamente, come accade di solito per le prime minute, comunque abbozzate. Era logico pensare, quindi, che tali abbreviature non fossero vere e proprie minute originarie di ciascun atto notarile, ma la seconda redazione, riveduta e corretta, nonché completa, di minute precedenti.

I recenti studi compiuti dal prof. Giorgio Costamagna, soprattutto in occasione del riordinamento e dell'inventariazione delle scritture notarili genovesi, già malamente riunite in volumi, nel lontano 1684, dai maldestri *duo iuvenes* rilegatori, portarono alla scoperta di certi frontespizi di registri, spesso completamente fuori posto, i quali indicavano esplicitamente ora i manuali, ora i cartolari appartenenti a singoli notai.

Furono rintracciati, nel contempo, parecchi quinterni di registri, ancora muniti dei rispettivi frontespizi con l'indicazione ora di *manuale instrumentorum*, ora di *cartularium instrumentorum*, che permisero di constatare come gli atti contenuti nei manuali di un dato notaio corrispondessero perfettamente agli atti contenuti nei cartolari del medesimo notaio, e come questi ultimi non fossero che una seconda e più ampia redazione dei primi.

Quattro sono i notai che meglio di ogni altro consentirono di compiere tale interessantissimo raffronto, grazie a otto frammenti di registri prevenienti, di cui quattro manuali e quattro cartolari. Essi sono:

- Corrado di Capriata e Rolandino di San Donato (entrambi del XIII secolo);
- Corrado di Castello e Angelino di Leone (entrambi del XIV secolo).

Il più interessante di tutti è il cartolare di Corrado di Castello, notaio di Rapallo che rogò a Genova fra il 1287 e il 1313¹³. Questo cartolare, fortunatamente pervenutoci nella sua forma originaria, senza avere subito danni né alterazioni di sorta, è compilato con molta diligenza e munito, all'inizio, di un indice redatto con precisione. Presenta, tuttavia, un particolare curiosissimo.

¹³ ASGe, *Notai antichi*, cart. 138.

Corrado di Castello, nel rilegare il proprio cartolare, aveva inserito fra le imbreviature un intero quinterno di manuale che, per motivi a noi ignoti, non aveva avuto il tempo di ricopiare sul cartolare stesso.

Di conseguenza parecchi atti, e precisamente quelli rogati fra il 17 e il 25 aprile 1307, figurano ripetuti due volte nel volume, ora nel quinterno proveniente dal manuale, ora nei quinterni del cartolare vero e proprio.

Si nota, inoltre, che gli atti ripetuti due volte hanno le carte numerate nei quinterni del cartolare vero e proprio, ma non nel quinterno del manuale.

Invece, quegli atti del manuale i quali, non essendo mai stati ricopiati nel cartolare, figurano una sola volta nel volume, senza essere ripetuti, hanno le carte regolarmente numerate anche nel quinterno del manuale stesso, seguito e completamento della numerazione del cartolare.

Poiché tali atti, in origine semplici *notulae*, entrando a far parte del cartolare, dovevano acquistare il valore di *imbreviaturae*, furono completate dal diligente notaio con le necessarie *publicationes* e con l'opportuna lineatura in uso nella stesura e nella cassatura delle imbreviature medesime.

Questo particolare dimostra che il manuale poteva acquistare valore probatorio soltanto nel caso di smarrimento o di mancata compilazione del cartolare e che l'esistenza del manuale stesso diveniva inutile dopo l'avvenuta trascrizione degli atti nel cartolare.

Probabilmente questo è il motivo per cui solo un esiguo numero di manuali è pervenuto fino a noi, in confronto al numero assai elevato dei cartolari ancora conservati nel nostro Archivio.

A conclusione delle ricerche e delle scoperte effettuate, di cui sopra, il prof. Giorgio Costamagna ebbe finalmente la conferma di quanto aveva da tempo intuito: la certezza, cioè, dell'esistenza di due specie di minute antecedenti la compilazione degli *instrumenta*, vale a dire di *notulae* (abbozzi, o prime minute, compilate di getto, brevi, lacunose e spesso recanti non poche correzioni e cancellature) raccolte in registri cartacei di dimensioni ridotte, chiamati *manuallia*, e di *imbreviaturae* (una seconda redazione di minute ricavate dalle *notulae*, ma assai più ampie, complete, compilate con maggiore ordine e diligenza delle precedenti) raccolte in registri cartacei di maggiori dimensioni e detti *cartularia* ovvero anche, ma più raramente, *imbreviaria*.

È assai interessante il confronto fra le due specie di minute degli atti notarili.

A differenza delle *imbreviaturae* ampie e complete, trascritte accuratamente nei *cartularia*, le prime minute, contenute nei *manuallia* e dette, a Genova, *notulae*, erano caratterizzate da una estrema concisione.

L'invocazione, nelle notule, era ridotta ad un semplice segno di Croce; il testo, redatto sempre in forma soggettiva, comprendeva soltanto gli elementi strettamente indispensabili per l'intelligenza del negozio giuridico; le formule finali, sia obbligatorie che rinunziatarie, erano appena accennate e troncate con un *etc.*; mancavano in gran parte le *publicationes*, cioè i nomi dei testimoni, la data topica e la data cronica; quest'ultima, talora, era ridotta all'indicazione del solo giorno del mese. Il gran numero di correzioni, di modifiche, di scarabocchi o prove di penna nei margini dei manuali denunciavano in ogni modo la prima stesura della minuta stessa.

Trascriviamo, a titolo di esemplificazione, una notula dal manuale del notaio Rolandino di San Donato (una *accomendatio* in data 27 luglio 1277), con la relativa imbreviatura ricavata dalla notula stessa.

NOTULA (dal manuale)

(sbarrato con una sbarra)

Ea die.

Ego Simon de Mari confiteor tibi Constantino Lercario me a te habuisse, recepisse in accomendatione de pecunia tua et Ugeti Lercarii fratris tui, que processerunt ex alia, libras LXXIII ianuinorum communiter etc. Quas etc. Ante et post et faciens etc. Alioquim etc. Et pro pena etc. Testes Daniel de Mari, Gabriel de Mari.

IMBREVATURA (dal cartolare)

(a margine destro: *Constantini Lercarii*)

Ego Simon de Mari confiteor tibi Constantino Lercario me a te habuisse et recepisse in accomendatione, que restant ex aliis accomendationibus, libras septuaginta tres ianuinorum, abrenuntians exceptioni non habite et non recepte accomendationis et omni iuri, communiter implicatas in mea communi ratione; quas, Deo propitio, portare debeo quo mihi Deus melius administraverit postquam exiero ex portu Ianue causa negotiandi. Habens potestatem mittendi tibi ex hiis quam partem voluero cum testibus et sine testibus et faciendi sicut ex aliis quas mecum porto cum quibus debeo communiter expendere et lucrari per libram; in reditu vero Ianuam capitale et proficuum dicte accomendationis in tua potestate vel tui certi nontii ponere et consignare promitto et deducto capitali quartum lucri habere debeo. Alioquim penam dupli cum dampnis et

expensis quas feceris pro ipsis recuperandis, te credito de expensis solo verbo sine iuramento et testibus et alia probatione, tibi stipulanti promitto et pro pena et ad sic observandum universa bona mea habita et habenda tibi pignori obliigo. Actum Ianue ante stationem Marocellorum; MCCLXXVII, die XXVII iulii, circa vespere, indictione IIII. Testes Daniel et Gabriel de Mari¹⁴

§ 4.2 Valore giuridico dell'abbreviatura: Copie e rifacimenti degli *instrumenta*

Per meglio chiarire come dalle notizie dorsali si passi alla abbreviatura, cioè alla minuta con valore giuridico, è bene distinguere tre periodi di tale evoluzione:

I periodo – *dal secolo VII al secolo XI incluso*

Non esistono né notule né abbreviature.

Il documento è tratto direttamente dalle notizie dorsali, che fino al 1070-1080 non hanno alcun valore giuridico e non sono conservate presso il notaio.

II periodo – *dalla fine del secolo XI alla metà circa del secolo XV*

Il notaio redige e conserva presso di sé il manuale (registro delle notule o prime minute, brevi ed incomplete) e il cartolare (registro delle abbreviature, o d'una seconda redazione di minute, ampie e complete) da cui viene estratto poi lo *instrumentum* in pergamena.

Tanto l'abbreviatura quanto lo *instrumentum* consegnato al cliente hanno un valore giuridico e possono essere considerati entrambi originali.

La notula, invece, può acquistare un valore giuridico soltanto nel caso di smarrimento, di distruzione, o di mancata compilazione della abbreviatura relativa.

III periodo – *dalla metà del secolo XV in poi*

L'abbreviatura acquista una sempre maggiore importanza e viene conservata con molta cura dal notaio. Essa sola ha, ora, valore di documento originale. Lo *instrumentum* estratto dall'abbreviatura non ha più valore di

¹⁴ ASGe, *Notai antichi*, cart. 12/I, c. 205v; cart. 53, c. 46r: cfr. COSTAMAGNA 1961, pp. 71-72.

originale ma di copia. L'estrazione dello *instrumentum* stesso non è indispensabile.

L'abbreviatura, dunque, fin dalla metà del secolo XII, ha un ben definito valore giuridico. Perché si possa attribuirle tale valore giuridico, essa deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) completezza dei dati di compilazione – L'abbreviatura deve essere corredata di una datazione precisa, dei termini esatti del negozio giuridico, dei nomi dell'autore, del destinatario e dei testimoni;
- 2) reperibilità – Le abbreviature devono essere sempre a disposizione dei notai, anche dopo la morte del rogatario, e perciò necessariamente raccolte e conservate con la massima diligenza in volumi, o cartolari, da cui in qualunque momento sia possibile estrarre gli *instrumenta*.

Ma l'estrazione dello *instrumentum* non è cosa indispensabile. Spesso i contraenti, anche per evitare una spesa superflua, chiedono al notaio di limitarsi alla redazione della sola abbreviatura la quale, essendo ormai dotata di valore giuridico, e restando regolarmente e definitivamente registrata nel cartolare conservato presso il notaio stesso, basta da sola a dare forza di prova e fede pubblica dell'avvenuto negozio giuridico.

A questo punto dobbiamo esaminare due elementi importantissimi che figurano in ogni cartolare medievale: la lineatura e le note marginali.

La *lineatura* (il nome è usato dai medievali) è il complesso dei segni – barre oblique, verticali, isolate o parallele, incrociate, ondulate, a forma di virgola, etc. – che i notai usano in ogni cartolare per indicare se un atto è stato estratto *in pergamento*, ovvero cassato, o semplicemente annullato. Fa parte della lineatura anche il grande segno di Croce col quale taluni notai hanno l'abitudine di contrassegnare i testamenti, anticipando l'uso, che si diffonderà più tardi, di raccogliere separatamente, in appositi registri, i testamenti stessi.

Alcuni notai, all'inizio del proprio cartolare, danno un saggio delle linee da loro usate, spiegando il significato di ciascuna di esse.

Di solito si tratta di tre tipi di linee, di cui uno è destinato a indicare abbreviature dalle quali è stato estratto lo *instrumentum in publicam formam*, un altro è usato per cassare l'abbreviatura nel caso di estinzione del negozio giuridico o di rescissione di esso *de voluntate partium*, ed un terzo,

infine, ha il compito di annullare l'abbreviatura stessa a motivo di errori di compilazione ovvero di mancata approvazione delle parti.

Mentre nei primi due casi i notai usano sempre la lineatura di cui hanno dato avviso all'inizio del cartolare, nel caso di annullamento non sempre essi usano un medesimo tipo di linea, ma spesso si servono di tipi diversi di linee, indistintamente e senza uniformità alcuna.

Esemplificazione – *Cartularium instrumentorum [...] illa vero instrumenta huius cartularii que sunt lineata una linea tantum in folio ista forma / sunt extracta, illa vero in quibus non est linea non sunt extracta, illa vero in quibus sunt plures linee per transversum hac forma /// sunt cassata.*

Le note marginali sono brevi annotazioni con le quali il notaio indica, in uno dei margini laterali del cartolare, la sorte subita da ciascun atto, come abbiamo già visto indicare a mezzo della lineatura.

Nelle note marginali è indicato anche, in cifre e in lettere, il compenso percepito dal notaio per ogni atto rogato; indicazione avente un semplice valore mnemonico.

Spesso l'uso delle note marginali è abbinato a quello della lineatura, ma talvolta ciascuno dei due elementi viene usato anche separatamente.

Ovviamente i segni della lineatura e le note marginali (ad eccezione di quelle relative agli emolumenti dei notai), cui nel cartolare è attribuito un compito tanto importante, sono dotati di un valore giuridico non indifferente.

È interessante osservare, sfogliando i cartolari, le note marginali e la lineatura come vengono usate, in pratica, dai notai.

Se lo *instrumentum* è stato estratto dalla relativa abbreviatura per essere consegnato al cliente, il notaio scrive in margine al cartolare *factum in publicam formam*, o *factum in charta*, *facta charta*, *factum instrumentum*, ovvero segna, semplicemente, una *f* minuscola.

Talvolta, invece di scrivere tali note marginali, il notaio indica l'avvenuta estrazione dello *instrumentum* mediante una o più linee tracciate sopra il testo delle abbreviatura stessa in un modo convenzionale, che non è comune a tutti i notai ma varia da un notaio all'altro. Se lo *instrumentum* è stato estratto non dal notaio rogatario ma da un suo sostituto, quest'ultimo giustifica, in una nota marginale il proprio intervento in luogo del collega « quia

infirmabatur», ovvero perché «aliis negociis occupatus», o «pluribus tamen agilibus publicis occupatus».

Quando, invece, il negozio giuridico è stato estinto, ovvero il contratto ha cessato di esistere per volontà delle parti, il notaio usa le seguenti note marginali: *cassum de voluntate partium*, ovvero *cassatum de voluntate partium*, o semplicemente *cassatum*, cui seguono sempre la data i nomi dei testimoni e, talora, l'indicazione del motivo del provvedimento.

Anche l'indicazione della cassatura può essere fatta a mezzo di una o più linee convenzionali, tracciate sopra la imbreviatura, e necessariamente divise da quelle usate nel medesimo cartolare per l'estrazione dello *instrumentum*.

Se una imbreviatura viene annullata perché riconosciuta compilata in modo errato, o perché non approvata dalle parti, il notaio non ricorre a note marginali, e nemmeno ad una lineatura convenzionale, come nei due casi precedenti, ma traccia sopra l'atto una o più linee qualsiasi, senza preoccuparsi di usare, per l'annullamento stesso, un medesimo tipo di linee in tutto il cartolare.

L'estrazione dello *instrumentum*, detto anche *exemplar* o *authenticum*, dall'imbreviatura, per la consegna dello stesso agli interessati, è cosa di ordinaria amministrazione che il notaio fa non sempre, ma solo a richiesta dei clienti, senza alcuna formalità speciale.

Lo stesso dicasi per l'estrazione di una semplice copia, detta anche *exemplum*, dalla imbreviatura originaria.

Ma la semplice copia, o *exemplum*, non può avere che un limitatissimo compito memorativo, non ha di per sé alcun valore giuridico e non può dar fede pubblica se non è presentata contemporaneamente all'originale, o *exemplar*.

Perché lo *exemplum* possa acquistare un valore simile a quello del relativo documento originale redatto in pergamena, esso deve essere compilato in una determinata forma, convalidato dal giudice e autenticato non da un solo notaio, ma da due e talvolta da tre, da quattro e perfino da cinque notai.

Esemplificazione – Ego Balianus Scorzutus, notarius Sacri Palacii, presens transcriptum sive exemplum suprascriptorum instrumentorum extrahactum (sic) de volumine capitullorum (sic) Civitatis Saone per me iam dictum notarium, et de mandato et autoritate (sic) Domini Ianuini de Valentibus Iudicis ad civilia (sic)

Civitatis Saone, ut de mandato Domini Iudicis predicti constat publica scriptura scripta manu Iohannis Dyani notarii et scribe Communis Saone, MCCCXVII, indictione XV, die Mercurii, XXVIII Iunii, ipsi Domino Iudici insinuavi et ipso audiente, coram Francisco de Carlo (sic) et Iohannino Dyano notariis infrascriptis et scribis Communis Saone, dilligenter (sic) et fideliter ascoltavi (sic); et quia dictum exemplum cum dicto autentico (sic) concordare inveni, ad fidem corroborandam me subscripsi, et meum signum aposui (sic) consuetum.

Ego Francischus (sic) de Carlo (sic), Imperiali autoritate (sic) notarius, suprascripta exempla dicto Domino Iudici insinuata ut supra, cum autentico (sic) sive originali cum suprascripto Baliano et infrascripto Iohannino Dyano notariis, in presencia dicti Domini Iudicis et eius autoritate (sic) et mandato, fideliter ascoltavi (sic) et legi; et quia ipsa cum orriginalibus (sic) concordare inveni, ad eorum fidem corroborandam me subscripsi, et signum meum apposui consuetum.

Ego Iohannes Dyanus, notarius Sacri Palacii, suprascripta exempla dicto Domino Iudici insinuata ut supra, cum autentico (sic) sive orriginali (sic), unaa (sic) cum suprascriptis Babilano (sic) et Francisco notariis, in presencia dicti Domini Iudicis, et eius autoritate (sic) et mandato, fideliter ascoltavi (sic) et legi; et quia ipsa cum orriginalibus (sic) concordare inveni, ad eorum fidem corroborandam me subscripsi et meum signum aposui (sic) consuetum.

Exemplatum est ut supra, de quodam publico instrumento sive convencionem scripto in pergamento, sicut per ordinem continetur in dicto instrumento.

MCCCXXXII.

Signum Populi ¹⁵

Dalle copie, o *exempla*, occorre distinguere il rifacimento dello *instrumentum*.

Se lo *instrumentum*, detto spesso, come abbiamo visto, *exemplar* o *authenticum*, consegnato regolarmente al cliente, è stato distrutto o smarrito, il notaio ne può eseguire un vero e proprio rifacimento, estraendo il documento *ex novo* dalla imbreviatura originaria e dotandolo d'un valore giuridico pari a quello dello *instrumentum* originale.

Ma il rifacimento non può aver luogo, senza speciali formalità, che per determinati negozi giuridici, per quelli cioè che non importano obbligazioni di somme di denaro ripetibili (privilegi, contratti di compravendita, testamenti, procure, emancipazioni, tutele e cure).

¹⁵ ASGe, *Manoscritti membranacei*, I, cc. 91v e 92r: *Libro del Pedaggetto* (secoli XIII-XV).

Invece per quei negozi giuridici che importano obbligazioni di somma di denaro ripetibili (debiti, sia in denaro che in altre cose, l'ammortamento dei quali potrebbe essere richiesto ad ogni presentazione del documento relativo), occorre, perché il rifacimento sia possibile, l'autorizzazione dei Consoli di Giustizia, davanti ai quali il destinatario deve presentarsi giurando di aver perduto il documento originale ed impegnandosi solennemente, nel caso di ritrovamento di esso, a non usare che uno solo dei due documenti eventualmente in suo possesso.

Perché il notaio possa eseguire un rifacimento gli è necessaria un'autorizzazione scritta del Console, detta *apodixia*.

Spesso i notai, a giustificazione del rifacimento compiuto, inseriscono nei propri cartolari le *apodixiae* dei Consoli contenenti l'autorizzazione stessa.

Esemplificazione – De mandato Domini Consulis Civitatis, vos Guilielmus de Cendato de Rappallo, notarie, extrahatis in formam publicam instrumentum per vos compositum [...] et dictum instrumentum tradatis in formam publicam domino Villano Salvaygo, non obstante quod aliud fuerit extractum, cum ipse iuraverit et omnia fecerit que facere debuit ex forma capituli loquentis de amissione instrumentorum.

Il Console può autorizzare un notaio a rifare un *instrumentum* smarrito anche dopo la morte del rogatario, estraendo l'atto dal cartolare del notaio defunto, come appare dalla seguente *apodixia* inserita nel cartolare di Corrado di Castello:

MCCCXXXIII, die XX Octobris. De mandato Domini Consulis Burgi, vos Nicolae de Castello de Rapallo, notarie, reficiatis et in publicam formam tradatis instrumenta infrascripta de cartulario, sive protocollo, quondam Conradi de Castello de Rappalo (sic) que composita fuerunt manu dicti Conradi [...], non obstante quod alias facta fuerunt, sive extracta, cum ipse Palamedes iuraverit, dicto nomine, dicta instrumenta alias extractas esse admissa, et non uti nisi uno tantum, pro uno quoque debito¹⁶.

¹⁶ ASGe, *Notai antichi*, cart. 138, inserto L fra le cc. 153 e 154.

Di regola, però, compiuta l'estrazione dello *instrumentum*, i notai appongono sul margine del cartolare un'annotazione, in cui specificano i termini dell'autorizzazione o dell'ordine ricevuto.

Esemplificazione – Extractum per me Dexerinum Falacha notarium de mandato Domini Potestatis, ut apparet per apodixiam scriptam manu Rollandini de Manarolia notarii, MCCCXXXVI die XVIII Iulii.

I notai giustificano il rifacimento eseguito anche nella *completio* del documento estratto, di cui non ci sono pervenuti che pochi esemplari.

Esemplificazione – Ego Ugolinus Bastonus de Quinto notarius rogatus scripsi et presens testamentum alias per me extractum iterum extraxi et in publicam formam redeggi ad postulacionem Stephani de Lavania executoris sindici Abbatiss Monasterii Sancti Stephani, de mandato Domini Consulis Civitatis, de quo mandato constat per eius apodixiam scriptam per manum Oberti Pellicie notarii et scriba Consulatatus MCCCXIII die II Decembris.

Ed ora ci poniamo una domanda:

È possibile il regolare rifacimento di un *instrumentum* o *exemplar* scomparso, anche se il cartolare contenente la relativa imbreviatura è stato smarrito o distrutto?

L'esame del famoso cartolare di Corrado di Castello ci ha permesso di constatare come anche le notule del manuale possan sostituire le imbreviature nel caso di mancata compilazione di questo, previa aggiunta, alle notule stesse, della lineatura e delle *publicationes*.

Allo stesso modo, nel caso di estrema necessità, vale a dire nel caso di sparizione tanto dell'*instrumentum* quanto della relativa imbreviatura, anche la notula può acquistare un valore giuridico e consentire non solo la prima estrazione, ma anche il regolare rifacimento di un *instrumentum*, a condizione che sia possibile ricostruire con assoluta certezza non soltanto il negozio giuridico e i nomi dei relativi contraenti, ma anche la *lineatura* e le *publicationes* del documento stesso.

Quanto sopra è confermato dall'espressione *extractum de manuali* usata dai notai nella *completio* di taluni *instrumenta*, nonché dall'espressione *extractum de cartulario sive manuali* usata dai notai nella *completio* di alcuni

instrumenta da loro estratti da frammenti di registri mal conservati, o privi di frontespizi, di cui è incerta, perciò, la natura originaria.

Esemplificazione - Ego Iohannes Enricus de Porta notarius predictum instrumentum extraxi et in hanc publicam formam redeggi pro dicto Monasterio de cartulario sive manuali instrumentorum quondam Iacobi Taraburli notarii ex auctoritate mihi concessa a dominis Capitaneis Communis et Populi Ianuensis [...].

Anche il fatto, risultante dagli antichi inventari dell'Archivio Notarile di Genova a noi pervenuti, che, nel caso di mancanza dei cartolari dei notai defunti o assenti, vengono accuratamente conservati i manuali compilati dagli stessi, conferma indubbiamente l'attribuzione di valore giuridico di detti manuali.

Sappiamo che già nel secolo XII i registri dei notai defunti vengono raccolti e conservati a Genova, a Savona ed in altre città italiane.

È certo che nel secolo XIII l'Archivio del Collegio dei Notai ha la sua sede, in Genova, presso la Curia Arcivescovile «in contrata Sancti Laurentii, sub porticu turris, ubi stant cartularia notariorum defunctorum».

La custodia dei *cartularia notariorum defunctorum* è affidata ad alcuni notai, cui è conferito dai Consoli il mandato di estrarre, dai registri, gli *instrumenta*.

Esemplificazione – De mandato Domini Consulis Civitatis, vos, Ianuine Vatacie notarie, cui preest pro Commune Ianue custodia cartulariorum notariorum defunctorum Civitatis Ianue, de quatuor compagnis deversus Castrum, extrahatis et in publicam formam reddigatis de cartulariis notariorum defunctorum et absentium, universa instrumenta extrahenda et ipsa detis in publicam formam illis quorum sunt. MCCCXIII die X Februarii.

La custodia dei registri dei notai defunti può essere affidata, anziché all'Archivio del Collegio dei Notai, anche ad un solo notaio incaricato, che riceve dai Consoli l'autorizzazione ad estrarre gli *instrumenta*.

Tale sistema viene in seguito regolato dagli Statuti del Comune di Genova.

All'inizio del secolo XVII una grida del Comune di Genova prescrive l'obbligo di usare il manuale, sottoposto al controllo del Senato, e prevede

la possibilità di estrarre regolarmente gli *instrumenta* nel caso di sparizione del relativo cartolare. Ne trascriviamo un frammento:

[...] Debba ognuno di essi notari eletti et eligendi tenere un libro di forma longa e stretta di sei quinterni che gli dovrà essere dato dal Cancelliere [...] E come che detto libro non sia ad altro effetto che perchè non si perdano li istrumenti ricevuti da notari e non siano levate le scritture originali da protocolli, né da alcuno siano fra essi supposte, doppo la morte dei notari, scritture di istrumenti non veri, si dichiara et ordina che trovandosi l'istrumento o sia scrittura estesa dal detto notaro, la detta nota non si habbi in alcuna consideratione, ancorché la estensione fosse più ampia in essa, ma se morto il notaro non si troverà la scrittura estesa, all'hora detta nota faccia fede, ad effetto che l'istrumento o atto ricevuto si possa estendere in quella maniera che sarà approvato e dichiarato da chi comanderà il S. Senato.

§ 5. Nascita dell'atto notarile

§ 5.1 Credibilità e valore giuridico dello *instrumentum*

Nell'età romana, come abbiamo visto [§ 2.1], il tipo più comune di atto privato era il cosiddetto *chirographum*, cioè manoscritto, ed era un documento di prova, cioè non creava un diritto ma era soltanto un mezzo di prova dell'avvenuto incontro fra due volontà. Recava le sottoscrizioni dell'autore e dei testimoni, sottoscrizioni che potevano essere autografe nel vero senso della parola, ovvero in forma di *signa manuum*, considerati come altrettanti autografi.

Il termine *chirographum* dell'età romana non deve essere confuso col termine *cirographum* dell'età medievale, il quale ultimo indicava invece un tipo speciale di documento, detto *charta partita* ovvero *per A B C divisa sive cirographum*.

Il *cirographum*, detto da taluni anche *chirographum*, non era un atto notarile. Infatti, anziché da un notaio, era redatto da due o talvolta da più di due persone private qualsiasi, stipulanti un contratto fra di loro, senza intervento alcuno di notai.

Era un documento che traeva le sue credibilità dal fatto di essere scritto in due o più redazioni, quante erano le parti contraenti, sopra un unico fo-

glio o rotolo di pergamena, redazioni divise fra di loro da una scritta, consistente in una serie di lettere alfabetiche, ovvero dalla parola *amen* o *cirographum* o in un'invocazione, posta sulla linea di divisione lungo la quale, quindi, veniva effettuato il taglio delle pergamena stessa, per la consegna alle parti.

Al fine di constatare l'autenticità del documento in possesso di ciascuno dei contraenti, bastava accostare fra di loro le due o più redazioni del documento stesso, accertandosi che le singole parti delle lettere dell'alfabeto, tagliate a metà, coincidessero perfettamente tra di loro.

Nei primi secoli dell'età medievale, invece, l'atto privato si trasformava lentamente in atto notarile, diventava documento dispositivo (cioè creava un diritto, materializzava, quasi, il diritto in sé) e veniva disciplinato da certe norme particolari.

E continuava la propria evoluzione, evoluzione che possiamo distinguere in tre grandi periodi.

I periodo – *charta* o *chartula*, dal secolo VII al secolo IX incluso

Il documento è redatto in una forma che si avvicina molto al *chirographum* dell'età romana. Reca le sottoscrizioni autografe propriamente dette, o i *signa manuum*, tanto dell'autore del negozio giuridico, quanto dei testimoni. Da queste sottoscrizioni, e da quella del *notarius* che lo ha rogato, il documento trae la propria credibilità.

È documento dispositivo, cioè crea e materializza in sé il diritto.

Non esistono né minute, né copie del documento. Tutt'al più le minute esistono sotto forma di notizie dorsali, ma senza alcun valore giuridico.

II periodo – periodo di transizione, dal secolo X alla metà del secolo XII

Il documento non è più *charta* o *chartula* come nel periodo precedente, ma non è ancora *instrumentum* propriamente detto. Viene chiamato tuttavia *charta* ed anche *chartula*, ma non più col significato attribuitogli nel periodo precedente.

La persona del rogatario acquista tale importanza, che l'attribuzione della credibilità a poco a poco si trasferisce dall'autore del negozio giuridico al rogatario del documento. Scompaiono, perciò, le sottoscrizioni autografe

dell'autore e dei testimoni: basta la sottoscrizione autografa del notaio solo, cui viene aggiunta, quasi ad assecondare una vecchia consuetudine divenuta ormai inutile, una sottoscrizione fittizia (fatta dal notaio stesso) dell'autore e dei testimoni, ovvero quella dei testimoni soltanto.

Il notaio comincia a conservare presso di sé le prime minute o *notulae* (non sappiamo se sempre raccolte in registri, o anche in mazzi di schede, o diversamente), che vanno acquistando una sempre maggiore importanza.

A poco a poco il documento cessa di essere dispositivo per natura propria, come nel periodo precedente, e si va avvicinando al documento di prova.

Tale graduale trasformazione del documento è tuttora oggetto di studio presso i diplomatici.

III periodo – *instrumentum*, dalla metà del secolo XII in poi

È il periodo in cui il notaio ha raggiunto la pienezza della sua figura giuridica.


Perché il documento, detto *instrumentum* (ed estratto dalla *imbreviatura*, la seconda minuta regolarmente registrata nel *cartularium* e dotata di valore giuridico), sia ritenuto valido, basta la sottoscrizione autografa del notaio solo. Sono completamente scomparse le sottoscrizioni dell'autore e dei testimoni, tanto autografe, quanto fittizie. Il notaio conserva presso di sé il manuale (registro delle notule) e il cartolare (registro delle imbreviature), da cui viene estratto lo *instrumentum*.

Il documento non è più dispositivo per natura propria ma ridiventa documento di prova.

Tuttavia, il documento notarile può essere ancora dispositivo quando per legge ne sia richiesta la redazione per la nascita di un negozio giuridico (ad esempio, nei contratti di compravendita, nelle donazioni e cessioni di beni immobili). In tal caso il documento si dice dispositivo *ope legis*.

§ 5.2 Parti dello *instrumentum*

Il documento notarile, o *instrumentum*, differisce notevolmente, nella forma esterna, dai documenti redatti dalla cancelleria imperiale, dalle cancellerie regie e da quella pontificia. Ben poche delle formule comuni alle cancellerie medievali si mantengono anche nell'atto privato redatto dal notaio. Esse sono ridotte al minimo:



N.B. - La data e i nomi dei testimoni possono comparire, talvolta, anche nel protocollo iniziale.

PROTOCOLLO INIZIALE

L'uso del protocollo, nello *instrumentum*, non è obbligatorio. Esso si riduce alla sola *invocatio* o invocazione.

L'invocazione è, nella maggior parte dei casi, simbolica (una semplice croce o, più tardi, un *signum tabellionis* più o meno complicato) e, meno spesso, verbale (*in nomine Domini, amen* ovvero *in nomine Iesu Christi*, o forme equivalenti).

Il *signum tabellionis* è ripetuto anche, e soprattutto, nella *subscriptio* o sottoscrizione notarile.

TESTO O *TENOR*

Il testo, o *tenor*, si distingue, come abbiamo visto, in tre parti:

- 1) dispositivo o *dispositio*;
- 2) formule finali, dette anche clausole finali;

- 3) apprezzazione o *adprecatio*, che non sempre compare nei documenti [espressa con una breve formula di commiato - *feliciter, amen* o soltanto *feliciter*].

DISPOSITIVO

Il dispositivo o *dispositio* è la parte centrale del documento, quella che enuncia il negozio giuridico. In esso sono menzionati tanto l'autore quanto il destinatario del documento stesso.

FORMULE FINALI O CLAUSOLE FINALI

Il notaio si preoccupa, soprattutto, della validità del documento da lui redatto. Egli cerca, perciò, di renderne impossibile l'invalidazione e la falsificazione, e per garantire l'esecuzione del negozio giuridico contenuto nel documento stesso, fa appello a particolari garanzie.

Ma il notaio si preoccupa anche della necessità di aggirare le difficoltà prodotte dalle medesime garanzie, le quali pongono troppe limitazioni al diritto e spesso intralciano la conclusione degli affari. Egli ricorre, perciò, ad altre formule, dette rinunzie, rinunzie, cioè, alle garanzie stesse.

Prima di esaminare le singole formule finali, garanzie e rinunzie, è necessario inquadrare il notariato nella società medievale del suo tempo.

La società medievale nel secolo XII e il diritto romano

Il documento medievale è nato dal connubio fra il diritto romano e quello germanico. (La redazione dello *instrumentum*, infatti, viene perfezionata durante il periodo della rinascita del diritto romano).

Nel secolo XII, a Bologna, fiorisce in pieno la rinascita del diritto romano con Irnerio, o Guarnerio, fondatore della scuola dei glossatori, o commentatori dei testi del diritto giustiniano.

A Genova, invece, centro di civiltà mercantile, si va instaurando una società fondata appunto su larghe basi mercantili.

È evidente, quindi, il contrasto fra le due società.

Il diritto romano giustiniano è il diritto di una società prevalentemente agraria, e perciò tendenzialmente statica.

Il diritto medievale, invece, è il diritto di una società fondata sul commercio, cioè impostata su un'economia dinamica.

Nel secolo XII, quindi, il diritto romano, rinascendo in una nuova società che non è più quella romana, non più agraria, si rivela inadeguato di fronte alle esigenze di una nuova società mercantile, che richiede un diritto di facile e rapida applicazione, libero da remore che ne ostacolano la vita.

Questo stato di cose induce i notai genovesi a creare strumenti giuridici tali che permettano di superare le remore poste dal diritto romano, e che si adattino meglio alla nuova mentalità di uno stato mercantile.

La base di ogni commercio è data dalla fiducia, quindi anche il nuovo diritto deve contribuire a stabilire rapporti di fiducia fra gli stipulatori in qualsiasi negozio giuridico.

Ecco, dunque, il nuovo duplice compito dei notai genovesi:

- 1) garantire l'esecuzione del negozio giuridico contenuto nell'atto notarile;
- 2) aggirare le difficoltà create dalle garanzie stesse, che ostacolano la libertà del commercio.


Il non facile problema è risolto, dai nostri notai, con una duplice soluzione, e cioè:

- 1) con un complesso di garanzie (pene o sanzioni, obbligazioni, cautele) che assicurino l'esecuzione del negozio giuridico;
- 2) con un complesso di rinunzie alle garanzie stesse.

GARANZIE

Le garanzie sono, dunque, i mezzi usati dai notai per garantire l'esecuzione del negozio giuridico contenuto nel documento notarile, e si distinguono in tre grandi gruppi:

- 1) pene o sanzioni;
- 2) obbligazioni;
- 3) cautele.



difesa dei minori (1)

- lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium* (1)
- beneficium restitutionis in integrum* (2)
- beneficium minoris aetatis, vel beneficium senatusconsulti Macedoniani* (3)

difesa delle donne (2)

- beneficium restitutionis in integrum* (1)
- lex Iulia de fundo dotali* (2)
- beneficium senatusconsulti Velleiani* (3)
- authentica "Si qua mulier"* (4)
- ius hypothecarum in bonis viri* (5)

difesa dei fideiussori (3)

- beneficium restitutionis in integrum* (1)
- ius quo se tuetur qui pro minore fideiubet, vel beneficium senatusconsulti Macedoniani* (2)
- epistula divi Hadriani, vel beneficium divisionis* (3)
- beneficium de duobus reis vel de pluribus reis debendi* (4)
- ius solidi, vel ius soliditatis* (5)
- beneficium cedendarum actionum* (6)
- ius de principali prius conveniendo, vel nova constitutio de fideiussoribus, vel beneficium excussionis, vel beneficium ordinis* (7)
- beneficium "Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur"* (8)
- ius indemnitatis* (9)
- capitulum "Nulli sacerdotum liceat fideiussorem esse"* (10)
- laus quae tuetur Iannenses qui pro foricis se debitores constituunt* (11)
- capitulum "Iurisperiti, causidici et notarii non possint fideiubere"* (12)

in difesa di categorie
diverse (4)

beneficium restitutionis in integrum, vel beneficium clausolae generalis, vel "Quibus ex causis, maiores in integrum restituantur" (1)
beneficium inventarii (2)
beneficium conditionis incertum (3)
lex "De his controversiis", vel pactum transactionis, vel lex "De his" de transactionibus (4)
beneficium abstinendi (5)
beneficium separationis (6)
beneficium "Ne ob aes alienum liber homo obligetur" (7)
ius hypothecarum in bonis debitoris (8)
beneficium "Ne quis amplius quam facere possit condemnetur" vel "Ad impossibilia nemo tenetur", vel beneficium competentiae (9)
beneficium cessionis bonorum (10)
lex "De pactis pignorum" (11)
beneficium purgandae morae (12)
beneficium capituli "Odoardus" de solutionibus, vel beneficium pro personis ecclesiasticis (13)
privilegium Crucis, vel privilegium crucisignatorum et crucisignandorum (14)
ius solidi, vel ius soliditatis (15)
beneficium facti alieni promissi (16)
beneficium conditionis indebiti (17)
beneficium conditionis sine causa, vel beneficium ex iniusta causa (18)
beneficium ob causam datorum (19)
beneficium ex turpi causa (20)
beneficium conditionis impossibilis (21)
beneficium de rescindenda venditione (22)
beneficium conditionis redhibitoriae (23)
beneficium actionis "Quanti minoris" (24)
beneficium erroris calculi (25)
beneficium recursus ad arbitrium boni viri (26)
beneficium de revocandis donationibus (27)
privilegium fori (28)
lex "Ubi acceptum" de iudiciis (29)
lex "Si convenerit" de iurisdictione omnium iudicium (30)
ius appellationis (31)
beneficium "Ne quis vocetur in diebus feriatis" (32)
beneficium actionis in factum (33)
lex "Apertissimi iuris" de iudiciis (34)

eccezioni
procedurali (5)

doli (1)
mali (2)
metu (3)
vi (4)
conditionis sine causa (5)
conditionis non factae causae (6)
conditionis ex iniusta causa (7)
conditionis turpis causae (8)
conditionis impossibilis (9)
conditionis indebiti (10)
actionis in factum (11)
non numeratae pecuniae (12)
non habitae et non receptae pecuniae (13)
non redditae pecuniae (14)
non solutae pecuniae (15)
non traditae pecuniae (16)
non debitae pecuniae (17)
non habitae et non receptae accomendationis (18)
non habiti et non recepti et non numerati, non soluti et dati pretii (19)
non numeratae et non solutae dotis (20)
solutionis et satisfactionis non factae (21)
facti alieni promissi (22)
dupli deceptionis et ultra duplum (23)
non acceptae rei (24)
non habitae et non receptae rei (25)
non numeratae et non solutae rei (26)
non mensuratae rei (pannis, frumenti, etc.) (27)
rei non gestae (28)
mercis non traditae (29)
non traditi animalis (equi, muli, bovis, vaccae, etc.) (30) ¹⁷

1. Pene e sanzioni

Per garantire l'esecuzione di un negozio giuridico si minacciano pene o sanzioni alla parte inadempiente.

Le pene minacciate sono, in prevalenza, pecuniarie. Le più comuni sono:

¹⁷ Non tutti i punti dello schema vengono illustrati durante il *Corso*.

1.1 *Poena dupli*

La pena del doppio, o *poena dupli*, è la sanzione più diffusa nei secoli XII, XIII e XIV, e si trova spesso menzionata nei documenti notarili di quei tempi. Consiste nel costringere la parte inadempiente a pagare, alla parte avversaria, il doppio del valore della somma dovutale. Viene espressa in varie formule, di cui diamo l'esemplificazione:

sub poena dupli de quanto fuerit contrafactum, cum omnibus dampnis et expensis (nel caso in cui l'ammontare del debito sia noto)

sub poena dupli ex nunc taxata et arbitrata (nel caso in cui la pena sia stata fissata in precedenza, sebbene l'esatto ammontare del debito non sia noto)

sub poena dupli, et cetera (espressione mutila, spesso usata dai notai).

Il concetto di queste formule deriva dal diritto romano, mentre il testo delle formule stesse è medievale.

Nella pena del doppio il diritto romano comprende tutto ciò ch'è stato oggetto di negozio giuridico, mentre il diritto medievale ne considera soltanto una parte, allo scopo di rendere più rapido e facile la conclusione degli affari.

1.2 *Poena boni auri*

La multa in moneta sonante, o *poena boni auri*, è la pena più antica. Consiste nel costringere la parte inadempiente a pagare, alla parte avversaria, una multa in moneta sonante, che non è fissa, ma viene stabilita di volta in volta.

Nei documenti notarili la *poena boni auri* si trova meno spesso che la *poena dupli*; essa compare soprattutto nei documenti medievali più antichi, nel periodo fra il secolo IX e il secolo XI incluso.

Esemplificazione – Si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi Iermanis et Beatrice quod apsimus, aut ullus de eredibus ac proeredibus nostris, seu quislibet opoxita persona, contra ac cartam auferisionis ire quandoque tentaverimus, aut eam per covis inienium infraniere quexierimus, tunc inferamus ad illam partem contra quem exinde litem intullerimus multa quod est pena auri optimi uncias viginti, arienti ponderas quadraginta [...] Anno ab incarnationis Domini [...] MLXV¹⁸.

¹⁸ ASGe, *Archivio Segreto*, b. 1525, doc. 30: cfr. *San Siro*, doc. 50 (29 agosto 1065), pp. 85-87: 86.

2. Obbligazioni

Per garantire l'esecuzione di un negozio giuridico, entrambi i contraenti si obbligano a fare qualche cosa nel caso di inadempienza ai propri doveri.

Le obbligazioni differiscono dalle pene o sanzioni perché le pene si riferiscono ad un valore astratto, espresso in moneta, mentre le obbligazioni si riferiscono a cose concrete, oggetti di negozio giuridico.

In altri termini: le pene non si riferiscono a determinate cose specificamente ma soltanto al denaro, invece le obbligazioni non si riferiscono al denaro ma a determinate cose, beni mobili ed immobili.

Le obbligazioni traggono la propria origine da istituti del diritto romano e sono di due tipi:

2.1 *Hypotheca*

L'ipoteca o *hypotheca*, in uso nel Medioevo, è diversa dall'ipoteca in uso nell'età odierna.

Oggi l'ipoteca viene determinata, costituita pubblicamente ed iscritta in un pubblico registro. È un'obbligazione accesa sopra un bene immobile (terreno, casa, etc.) ben determinato.

Nel Medioevo, invece, l'ipoteca è indeterminata e non è costituita pubblicamente, non viene iscritta in alcun pubblico registro. Ha quindi un carattere privato. È un'obbligazione accesa genericamente sopra dei beni immobili (terreni, fabbricati, etc.), ma non determinati.

La *hypotheca* nel Medioevo viene garantita indeterminatamente: *de bonis meis*, intendendo non solo quei beni immobili che già sono in possesso del presente, ma anche quelli di cui egli potrebbe entrare in possesso in avvenire.

Le formule dell'ipoteca s'incontrano sovente nei documenti notarili medievali.

Esemplificazione – Sub hypotheca et obligatione bonorum meorum, habiturum et habendorum, successorum et habentium causam a me [...]

In altri termini, il garante accende un'obbligazione sopra i propri beni presenti e futuri, impegnandosi per sé e per i propri successori e perfino per i propri soci e per gli aventi causa.

2.2 *Pignus*

Il pegno, o *pignus*, è una forma di obbligazione in uso nel Medioevo ed esistente anche attualmente [cfr. 3.3.4.11].

Oggi, però, il pegno consiste nella consegna di un bene mobile (per esempio: un gioiello, un pezzo d'argenteria, un oggetto di valore), a garanzia dell'esecuzione di un negozio giuridico (per esempio: a garanzia della restituzione di una somma di denaro ricevuta in prestito, o a garanzia di un promesso ma non effettuato pagamento).

Nel Medioevo, invece, il pegno o *pignus* non viene consegnato al creditore, ma resta presso la persona che riceve il prestito.

Nei documenti notarili medievali, qualche volta, non si riesce a distinguere l'ipoteca del pegno, perché non sempre il pegno ha, come oggetto, cose mobili, ma talvolta, assai probabilmente, beni immobili.

Anche il pegno ha le sue formule caratteristiche, di cui diamo alcuni esempi:

et inde omnia bona mea, habita et habenda, pignori obligo

omnia bona sua, habita et habenda, ei pignori obligat tali pacto quod, poena commissa, sua auctoritate et sine magistratu intret in possessionem

3. Cautele

Per garantire l'esecuzione di un negozio giuridico, spesso i contraenti medievali ricorrono a certi mezzi che si possono chiamare cautele, mezzi che servono a tutelare il buon diritto dell'interessato, da eventuali danni che gli potrebbero derivare dalla mala fede altrui.

Vi sono diversi tipi di cautele:

3.1 *Fideiussio*

La fideiussione, o *fideiussio*, è la principale delle cautele medievali, sopravvissuta fino ai nostri giorni.

È una garanzia fatta da una persona, o *fideiussor*, ovvero da più persone, o *fideiussores*, per un'altra persona che ha contratto un negozio giuridico, e per la quale il fideiussore o i fideiussori suddetti sono chiamati a garantire l'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti.

La fideiussione può essere di due tipi:

3.1.1 *fideiussione singola*

Si ha la fideiussione singola quando un solo fideiussore garantisce per un'altra persona, impegnandosi a soddisfare agli obblighi da questa assunti qualora essa non possa tener fede ai propri impegni.

Ne diamo alcuni esempi:

et pro ea intercedit et fideiubet [...] eius frater presens [...] et qui se principalem et expromissorem debitorem constituit

se in predictis omnibus [...] principalem constituit debitorem, et de evictione dicte rei et de predictis omnibus et singulis eidem extitit fideiussor

3.1.2 *fideiussione in gruppo*

Si ha la fideiussione in gruppo quando più fideiussori garantiscono per un'altra persona, impegnandosi a soddisfare agli obblighi da questa assunti qualora essa non sia in grado di farlo con mezzi propri.

La fideiussione fatta da più persone, e detta « in gruppo » può essere di due tipi diversi:

3.1.2.1 *fideiussione in proprio*

Si ha la fideiussione in proprio, o *fideiussio in proprium*, quando ciascun fideiussore garantisce da solo il pagamento dell'intero debito contratto da un'altra persona, o di una parte del debito stesso, senza concorso degli altri fideiussori.

Nel caso d'inadempienza da parte del contraente l'ammontare del debito garantito *in proprium* viene pagato per intero da uno solo dei fideiussori, qualora ne sia garante per intero; ovvero, l'ammontare del debito stesso viene pagato da uno dei fideiussori ma soltanto in parte, limitatamente alla quota per la quale egli si sia dichiarato garante.

Esemplificazione – quisque nostrum de predictis omnibus se obligat et fideiubet

3.1.2.2 *fideiussione in solido*

Si ha la fideiussione in solido, o *fideiussio in solidum*, quando tutti i fideiussori garantiscono insieme e contemporaneamente il pagamento del debito contratto da un'altra persona, in modo che ciascuno di essi risponda anche degli obblighi assunti dagli altri fideiussori.

Nel caso d'inadempienza da parte del contraente, l'ammontare del debito garantito *in solidum*, cioè per intero, viene pagato interamente da uno solo dei fideiussori, scelto a tal fine dal creditore, e senza concorso degli altri fideiussori, a meno che il prescelto non chieda ed ottenga l'applicazione del *beneficium divisionis* [3.3.3.3], che gli consenta di pagare soltanto la propria quota.

Esemplificazione – *quisque nostrum in solidum de predictis omnibus se obligat et fideiubet*

3.2 *Stipulatio, acceptilatio, stipulatio Aquiliana vel pactum transactionis*

Come abbiamo già detto [§ 2], sul finire della Repubblica la *sponsio* si era trasformata in *stipulatio*, che fu poi largamente usata nel territorio di diritto romano, come forma contrattuale.

La *stipulatio*, o stipulazione *verbis solemnibus deducta, vel praemissa*, veniva usata per contrarre un'obbligazione, ed in origine era un contratto verbale, stipulato oralmente e consistente in una *interrogatio* fatta dal creditore e in una *responsio* data dal debitore, entrambe espresse in formule fisse e solenni ritenute indispensabili alla esecuzione del negozio giuridico.

Infatti la *stipulatio* perdeva inesorabilmente ogni valore se una di tali formule (che variavano da negozio a negozio, e talora anche da luogo a luogo) veniva mutata, ovvero omessa per dimenticanza o per qualsiasi altro motivo.

Dari spondes?	- Spondeo!
Dabis?	- Dabo!
Promittis?	- Promitto!
Fidepromittis?	- Fidepromitto!
Fideiubes?	- Fideiubeo!
Facies?	- Faciam!

La *stipulatio*, in origine espressa oralmente, in forma solenne, e accessibile soltanto ai Romani (*ius Quiritum*), in un secondo tempo fu redatta in parte, limitatamente alla *responsio*, per iscritto, fu diffusa nelle terre dell'Impero e divenne più agile, accessibile anche agli altri popoli soggetti al dominio di Roma (*ius gentium*), ed infine, nell'età post-classica, si trasformò in documento scritto per intero, perdendo la primitiva forma solenne e fondendosi col *pactum*.

Mentre la *stipulatio* era usata per contrarre un'obbligazione, la *acceptilatio* veniva invece usata per sciogliere un'obbligazione precedentemente contratta mediante stipulazione.

La *acceptilatio*, o accettilazione, era nell'età romana classica un atto solenne di remissione del debito, rappresentando un pagamento immaginario, una *imaginaria solutio*.

Come già la *stipulatio*, anche la *acceptilatio* consisteva in una *interrogatio* ed in una *responsio*, ma con le parti invertite.

Questa volta, infatti, era il debitore che interrogava il creditore, dicendogli se ritenesse d'aver ricevuto ciò che gli era stato promesso, ovvero se si ritenesse soddisfatto dell'oggetto dell'obbligazione (denaro, merce, opere, servizi, etc.), e il creditore rispondeva affermativamente.

Anche la *acceptilatio* aveva le sue formule:

Quod ergo tibi promisi, habesne acceptum? - Habeo!

Sestertios quos tibi sponondi, acceptos habes? - Habeo!

Mentre in origine l'accettilazione fu usata soltanto per estinguere obbligazioni contratte mediante stipulazione verbale, col tempo essa cominciò ad essere usata per estinguere qualsiasi altro tipo di obbligazione, anche se contratta in forma diversa dalla classica *stipulatio* vera e propria.

Bastava compiere una *novatio*, e cioè bastava rinnovare un'obbligazione, od anche un gruppo di obbligazioni precedentemente contratte, in un'unica nuova *stipulatio* espressa oralmente, perché quest'ultima potesse essere estinta *ipso iure* mediante una *acceptilatio*.

Gallo Aquilio, giureconsulto romano vissuto durante gli ultimi decenni della Repubblica, contemporaneo ed amico di Cicerone, ideò una formula generale e ben definita per rinnovare ed estinguere quindi, mediante l'accettilazione, ogni specie di obbligazione.

Egli escogitò l'espedito di considerare tutte le obbligazioni, precedentemente contratte, comprese in un'unica nuova *stipulatio verbis solemnibus deducta* (dal nome di lui detta, appunto, *stipulatio Aquiliana*, ovvero anche *pactum transactionis*), e di estinguerle quindi, in blocco, mediante una corrispondente *acceptilatio*.

Nei documenti medievali la *stipulatio Aquiliana*, sempre abbinata alla *acceptilatio*, si ritrova usata come cautela. Infatti il debitore, nell'atto di saldare i propri debiti, per mettersi al sicuro dal danno che gli potrebbe derivare dall'aver egli eventualmente dimenticato di menzionare uno o più obblighi precedentemente contratti, li comprende tutti in una nuova stipulazione (*stipulatio Aquiliana*) e ne viene sciolto e liberato espressamente dal proprio creditore, per mezzo della relativa accettilazione o remissione degli obblighi stessi (*acceptilatio*).

Ne diamo alcuni esempi:

Ego Nicolaus de Flisco [...] confiteor tibi Franceschino de Vedereto [...] me a te habuisse et recepisce illas libras noningentas Ianuinorum [...] abrenuntians exceptioni non habite et non recepte pecunie et omni exceptioni, promittens tibi [...] quod per me, nec per heredes meos, nec per aliquam aliam personam [...] pro dicto debito non fuerit requisicio facta, nec molestia, nec questio in iudicio vel extra, nec coram aliquo magistratu de iure nec de facto, ymo inde te et bona tua et predictorum sociorum tuorum, quantum de predictis libero et absolvo per acceptilationem, in Aquilianam stipulationem verbis deductam, et predicta promitto tibi [...] attendere, complere et observare, at contra non venire, sub pena dupli de quanto et quociens contrafactum fuerit, rato manente pacto et obligatione bonorum meorum¹⁹.

[...] absolvit et penitus liberavit dictum Titium ab actione tutele [...] et promissit quod non aget vel excipiet contra dictum Titium ratione doli vel fraudis vel culpe late levis vel levissime nec ullam de predictis ab eo amplius exigit rationem reducendo predicta omnia in Aquilianam stipulationem et eundem in continenti de his per acceptilationem sollempniter liberando, [...] ²⁰.

¹⁹ ASGe, *Notai antichi*, cart. 53, c. 72r: atti di Rolandino di San Donato, notaio genovese attestato fra il 1267 e il 1278.

²⁰ SALATIELE, lib. IV, *instrumentum liberationis administrationis tutorie seu curatorie*: pp. 303-304.

3.3 *Beneficia et exceptiones*

Prima di esaminare questo complesso gruppo di cautele, è bene tornare a considerare la società medievale italiana nel secolo XII, secolo in cui fiorisce la rinascita del diritto romano [cfr. § 5.2]

Nel mondo romano ogni diritto (per esempio: quello di proprietà) era difeso da una *actio* (azione di protezione).

Ma ad ogni *actio* corrispondeva una *exceptio* (eccezione, da *excipere*) che poteva avversarla.

Actio est ius perseguendi in Iudicio, quod nobis debetur.

Exceptio quae competit reo est actionis, vel intentionis actoris exclusio²¹.

Il cittadino romano che si riteneva leso in uno dei suoi diritti, apriva una *actio* e denunciava la parte avversaria. Per esempio: un creditore denunciava un suo debitore insolvente.

Chiamato dal giudice, l'accusato giustificava il proprio comportamento (per esempio: il mancato pagamento del debito) e compiva, in tal modo, una *exceptio*. Se invece il debitore convenuto pagava subito il proprio debito, non compiva una *exceptio*, ma una *solutio*, ossia soluzione o pagamento.

Il diritto romano, allo scopo di difendere certe categorie di persone incapaci o per età, o per inesperienza, o comunque indifese, che potevano essere chiamate ingiustamente con la *actio* in giudizio, a rispondere indebitamente di quanto in realtà non dovevano, provvedeva a proteggerle mediante determinati *beneficia et exceptiones*.

Il *beneficium* era il godimento di un determinato stato giuridico, sia nel caso di un giudizio, sia in qualunque altro caso, e veniva fatto valere giuridicamente mediante una *exceptio*.

La *exceptio*, invece, era una cautela di carattere procedurale e presupponeva una *actio*, cioè una convocazione in giudizio avvenuta in precedenza.

Il documento medievale, com'è noto, nasce dal connubio fra il diritto romano e il diritto germanico e reca l'impronta d'entrambi. Esso accoglie, quindi, sia pur con le debite riserve, le cautele dei *beneficia* e delle *exceptiones* istituite nell'età romana.

²¹ VICETO, pp. 264 e 267.

Dobbiamo tener presente, però, che i benefici e le eccezioni procedurali, che nella età romana venivano usati essenzialmente come cautele allo scopo di difendere talune categorie di persone dalla malafede altrui, nel Medioevo, invece, compaiono nei documenti privati menzionati non già come cautele (poiché come tali potrebbero costituire una remora non indifferente alla rapida conclusione degli affari), ma per lo più come rinunzie alle cautele stesse.

Per questo motivo non diamo alcuna esemplificazione di *beneficia et exceptiones* in questa parte del nostro *Corso*, rinviandola alla parte successiva di esso, relativa alle *renuntiationes*.

Beneficia

Nell'età romana, dunque, erano chiamati *beneficia* quei vantaggi di cui potevano godere tutti coloro i quali si trovavano in una determinata situazione giuridica. In tal caso il termine *beneficium* aveva lo stesso valore di *ius*.

Molti erano i benefici di cui godevano talune categorie di persone. Possiamo distinguerli in quattro gruppi:

3.3.1 benefici in difesa dei minori

L'età ha sempre avuto una notevole importanza, nel diritto, specialmente a motivo della capacità d'agire riconosciuta soltanto ai maggiorenni.

Nel diritto romano, fin dai tempi più remoti, i minorenni erano posti sotto tutela regolata, in origine, dalle leggi delle XII Tavole e, successivamente, da diverse altre disposizioni.

Altre leggi tutelavano gl'interessi dei minorenni i quali, a motivo della leggerezza e della inesperienza proprie della giovane età, potevano essere facile preda di profittatori disonesti e privi di scrupoli.

Esaminiamo, ora, alcune delle più importanti istituzioni del diritto romano in difesa dei minori:

3.3.1.1 lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium

L'antico plebiscito noto, nel mondo romano, come *lex Plaetoria* ovvero anche come *lex Laetoria de circumscriptione adulescentium*, dal nome del tribuno Marco Pletorio o Letorio Planciano (contemporaneo del commediografo Plauto) che lo emanò fra il 200 e il 191 a.C., proteggeva gl'interessi di quei minorenni i quali, avendo ormai oltrepassato i quattordici anni di età

ed essendo perciò usciti di tutela, tuttavia non avevano ancora raggiunto l'età perfetta di venticinque anni.

Tale legge puniva con una grave pena pecuniaria e con l'infamia chiunque avesse raggirato e dolosamente indotto a stipulare contratti svantaggiosi un minore che il quale, però, poteva fruire di una *exceptio legis Plaetoriae* e, se danneggiato nel patrimonio, chiedere la *in integrum restitutio propter aetatem* di quanto gli era stato indebitamente sottratto.

La Legge Pletoria puniva gli autori dei raggiri, ma non proibiva ai minorenni stessi di trattare e di concludere affari. Infatti quei minori che intendevano concludere qualche affare potevano chiedere l'intervento e l'assistenza di un *curator*, il quale veniva nominato dal pretore ed aveva il compito di tutelare gli interessi dei giovani fra il 15° e il 25° anno di età.

Il curatore non è da confondersi col tutore, il quale aveva cura dei fanciulli soltanto fino al compimento del loro 14° anno di età.

La *lex Plaetoria*, nata nell'età romana, non si trova di solito menzionata frequentemente nei documenti notarili medievali.

3.3.1.2 *beneficium restitutionis in integrum*

Questo antico beneficio, forse di poco posteriore alla *lex Plaetoria*, o forse contemporaneo ad essa, era chiamato, nell'età romana, *in integrum restitutio propter aetatem*.

Era una forma di protezione accordata dal pretore in origine, probabilmente, soltanto ai minorenni vittime della malafede altrui, ed in seguito esteso, per analogia, ad altre categorie di persone incapaci o comunque bisognose di protezione: alle donne, in determinati casi anche ai fideiussori, agli eredi defraudati, a chiunque fosse stato danneggiato negli interessi a motivo della propria assenza in giudizio, ovvero della violenza subita, dei raggiri, o di semplice errore.

Consisteva in un completo risarcimento dei danni sofferti. Nella sua tipica applicazione la *in integrum restitutio* era, nel diritto romano, un provvedimento del magistrato col quale veniva annullato un effetto giuridico verificatosi a danno di una persona, reintegrando lo stato di diritto anteriore al suo verificarsi.

Era un rimedio straordinario che mirava ad eliminare in casi singoli, in considerazione di particolari ragioni, un'iniquità dell'applicazione rigorosa dei principi del diritto.

Nel Medioevo il *beneficium restitutionis in integrum* si trova spesso menzionato nei documenti notarili, soprattutto in quelli riguardanti i minorenni.

3.3.1.3 *beneficium minoris aetatis,* *vel beneficium senatusconsulti Macedoniani*

Il *beneficium minoris aetatis* fu riconosciuto, nell'anno 47 durante l'impero di Claudio, dal *senatusconsultum Macedonianum* e rinnovato più tardi, durante l'impero di Vespasiano (69-79).

Il senatoconsulto Macedoniano fu così chiamato non già dal nome di un giureconsulto, ma da quello del protagonista di un fatto di cronaca che lo originò.

Un giovane romano di nome Macedone, *filiusfamilias* dissoluto, dissipatore e carico di debiti, aveva ucciso il proprio padre per entrare in possesso dell'eredità paterna e poter così soddisfare i creditori dai quali era continuamente molestato. Scoperto e condannato, tentò di giustificarsi dicendosi vittima dello strozzinaggio allora dilagante in Roma.

Il clamoroso caso di Macedone indusse il Senato a votare il senatoconsulto detto, appunto, Macedoniano, allo scopo di frenare lo strozzinaggio che faceva leva sulla inesperienza e sulla dissolutezza dei giovani.

In virtù di tale beneficio i minorenni, cioè coloro i quali non avevano ancora raggiunto l'età perfetta di venticinque anni, non potevano fare mutui senza il consenso del proprio padre ovvero del tutore.

Se prendevano del denaro in prestito senza la debita autorizzazione del *paterfamilias*, lo prendevano totalmente a rischio del creditore e non erano soggetti ad azione legale, nemmeno dopo che fossero diventati *sui iuris*. Se venivano chiamati in giudizio come insolventi, godevano di una *exceptio*.

Il *beneficium minoris aetatis*, detto anche semplicemente *senatusconsultum Macedonianum*, nato nell'età romana, ebbe molta importanza anche nel Medioevo²².

Esso si trova assai spesso menzionato nei documenti notarili medievali relativi ai minorenni.

²² Dig., lib. XIV, tit. VI,1: Ulpianus *de senatus consulto Macedoniano*; Cod., lib. IV, tit. XXVIII,7: Iustinianus *ad senatus consultum Macedonianum* [a. 530].

3.3.2 *benefici in difesa delle donne*

Nell'ordinamento romano più antico, prettamente patriarcale, imperniato sulla *potestas* del *paterfamilias*, le donne si trovavano in uno stato di netta inferiorità rispetto agli uomini.

Esse erano escluse da qualsiasi partecipazione alla *res publica* ed alle funzioni considerate di carattere pubblico, non potevano porsi a capo di una famiglia né esercitare la tutela, la curatela o l'adozione, non potevano nemmeno trattare né concludere affari. Dovevano vivere sempre soggette al padre se nubili, al marito se coniugate, al tutore se divenute *sui iuris*, qualsiasi fosse la loro età.

Ma più tardi, durante i secoli dell'Impero, la situazione della donna romana subì profondi mutamenti.

La legislazione dell'età imperiale, da Augusto a Giustiniano, tendeva ad equiparare i diritti delle donne a quelli degli uomini nei rapporti patrimoniali e, nel contempo, a proteggere la donna dagli eventuali danni che le potevano derivare dalla propria inesperienza negli affari, nonché dall'egoismo altrui.

Talune provvidenze a favore dei minorenni furono estese anche alle donne, come, ad esempio, la *in integrum restitutio*.

Anche le donne, soprattutto per opera di Giustiniano (527-565), poterono godere di particolari benefici che ne tutelavano la dote e gli altri beni patrimoniali.

Esaminiamo, ora, alcune delle più importanti istituzioni del diritto romano in difesa delle donne:

3.3.2.1 *beneficium restitutionis in integrum*

Questo beneficio, uno dei più antichi del Diritto Romano, di cui abbiamo già parlato a proposito della difesa dei minorenni [3.3.1.2], fu esteso anche alle donne allo scopo di reintegrarle nei loro diritti e risarcirle pienamente dei danni eventualmente subiti in seguito a garanzie dalle stesse incautamente fatte per altri, o in seguito ad alienazione dei loro beni dotali.

Il *beneficium restitutionis in integrum*, risalente al II secolo a.C., nel Medioevo si trova spesso menzionato nei documenti notarili di cui sono autrici le donne.

3.3.2.2 *lex Iulia de fundo dotali*

In questo modo era comunemente indicato un capitolo della famosa *lex Iulia de adulteriis* emanata nel 18 a.C. da Ottaviano Augusto e chiamata *Iulia*, secondo alcuni, dal nome di Giulia di lui sorella e, secondo altri, dal nome della *gens Iulia* cui l'Imperatore stesso apparteneva.

In virtù della *lex Iulia de fundo dotali* il marito non poteva alienare, né ipotecare i beni immobili dotali della moglie, senza il consenso di lei.

Più tardi, probabilmente nel 530, Giustiniano perfezionò tale imposizione proibendo l'alienazione dei beni dotali della moglie, nonché l'accensione d'ipoteca su di essi, anche nell'eventualità del consenso della moglie²³.

La *lex Iulia de fundo dotali*, emanata da Augusto e perfezionata da Giustiniano, si trova assai spesso menzionata nei documenti notarili medievali, insieme con altri *beneficia* in difesa delle donne.

3.3.2.3 *beneficium senatusconsulti Velleiani*

Il beneficio del senatoconsulto Velleiano fu così chiamato dal nome del giureconsulto romano Giunio Velleio, console durante l'impero di Claudio, il quale aveva fatto approvare tale provvedimento dal Senato, nell'anno 46, allo scopo di proteggere la donna, inesperta negli affari, dalla mala fede altrui.

In virtù di esso la donna che non avesse ancora raggiunto i venticinque anni di età non poteva *fideiubere*, cioè garantire per altri.

Qualora una donna, indotta a fare una fideiussione, fosse stata danneggiata nel patrimonio, poteva chiedere, invocando l'omonimo beneficio, la *integrum restitutio*²⁴.

Il *beneficium senatusconsulti Velleiani*, risalente all'età di Claudio, si trova assai spesso menzionato nei documenti notarili medievali.

3.3.2.4 *authentica "Si qua mulier"*

È una delle *Novellae* di Giustiniano, contenute nella raccolta detta *Authenticum*, ovvero *Versio Vulgata*, e per questo motivo chiamate *authenticae*.

²³ *Dig.*, lib. XXIII, tit. V,4: *Gaius de fundo dotali*; *Inst.*, lib. II, tit. VIII: *quibus alienare licet vel non*.

²⁴ *Dig.*, lib. XVI, tit. I,2: *Ulpianus ad senatus consultum Velleianum*; *Cod.*, lib. IV, tit. XXIX: *ad senatus consultum Velleianum*.

La *authentica* “*Si qua mulier*” deve la propria denominazione alle prime parole con le quali appunto ha inizio il testo di essa. In virtù di tale disposizione, se una donna interveniva in un contratto a favore del marito, garantendo con i propri beni i beni di lui, tale garanzia non era considerata valida, a meno che non si potesse dimostrare che era volta a vantaggio della donna stessa²⁵.

La *authentica* “*Si qua mulier*”, emanata da Giustiniano, si trova menzionata nei documenti notarili medievali un po’ meno spesso dei due *beneficia* precedentemente esposti.

3.3.2.5 *ius hypothecarum in bonis viri*

Negli anni più remoti dell’età romana i beni dotali della moglie divenivano proprietà del marito, il quale poteva alienarli o ipotecarli, a piacer suo. Col passare dei secoli e col migliorare della posizione sociale della donna, i diritti del marito sui beni dotali della moglie divennero sempre meno consistenti, fino a diventare soltanto nominali.

L’uomo ebbe il dovere di restituire la dote della moglie nel caso di scioglimento del matrimonio, ed infine di garantire tale restituzione con i propri beni.

Lo *ius hypothecarum* è appunto una disposizione, emanata da Giustiniano nell’anno 530 e successivamente perfezionata nel 531, che riconosceva alla donna il diritto di ottenere la restituzione dei beni dotali, diritto garantito con un’ipoteca legale accesa sui beni del marito e considerata privilegiata rispetto a tutte le altre ipoteche, comprese quelle anteriori al matrimonio²⁶.

Molte sono le disposizioni emanate da Giustiniano in difesa delle donne. È interessante rileggere, in proposito, il seguente brano del *Codice*:

Adsuidis aditionibus mulierum inquietati sumus, [...]. quis enim earum non miseretur propter obsequia, quae maritis praestant, propter partus periculum et ipsam liberorum creationem, pro qua multa nostris legibus inventa sunt privilegia?²⁷

²⁵ *Nov.*, const. CXXXIV, cap. VIII: *de vicariis et mulieribus adulteris* [a. 556].

²⁶ *Cod.*, lib. V, tit. XIII,1 § 15: *Iustinianus de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita* [a. 530]; lib. VIII, tit. XVII (XVIII),12: *Iustinianus, qui potiores in pignore habeantur* [a. 531]; *Nov.*, const. XCVII, cap. III: *de aequalitate dotis et ante nuptias donationis* [a. 539].

²⁷ *Cod.*, lib. VIII, tit. XVII (XVIII),12: *Iustinianus, qui potiores in pignore habeantur* [a. 531].

Lo *ius hypothecarum*, concesso da Giustiniano in seguito ed a perfezionamento della *lex Iulia de fundo dotali* [3.3.2.2], si trova assai spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi riguardanti le donne.

3.3.3 *benefici in difesa dei fideiussori*

Posteriore all'antica *sponsio* ed alla successiva *fidepromissio*, probabilmente verso la fine della Repubblica romana, nasceva una nuova forma di garanzia, detta *fideiussio*, la quale finì con l'assorbire le due istituzioni precedenti sostituendosi ad esse.

Molto diffusa nell'età classica, la fideiussione fu infine perfezionata dalla legislazione giustiniana.

Fin dagli anni più remoti il diritto romano aveva provveduto più volte, e con leggi diverse, a difendere coloro i quali – detti *sponsores* e *fidepromissores* prima, *fideiussores* poi – garantivano per altre persone; ma furono gli imperatori Adriano (117-138) e soprattutto Giustiniano (527-565) che completarono e perfezionarono tali provvedimenti difendendo i fideiussori sia nei confronti dei creditori, sia nei confronti dei debitori principali.

Esaminiamo, ora, le più importanti istituzioni del diritto romano classico e post-classico, nonché del diritto medievale, in difesa dei fideiussori:

3.3.3.1 *beneficium restitutionis in integrum*

Questo beneficio d'antica data, di cui abbiamo già ripetutamente parlato a proposito della difesa dei minorenni [3.3.1.2] e delle donne [3.3.2.1], fu esteso, in determinati casi, anche ai fideiussori allo scopo di risarcirli dei danni eventualmente subiti qualora, in seguito a garanzie fatte per altre persone, avessero dovuto pagare di propria borsa i debiti contratti dalle medesime.

Per ottenere la *restitutio in integrum* il fideiussore poteva ricorrere alla *epistula divi Hadriani*, detta anche *beneficium divisionis* [3.3.3.3], nonché al *beneficium de duobus reis, vel de pluribus reis debendi* [3.3.3.4], allo scopo di rivalersi sui confideiussori, ovvero allo *ius de principali prius conveniendo* [3.3.3.7], allo scopo di rivalersi sul debitore principale.

Allo scopo di rivalersi tanto sui confideiussori quanto sul debitore principale egli poteva ricorrere, in determinati casi, anche al *beneficium cendarum actionum* [3.3.3.6].

Il *beneficium restitutionis in integrum*, istituito nell'età romana classica ed in seguito confermato ed applicato da diversi Imperatori romani, anche da Giustiniano (nel 531), si trova menzionato nel Medioevo, limitatamente a taluni casi, nei documenti notarili riguardanti i fideiussori.

3.3.3.2 *ius quo se tuetur qui pro minore fideiubet*

Lo *ius* indicato in tal modo dai notai genovesi del XII secolo non è altro che il *beneficium minoris aetatis*, detto anche *senatusconsultum Macedonianum* [3.3.1.3], concesso ai minorenni nell'anno 47 durante l'impero di Claudio, confermato più tardi durante l'impero di Vespasiano (69-79) ed infine esteso anche ai fideiussori, qualora avessero garantito per i giovani in età inferiore ai venticinque anni.

In virtù di esso la fideiussione prestata per un minore che avesse contratto un debito senza il consenso del *paterfamilias* non era considerata valida, onde il fideiussore non era tenuto a saldare il debito garantito.

Già nell'età romana, all'inizio del III secolo, un grande giureconsulto, Ulpiano, esponeva ed illustrava tale *beneficium*²⁸.

A Genova tale beneficio era assai diffuso e si trova più volte menzionato nel cartolare del notaio genovese Giovanni Scriba²⁹.

Nel secolo XVII il medesimo beneficio era ancora in uso nella nostra città, come attesta il notaio genovese Carlo Mercante:

Beneficium Senatus Consultu Macedoniani, competit filijs familias, hæredibus, fideiussoribus, & parentibus eorum qui pecuniam mutuo accipiunt inuitis partibus vel inscijs [...] ³⁰.

Un altro notaio genovese, invece, Giovanni Stefano Viceto, contemporaneo di Carlo Mercante, non menziona affatto i fideiussori come beneficiari del senatoconsulto Macedoniano:

²⁸ *Dig.*, lib. XIV, tit. VI,9 §§ 3-4: Ulpianus *de senatus consulto Macedoniano*.

²⁹ HPM *Chartarum* II, doc. 1297 (29 agosto 1163), coll. 875-876; doc. 1315 (19 settembre 1163, data errata in luogo di 1161), coll. 885-886; doc. 1377 (19 febbraio 1164), coll. 916-917 = *Giovanni Scriba*, II, doc. 1085 (29 agosto 1163), p. 141; doc. 908 (19 settembre 1161, corrispondente alla data errata 1163 in HPM), p. 50; doc. 1164 (19 febbraio 1164), pp. 178-179.

³⁰ MERCANTE, p. 234.

Senat. Consul. Macedoniano; competit filio familias, qui mutuam pecuniam accepit sine patris voluntate³¹.

A Bologna, nel secolo XIII, lo *ius* di cui sopra era assai diffuso, come fa fede un grande notaio e giureconsulto bolognese, Rolandino de' Passeggeri:

Beneficium Macedoniani senatusconsulti competit filiofamilias, qui pecuniam mutuo accepit sine patris voluntate. & non solum competit ei interim, dum est in potestate patris. Verum etiam postquam factus est sui iuris. & etiam competit haeredi ipsius filiifamilias. & eius fideiussori [...] ³².

Un altro notaio di Bologna, invece, Salatiele Bolognese, contemporaneo e rivale di Rolandino de' Passeggeri, non accenna minimamente all'estensione ai fideiussori del *beneficium senatusconsulti Macedoniani*:

Est et Macedoniani senatus consulti beneficium quod competit filio familias qui mutuo accepit pecuniam sine voluntate patris [...] ³³.

Lo *ius quo se tuetur qui pro minore fideiubet*, indicato talora anche come *beneficium senatusconsulti Macedoniani*, riconosciuto ai fideiussori nell'età romana³⁴, si trova abbastanza spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi.

3.3.3.3 *epistula divi Hadriani, vel beneficium divisionis*

Mentre le più antiche leggi del diritto romano consentivano al creditore di esigere anche da uno solo dei fideiussori, obbligatisi *in solidum*, il pagamento dell'intero debito, l'imperatore Adriano (117-138) ovviò a tale ingiustizia concedendo ai fideiussori stessi il *beneficium divisionis*, che fu detto, nell'età giustiniana e nel Medioevo, *epistula divi Hadriani*.

In virtù di tale disposizione qualsiasi fideiussore *in solidum*, che fosse stato richiesto del pagamento dell'intero debito, poteva pretendere che il de-

³¹ VICETO, p. 247.

³² ROLANDINO, tom. I, *Tractatus notularum*, rubr. *de renunciationibus*, § *quibus beneficium renunciari non potest*: f. 451v.

³³ SALATIELE, lib. II, *de renuntiationibus in generali*: p. 152.

³⁴ *Dig.*, lib. XIV, tit. VI, *passim*: Ulpianus *de senatus consultum Macedonianum*.

bito stesso fosse suddiviso in parti uguali fra tutti i confideiussori in modo che ciascuno di essi non fosse tenuto a pagare che la quota a lui spettante.

L'applicazione del *beneficium divisionis*, però, aveva luogo soltanto su richiesta del fideiussore interessato: se questo ometteva di richiederla, poteva essere costretto dal creditore a pagare l'intera somma garantita *in solidum*.

Il *beneficium divisionis*, detto anche *epistula divi Hadriani* e concesso dall'imperatore Adriano nei primi decenni del II secolo, fu confermato e generalizzato da Giustiniano nell'anno 539.

Creato, in origine, in difesa dei soli fideiussori, esso fu esteso per analogia anche a determinate categorie di corresponsabili, e cioè ai mandanti, ai costitutori, ai tutori ed ai curatori.

Nel Medioevo si trova assai spesso menzionato, con altri *beneficia*, nei documenti notarili riguardanti i fideiussori [cfr. 3.3.3.7].

3.3.3.4 *beneficium de duobus reis vel de pluribus reis debendi*

Questo beneficio, alquanto posteriore all'*epistula divi Hadriani*, era molto simile, nella sostanza, all'*epistula* stessa.

In virtù di esso il *beneficium divisionis*, concesso dall'imperatore Adriano ai fideiussori *in solidum*, veniva esteso anche ai *rei debendi*, cioè ai debitori veri e propri, che avessero contratto un debito in società obbligandosi *in solidum*.

Uno dei debitori obbligati solidalmente, che fosse stato richiesto del pagamento dell'intero debito, poteva esigere che il debito stesso fosse diviso in parti uguali fra tutti i condebitori in modo che ciascuno di essi fosse tenuto a pagare soltanto la quota a lui spettante.

Il *beneficium de duobus reis vel de pluribus reis debendi* fu concesso, pare, da Giustiniano³⁵.

Creato, in origine, per la difesa dei soli debitori veri e propri, nel Medioevo esso si trova spesso menzionato, con altri *beneficia* e con la stessa *epistula divi Hadriani*, nei documenti notarili riguardanti i fideiussori, probabilmente perché i previdenti notai volevano evitare possibili contestazioni e interpretazioni arbitrarie a danno dei fideiussori stessi, i quali avrebbero

³⁵ *Cod.*, lib. VIII, tit. XXXIX (XL),4 (5): Iustinianus *de duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi* [a. 531]; *Nov.*, const. XCIX: *de reis promittendi* [a. 539].

potuto anche essere considerati dalla parte avversaria come veri e propri debitori [cfr. 3.3.3.7].

3.3.3.5 *ius solidi, vel ius soliditatis*

Lo *ius solidi, vel ius soliditatis*, di data incerta, era un diritto che nell'età classica competeва a ciascuno dei due o più fideiussori i quali, indipendentemente l'uno dall'altro e senza essersi preventivamente consultati fra di loro, senza essersi dichiarati *fideiussores in solidum*, avessero tutti garantito il pagamento del debito contratto da una medesima persona.

In virtù di tale diritto i singoli fideiussori potevano chiedere l'applicazione della « solidità », o « solidarietà », per poi valersi dei vantaggi e dei benefici ad essa concessi.

Istituito probabilmente nell'età classica, ma in data incerta, il *beneficium iuris solidi, vel soliditatis* si trova talora menzionato nei documenti notarili medievali riguardanti i fideiussori.

3.3.3.6 *beneficium cedendarum actionum*

In questo modo i giuristi moderni sono soliti indicare un diritto accordato, in data incerta, dai giureconsulti classici o post-classici tanto ai debitori quanto ai fideiussori obbligatisi *in solidum*.

In virtù del *beneficium cedendarum actionum* il fideiussore, richiesto dal creditore del pagamento del debito di cui egli era garante *in solidum*, poteva farsi cedere dal creditore stesso, mediante una *exceptio doli*, tutte le azioni che costui aveva contro il debitore principale e, di conseguenza, anche contro gli altri fideiussori.

In tal modo, divenuto a sua volta creditore di tutti costoro, egli poteva avvalersi nei loro confronti di quanto aveva già pagato nella sua qualità di fideiussore³⁶.

Il *beneficium cedendarum actionum*, nato nell'età classica o post-classica ma perfezionato nell'età giustiniana, si trova raramente menzionato nei documenti notarili medievali.

³⁶ *Dig.*, lib. XLVI, tit. I,17: *Iulianus de fideiussoribus et mandatoribus*; tit. III,95 § 10: *Papinianus de solutionibus et liberationibus*.

3.3.3.7 *ius de principali prius conveniendo, vel nova constitutio de fideiussoribus, vel beneficium excussionis vel ordinis*

Il post-classico *beneficium excussionis, vel ordinis* detto, nel Medioevo, *ius de principali prius conveniendo*, era un diritto concesso nel 535 da Giustiniano ai fideiussori, in virtù del quale essi (sia nel caso di fideiussione singola, sia in quello di fideiussione in solido) potevano pretendere che il pagamento del debito venisse imposto, in primo luogo, al vero e proprio debitore anziché al fideiussore o ai fideiussori che avevano garantito per lui³⁷.

In tal modo il fideiussore (unico garante) o i fideiussori (garanti *in solidum*) non avevano l'obbligo di pagare al debitore che una parte, più o meno ridotta, del debito garantito, e cioè soltanto quella parte che il creditore stesso non avrebbe potuto ricavare dal patrimonio del debitore principale.

I fideiussori erano tenuti a pagare l'intero debito soltanto in caso di assenza, o di provata insolvenza, del debitore principale.

Lo *ius de principali prius conveniendo* istituito da Giustiniano, a conferma e completamento di una *antiqua lex* di difficile identificazione, si trova assai spesso menzionato nei documenti notarili medievali riguardanti i fideiussori.

Questa istituzione, detta *beneficium excussionis vel ordinis* nell'età giustiniana e *ius de principali prius conveniendo* nel Medioevo, spesso viene indicata, nei documenti e anche nei formulari notarili medievali, come *nova constitutio de fideiussoribus*.

Tale denominazione si spiega col fatto che il beneficio stesso fu introdotto da Giustiniano, nell'anno 535, con la *Novella Constitutio IV* avente come titolo *De fideiussoribus, et mandatoribus, et sponsoribus, et solutionibus*.

Analogamente anche la citazione di altri benefici in difesa dei fideiussori, come il *beneficium de duobus reis vel de pluribus reis* [3.3.3.4]³⁸ e il *beneficium epistulae divi Hadriani* [3.3.3.3]³⁹, spesso è preceduta ma non so-

³⁷ *Nov.*, const. IV, cap. I: *ut creditores primo debitores principales conveniant, et secundo loco, si illi non solvendo esse reperiantur, mandatores vel constitutae pecuniae reos vel fideiussores* [a. 535].

³⁸ *Inst.*, lib. III, tit. XVII: *de stipulatione servorum*; *Cod.*, lib. VIII, tit. XXXIX (XL), 4 (5): *Iustinianus de duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi* [a. 531]; *Nov.*, const. XCIX: *de reis promittendi* [a. 539].

³⁹ *Inst.*, lib. III, tit. XXI: *de litterarum obligatione*; *Nov.*, const. XCIX: *de reis promittendi* [a. 539].

stituita, nei documenti notarili medievali, dall'espressione generica *nova constitutio* ovvero *novae constitutiones*.

3.3.3.8 *beneficium* “*Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur*”

Questa disposizione legislativa, già emanata nell'anno 381 (durante l'impero di Graziano e Valentiniano II in Occidente, di Teodosio I in Oriente), venne confermata ed ampliata nell'anno 530 da Giustiniano, il quale proibiva l'antico uso di garantire la restituzione della dote della moglie mediante fideiussione⁴⁰.

L'uso di esso, però, non si diffonde ovunque con uguale fortuna.

A Bologna appare assai diffuso nel XII secolo⁴¹.

A Genova, invece, subisce alterne vicende; infatti, contrariamente all'uso generale, a Genova gli Statuti Civili dei primi anni del secolo XV dispongono che le fideiussioni prestate per la dote siano considerate valide:

Ut fideiussiones dotium sint firmæ – Teneatur magistratus fideiussionem et obligationem prestitam de dote et occasione dotis femine firmam et ratam habere, nec contra ipsam fideiussionem vel obligationem audiat aliquem conquerentem, lege aliqua disponente contrarium non obstante⁴².

Tuttavia il notaio genovese Stefano Viceto, nel suo *Formularium Instrumentorum*, comprende, fra gli altri benefici, anche il *titulus* “*Ne fideiussores dotium dentur*”⁴³.

Il *beneficium* “*Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur*” non si trova che raramente menzionato nei documenti notarili medievali genovesi.

⁴⁰ *Cod.*, lib. V, tit. XX,1: Gratianus, Valentinianus et Theodosius *ne fideiussores vel mandatores dotium dentur* [a. 381]; 2: Iustinianus [a. 530].

⁴¹ SALATIELE, lib. IV, *instrumentum argumenti dotis et fideiussorie cautionis*: pp. 271-272; ROLANDINO, tom. I, *Tractatus notarum*, rubr. *de renunciationibus*, § *quibus beneficiis renunciari non potest*: f. 456r.

⁴² *Supplemento III* alle leggi del Bucicaldo, *Statutorum civilium* pars secunda, in HPM *Leges Genuenses*, coll. 849-871: 863.

⁴³ VICETO, p. 248.

3.3.3.9 *ius indemnitatis*

Oltre a quelli già da noi illustrati, esistevano nel Medioevo altri benefici in difesa dei fideiussori usati meno frequentemente e limitatamente a determinati territori.

Fra questi ricordiamo lo *ius indemnitatis*, riconosciuto da diversi Statuti e in epoche diverse a coloro i quali, nella propria condizione di vassalli o servi della gleba, venivano obbligati a prestare fideiussione per i debiti dei Signori feudali cui erano soggetti.

Lo stesso diritto veniva poi esteso, più tardi, anche ai cittadini di taluni Comuni, i quali potevano essere costretti da autorità locali a farsi mallevari per i debiti dei Comuni stessi.

In virtù dello *ius indemnitatis* tutti i fideiussori che fossero stati comunque indotti a garantire contro la propria volontà, sia per i feudatari sia per i comuni, avevano facoltà di ottenere lo scioglimento da tale vincolo, il quale avrebbe potuto avere, per loro, conseguenze assai gravi come la perdita dei beni ed anche della libertà personale⁴⁴.

Esemplificazione (diritto feudale): – Item si ipse Marchio aliquem hominem Racunisii in fideiussione ponere voluerit, et ipse intrare noluerit, non inde eum causare debet, neque placitare, neque ullam violentiam facere per conventum; quod si intrare voluerit, vel pro eo pignus posuerit, ab omni damno eum eripere debet per conventum⁴⁵.

Esemplificazione (diritto comunale): – De non compellendo aliquo ut sit debitor uel fideiussor pro communi – Item non compellam aliquem uel aliquos de ciuitate et de districtu ciuitatis Vercellarum dare mutuo pecunia uel fideiussores esse uel debitores pro communi⁴⁶.

Lo *ius indemnitatis*, in uso nell'età feudale e talora in quella comunale, non si trova di solito menzionato nei documenti notarili genovesi.

⁴⁴ PERTILE, IV, § 153. *Dei modi onde si assicuravano le obbligazioni*, pp. 494-514: 512-514.

⁴⁵ HPM *Chartarum* II, doc. 1692 (12 dicembre 1198), col. 1190: concessioni fatte da Manfredo II Marchese di Saluzzo agli uomini di Racconigi.

⁴⁶ *Statuta Communis Vercellarum*, in HPM *Leges municipales* II, coll. 1089-1263: § 229, col. 1181.

3.3.3.10 *divieto di prestare fideiussione*

In determinati casi, inoltre, la fideiussione era vietata da particolari disposizioni locali.

È noto come nella società medievale convivessero spesso, in un medesimo comune, diverse categorie di persone soggette a norme giuridiche diverse e a diversi trattamenti.

Gli ecclesiastici, ad esempio, godevano di una posizione privilegiata, rispetto ai laici, grazie a numerose e notevoli concessioni ricevute, attraverso i secoli, da imperatori, da re, da principi e signori feudali, concessioni conservate, non senza qualche contrasto, anche durante il regime comunale.

Gli stranieri, invece, come pure i forestieri (*extranei, forenses, forici*), mercanti, artigiani e marinai che confluivano nelle nostre belle città da ogni paese e da ogni regione, attratti dai nostri centri tumultuosi degli affari e degli scambi, pur godendo di una certa tolleranza, sia dal punto di vista religioso sia da quello politico o civile, si trovavano tuttavia in una posizione di netta inferiorità rispetto ai cittadini dei comuni dai quali venivano ospitati⁴⁷.

Così, fin dai tempi di Giustiniano, agli ecclesiastici era vietato prestare fideiussione per altre persone:

Alium autem fieri [...] fideiussorem pro talibus causis episcopum aut oeconomum aut alium clericum cuiuslibet gradus aut monachum proprio nomine aut ecclesiae aut monasterii subire non sinimus, ut non per hanc occasionem et sanctis domibus damnum fiat et sacra ministeria impediuntur⁴⁸.

Tale divieto veniva confermato, successivamente, da Carlo Magno:

Nulli sacerdotum liceat fideiussorem esse; neque, derelicta propria lege, ad saecularium iudicia accedere praesumat⁴⁹.

Più tardi disposizioni locali vietavano ai cittadini di prestare fideiussione per gli stranieri e per i forestieri, e la consideravano nulla qualora, non

⁴⁷ PERTILE, III, § 96. *Degli Ecclesiastici*, pp. 156-167: 156-157 e § 98. *Degli stranieri*, pp. 187-203; cfr. anche VITALE 1955, I, pp. 105-128.

⁴⁸ *Nov.*, const. CXXIII, cap. VI: *de diversis capitibus ecclesiasticis* [a. 546].

⁴⁹ *Capitulare Aquisgranense* a. 801, in MGH *Legum* I, pp. 87-88: § 16, p. 88.

ostante il divieto, avesse avuto luogo. I trasgressori, in talune città, erano soggetti a pene pecuniarie.

A Genova, nel secolo XII, era in vigore un lodo consolare [*laus quae tuetur Ianuenses qui pro foricis se debitores constituunt* 3.3.3.11] che vietava ai cittadini genovesi di prestare fideiussione per gli stranieri. Ne fa più volte menzione, nel suo cartolare, il notaio genovese Giovanni Scriba⁵⁰.

In un frammento del *Breve Consulum de Placitis* risalente all'inizio del secolo XIII, ma contenente senza dubbio disposizioni più antiche, si ritrova la stessa norma unitamente alla minaccia di pene pecuniarie agli eventuali trasgressori:

De non mutanda pecunia – Ego laudabo [...] quod nulla persona nostra compagne det mutuam pecuniam pro milite extraneo uel pro soluendo debito ipsius neque det mutuam pecuniam alicui ianuensi vel de districtu ianue accipienti pro milite extraneo uel pro debito eius solvendo. [...] laudabo et quod notarii teneantur aduersus ianuenses [...] sicut dictum est contractus illos et cartas non faciant et contra huius capituli tenorem mutuanti uel fidem iubenti libras XV auferam⁵¹.

A Vercelli gli Statuti comunali del secolo XIII contengono disposizioni simili a quelle del *Breve Consulum de Placitis* di Genova:

De non fideiubendo siue intercedendo pro aliquo scolari – Item statutum est quod nullus homo ciuitatis siue iurisdictionis Vercellarum possit nec debeat fideiubere nec intercedere pro aliquo scolari qui non sit iurisdictionis Vercellarum. et quicumque contrafecerit si fuerit miles soluat bannum librarum decem pp. pro qualibet uice. si vero pedo soluat bannum librarum V pro qualibet uice. nec postea auxilietur a communi Vercellarum de illa fideiussione siue intercessione⁵².

A Torino gli Statuti dei secoli XIV e XV contengono una disposizione emanata nel 1360 dal Conte Verde, Amedeo VI di Savoia, e confermata nel

⁵⁰ HPM *Chartarum* II, doc. 914 (14 luglio 1160), col. 668; doc. 915 (14 luglio 1160), col. 669; doc. 1213 (17 novembre 1162), coll. 825-826; doc. 1297 (29 agosto 1163), coll. 875-876 = *Giovanni Scriba*, I, doc. 696 (14 luglio 1160), p. 376; doc. 697 (14 luglio 1160), p. 377; II, doc. 1000 (17 novembre 1162), pp. 95-96; doc. 1085 (29 agosto 1163), p. 141.

⁵¹ *Breve Plac.*, cap. XI, p. 89.

⁵² *Statuta Communis Vercellarum*, in HPM *Leges municipales* II, coll. 1089-1263: § 335, col. 1217.

1468 dal duca Amedeo IX il Beato, che generalizza il divieto di garantire per gli stranieri:

De non compellendo fideiussorem, vel manlevatorem pro re credita extraneo ab aliquo de Thaurino – Item, si quis de Thaurino alicui manlevaverit, vel crediderit extraneo, qui se per ipsam civitatem non distringat, et manlevatorem, vel fideiussorem, vel secundarium debitorem acceperit aliquem hominem huius civitatis pro re manlevata, vel credita, non compellat fideiussorem, seu secundarium debitorem, quod solvat debitum in toto, nec in parte, etiamsi renuncia-verit huic statuto, vel debitum solvere incoeperit⁵³.

Anche ai membri di taluni collegi (giudici, giureconsulti, notai etc.) era vietato di garantire per persone estranee ai collegi stessi.

A Firenze gli statuti del Collegio dei Giudici e Notai del XVI secolo contengono una disposizione che vieta, ai propri membri, la fideiussione per chiunque non appartenga al Collegio stesso:

Nullus de dicta Universitate audeat fideiubere, promittere, vel cavere pro aliqua persona, excepto pro quolibet de dicto Collegio et Universitate⁵⁴.

A Genova gli Statuti Civili vietavano ai giureconsulti, agli avvocati ed ai notai di prestare fideiussione per i propri clienti [in virtù del *capitulum* “*Iurisperiti, causidici et notarii non possint fideiubere*” 3.3.3.12]:

Iurisperiti, & Causidici non possint fideiubere, nec intercedere in causis, quas patrocinantur; & notarij non possint fideiubere, neque intercedere in causis, quae in eorum actis vertuntur, & si fieret intercessio, vel fideiussio per praefatos, seù aliquem praedictorum, sit nulla, & nullius roboris, ac habeatur pro non facta, & qui fideiussissent, teneantur ad expensas erga partem aduersam, si propterea processus annullaretur⁵⁵.

⁵³ *Statuta et privilegia Civitatis Taurinensis*, in HPM *Leges municipales* I, coll. 433-750: 668.

⁵⁴ *Statuta Universitatis Iudicum, & Notariorum Civitatis Florentiae* die triginta mensis Maij 1566 ab Incarnat. in *Leg. Tosc.*, tom. VI, pp.171-276, anche in PERTILE, IV, § 153. *Dei modi onde si assicuravano le obbligazioni*, pp. 494-514: n. 72.

⁵⁵ *Stat. Gen.*, lib. IV, cap. IX: *de fideiussore in iudicio praestito, seu molestato*, p. 247.

3.3.4 *benefici in difesa di categorie diverse*

Abbiamo studiato, finora, i primi tre gruppi di benefici in difesa di determinate categorie di persone, come i minori, le donne, i fideiussori.

Ci occuperemo, ora, del quarto gruppo di benefici, il più numeroso di tutti, quello cioè dei benefici creati in difesa di categorie di persone diverse, e relativi a diversi casi. Essi riguardano, infatti, problemi di eredità, debiti e crediti, obbligazioni in genere, compravendita, donazioni, procedura giudiziaria.

La maggior parte di tali benefici risale al diritto romano; taluni appartengono all'età giustiniana; pochi sono d'origine prettamente medievale. I più importanti di essi sono:

3.3.4.1 *beneficium restitutionis in integrum, vel beneficium clausolae generalis, vel "Quibus ex causis, maiores in integrum restituantur"*

Questo antico beneficio, già da noi più volte illustrato, istituito probabilmente nel II secolo a.C. a tutela degli interessi dei minorenni [3.3.1.2] ed esteso quindi, in determinati casi, anche alle donne [3.3.2.1] ed ai fideiussori [3.3.3.1], subì attraverso i secoli conferme, modifiche ed amplificazioni per opera di diversi Imperatori romani e dello stesso Giustiniano, il quale gli dedicò un'ampia parte del suo *Corpus Iuris Civilis* ⁵⁶.

La *in integrum restitutio* fu estesa anche e soprattutto a favore dei militari e di tutti coloro i quali fossero stati danneggiati nei beni patrimoniali o nell'eredità a motivo della propria assenza, dovuta sia a servizio nei reparti combattenti sia a prigionia di guerra o ad altro servizio reso comunque allo Stato.

Tale beneficio fu concesso, inoltre, anche ad altre persone che avessero subito danni nei propri interessi perché assenti in giudizio ovvero perché vittime d'inganni, di minacce, di violenze ed anche di errori involontari, propri ed altrui.

Beneficiavano della *in integrum restitutio*, in determinate circostanze, anche gli eredi designati, defraudati dell'eredità stessa dall'altrui malafede, ovvero danneggiati dall'accettazione di un'eredità gravata di debiti oltre il proprio valore.

⁵⁶ *Cod.*, lib. II, titt. XXI (XXII)-LIV (LV): *de in integrum restitutione minorum viginti quinque annis - de alienatione iudicii mutandi causa facta*.

Il *beneficium restitutionis in integrum*, nato nell'età romana repubblicana e perfezionato nell'età imperiale ed in quella giustiniana, si trova spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi. Esso figura, anche, nei formulari notarili medievali bolognesi e genovesi.

3.3.4.2 *beneficium inventarii*

Il *beneficium inventarii*, insieme con il *beneficium conditionis incertum* [3.3.4.3], con la *lex "De his" de transactionibus* [3.3.4.4], con il *beneficium abstinendi* [3.3.4.5] e col *beneficium separationis* [3.3.4.6], forma un importante gruppo di cautele create dal diritto romano (secoli II e III) in difesa degli eredi e dei creditori dei testatori defunti.

Il *beneficium inventarii* era una facoltà, concessa all'erede designato, di accettare l'eredità soltanto a condizione che, dall'inventario fatto entro un breve limite di tempo, il valore dei beni ereditari risultasse non inferiore al valore dei debiti da cui erano gravati, nonché dei legati previsti nel testamento.

In virtù di tale beneficio l'erede aveva il diritto di rinunciare, entro un determinato limite di tempo dall'apertura della successione, all'eredità stessa, qualora questa risultasse più gravosa che utile, in quanto oberata di debiti maggiori dei crediti: l'erede si liberava, in tal modo, dall'obbligo di pagare *ultra vires hereditatis* i debiti e i legati del testatore.

Il *beneficium inventarii* fu concesso per la prima volta dall'imperatore Adriano (117-138), ma si trattava di una concessione personale ed eccezionale.

Successivamente tale beneficio fu concesso dall'imperatore Gordiano (238-244), ma limitatamente alla categoria dei militari, i quali si vedevano talora costretti a pagare *ultra vires* i debiti di cui a loro insaputa era gravata l'eredità trasmessa dal testatore.

Infine, nell'anno 531, il *beneficium inventarii* fu esteso da Giustiniano a tutti i cittadini dell'Impero, indistintamente⁵⁷.

Nato nell'età romana, perfezionato e generalizzato da Giustiniano, il *beneficium inventarii* si trova spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi, relativi all'accettazione dell'eredità.

⁵⁷ *Cod.*, lib. VI, tit. XXX,22: Iustinianus *de iure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate* [a. 531]; *Nov.*, const. I, cap. II,1-2: *de hereditibus et lege Falcidia* [a. 535].

3.3.4.3 *beneficium conditionis incertum*

Lo *incertum conditionis* era, originariamente, una clausola testamentaria con la quale il testatore lasciava i propri beni a due o più eredi designati, a condizione che ciascuno di essi li trasmettesse a sua volta, morendo, ai propri figli ovvero, in mancanza di figli, devolvesse i beni ereditati ai coeredi: di qui la qualifica di *incertum* attribuita al beneficio stesso, non potendo alcun erede designato, nell'accettare l'eredità, avere la certezza dell'esistenza di eventuali figli suoi nell'ora del proprio trapasso.

In virtù del *beneficium conditionis incertum* ciascuno degli eredi designati poteva chiedere al coerede, o ai coeredi, la rinuncia all'eredità stessa, a proprio favore o a favore dei propri fratelli o di altri aventi diritto.

Tale beneficio, riconosciuto nell'anno 200 dagl'imperatori Settimio Severo ed Antonino, e nel 286 dagl'imperatori Diocleziano e Massimiano, si trova talora menzionato nei documenti notarili medievali genovesi⁵⁸.

3.3.4.4 *lex "De his controversiis", vel pactum transactionis, vel lex "De his" de transactionibus*

Questo beneficio dell'età classica, indicato anche nel Medioevo semplicemente come *lex "De his"*, deve il proprio titolo alle parole iniziali di un noto frammento del giureconsulto romano Gaio che riassume un'antica legge sulla composizione di eventuali controversie in materia testamentaria.

Tale legge, già diffusa al tempo dell'imperatore Adriano (117-138), contemporaneo di Gaio, riconosciuta dall'imperatore Caracalla nell'anno 213 e disciplinata, insieme con altre forme di transazione, da Giustiniano nel 528, era stata creata in difesa degli eredi nell'eventualità di un testamento dal contenuto oscuro, che lasciasse adito a dubbi ed incertezze, ad interpretazioni varie e discordanti⁵⁹.

In virtù della *lex "De his controversiis"*, detta anche *beneficium transactionis*, gli eredi designati o presunti avevano facoltà di accordarsi fra di loro

⁵⁸ *Cod.*, lib. II, tit. III,1 § 16: Diocletianus et Maximianus *de pactis* [a. 286].

⁵⁹ *Dig.*, lib. II, tit. XV,6: Gaius *de transactionibus*; lib. XXIX, tit. III,1: Gaius, *testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describantur*; *Cod.*, lib. II, tit. IV,2: Antoninus *de transactionibus* [a. 213]; lib. IV, tit. XXI,17: Iustinianus *de fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis et de his quae sine scriptura fieri possunt* [a. 528].

sulla distribuzione dell'eredità dopo aver preso visione personalmente e, nel Medioevo, dopo aver ascoltato dalla viva voce di un notaio la lettura e il commento di tutte le espressioni contenute nel testamento stesso:

De his controversiis, quae ex testamento proficiscuntur, neque transigi neque exquiri veritas aliter potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti⁶⁰.

Generaliter autem scias quod in qualibet transactione quae fit super aliqua controuersia ex testamento proficiscente debet tabellio legere seriatim coram partibus ipsum testamentum⁶¹.

La *lex "De his controversiis"*, *vel beneficium transactionis*, nata nell'età romana classica, confermata e disciplinata nell'età giustiniana, si trova abbastanza spesso menzionata nei documenti notarili medievali genovesi relativi alla accettazione dell'eredità. Essa si ritrova, inoltre, illustrata in taluni formulari notarili medievali⁶².

3.3.4.5 *beneficium abstinendi*

Il *beneficium abstinendi*, uno dei più diffusi del diritto romano, era la facoltà concessa dal pretore allo *heres suus* (cioè all'erede il quale succedeva al testatore *ipso iure* e necessariamente) di rinunciare alla eredità stessa, sfuggendo in tal modo all'obbligo di pagare con i propri mezzi gli eventuali debiti del defunto.

In virtù di tale beneficio l'erede che si asteneva dall'immischiarsi nei beni ereditari non aveva alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del testatore. Egli era tuttavia considerato erede ma soltanto di nome (*nudum nomen*), senza vantaggio alcuno e senza alcun onere patrimoniale.

Il *beneficium abstinendi*, istituito nell'età romana, già diffuso durante l'impero di Caracalla (211-217) e confermato da Giustiniano nel 529, si trova talora menzionato nei documenti notarili medievali genovesi relativi alla rinuncia dell'eredità⁶³.

⁶⁰ *Dig.*, lib. II, tit. XV,6: Gaius *de transactionibus*.

⁶¹ ROLANDINO, tom. I, cap. IV *de cessionibus*, rubr. *de transactionibus et aliis modis quibus ab actione transigitur*: f. 109r, add. *Et intellige praedicta*.

⁶² *Ibidem*; MERCANTE, p. 235; VICETO, p. 249.

⁶³ *Cod.*, lib. VI, tit. XXXI,1-2: Antoninus *de repudianda vel abstinenda hereditate* [aa.

3.3.4.6 *beneficium separationis*

Il *beneficium separationis*, nell'età romana, era la facoltà concessa dal pretore ai creditori del *de cuius* (testatore defunto) di chiedere la separazione dei beni costituenti l'eredità del defunto stesso da quelli costituenti la proprietà dell'erede designato, qualora quest'ultimo, a sua volta, fosse oberato di debiti.

In virtù di tale beneficio l'asse ereditario era riservato ai creditori del *de cuius* ed ai legatari da lui designati nel testamento, e soltanto quando tutti costoro fossero stati pienamente soddisfatti la parte rimanente dell'eredità era posta a disposizione dei creditori dell'erede⁶⁴.

Il *beneficium separationis*, nato nell'età romana classica, già diffuso all'inizio del III secolo, come attesta Ulpiano⁶⁵, riconosciuto dagli imperatori Gordiano (238-244), Diocleziano e Massimiano (286-305), non si trova che raramente menzionato nei documenti notarili medievali genovesi.

3.3.4.7 *beneficium “Ne ob aes alienum liber homo obligetur”*

L'antico beneficio così indicato, insieme con lo *ius hypothecarum in bonis debitoris* [3.3.4.8], col *beneficium “Ne quis amplius quam facere possit condemnatur”* [3.3.4.9], col *privilegium cessionis bonorum* [3.3.4.10], col *capitulum “Odoardus”, vel beneficium pro personis ecclesiasticis* [3.3.4.13] e con il *privilegium Crucis* [3.3.4.14], forma un importante gruppo di benefici istituiti dal diritto romano, dal diritto giustiniano e da quello medievale in difesa dei debitori e, talora, dei creditori.

Il *beneficium “Ne ob aes alienum liber homo obligetur”* si ricollega all'antichissimo *nexum* dell'età romana repubblicana, il quale consisteva nella consegna ed asservimento al creditore di un ostaggio, detto *nexus*, che poteva essere lo stesso debitore insolvente o altra persona in sua vece. Il *nexus* aveva l'obbligo di restare in potere del creditore, o di servirlo come schiavo, fino alla completa estinzione del debito contratto, estinzione che ne determinava il riscatto, ossia la *nexi liberatio*.

214-215]; 6: Iustinianus [a. 532]; *Inst.*, lib. II, tit. XIX,2: *de heredum qualitate et differentia*.

⁶⁴ *Cod.*, lib. VII, tit. LXXII,2: Antoninus *de bonis auctoritate iudicis possidendis seu vendandis et de separationibus*; 7: Diocletianus et Maximianus [a. 294]; *Dig.*, lib. XLII, tit. VI,1 § 5: Ulpianus *de separationibus*.

⁶⁵ *Dig.*, lib. XLII, tit. VI,1: Ulpianus *de separationibus*.

L'uso del *nexum* fu abolito ancora nell'età repubblicana⁶⁶, ma sopravvisse a lungo in taluni casi eccezionali. Nell'anno 294 una disposizione dell'imperatori Domiziano e Massimiano tornava a proibirlo esplicitamente:

Ob aes alienum servire liberos creditoribus iura compelli non patiuntur⁶⁷.

Una successiva disposizione degli stessi Imperatori, ma in data incerta, proibiva ai genitori di vendere, o comunque di cedere, ad altri i propri figli, ma pochi anni dopo, nel 329, l'imperatore Costantino consentiva ai genitori di vendere i propri figli, limitatamente ai casi di estrema povertà, fermo restando il diritto al riscatto dei medesimi⁶⁸. Infine, Giustiniano proibiva categoricamente ai creditori di trattenere, in pegno o in schiavitù, i figli dei propri debitori, minacciando ai trasgressori la perdita del credito ed inoltre pene pecuniarie ed anche corporali⁶⁹.

Nel Medioevo si faceva spesso ricorso al *beneficium* “*Ne ob aes alienum liber homo obligetur*”, cui di regola non si poteva rinunciare: in virtù di tale beneficio un uomo nato libero non poteva perdere la propria libertà ed essere asservito ad un creditore a motivo dei debiti propri o altrui.

L'antico beneficio “*Ne ob aes alienum liber homo obligetur*”, nato nell'età classica e riconosciuto da diversi Imperatori romani, fra i quali anche Giustiniano, non si trova che raramente menzionato nei documenti notarili medievali genovesi.

3.3.4.8 *ius hypothecarum in bonis debitoris*

L'antico *ius hypothecarum in bonis debitoris* creato, nell'età classica, in difesa dei creditori, era diffuso nel mondo romano al tempo dell'imperatore Adriano (117-138) e del giureconsulto Gaio, precedendo di diversi secoli lo *ius hypothecarum in bonis viri* concesso alle donne da Giustiniano negli anni 530 e 531 [3.3.2.5].

⁶⁶ *Lex Poetelia Papiria* [a. 326? a.C.], per cui cfr. EI XXVI 1935.

⁶⁷ *Cod.*, lib. IV, tit. X,12: Valerianus et Gallienus *de obligationibus et actionibus* [a. 294].

⁶⁸ *Cod.*, lib. IV, tit. XLIII,1: Diocletianus et Maximianus *de patribus qui filios distraxerunt* [a. 294]; 2: Constantinus [a. 329].

⁶⁹ *Nov.*, const. CXXXIV, cap. VII: *de vicariis et mulieribus adulteris* [a. 556].

Era un diritto concesso ai creditori, allo scopo di garantire il pagamento di quanto era loro dovuto mediante un'ipoteca accesa tacitamente ed *ipso iure*, ovvero anche espressamente, sui beni dei debitori⁷⁰.

Lo *ius hypothecarum in bonis debitoris*, istituito nell'età romana classica e confermato in seguito da Giustiniano, si trova abbastanza spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi. Esso figura anche in tutti i formulari notarili medievali.

3.3.4.9 *beneficium* “*Ne quis amplius quam facere possit condemnetur*” vel “*Ad impossibilia nemo tenetur*”, vel *beneficium competentiae*

Questo beneficio, detto anche *beneficium* “*Ut quis condemnetur in quantum facere potest et non ultra*”, non è altro che il *beneficium competentiae* dell'età romana, concesso probabilmente dallo imperatore Antonino Pio (138-161) in difesa dei debitori e perfezionato e generalizzato da Giustiniano nel 530.

In virtù di tale beneficio il debitore insolvente veniva condannato a pagare soltanto nella misura delle proprie sostanze, «in id quod facere potest», evitando in tal modo l'esecuzione personale e l'infamia.

Già nell'età classica il *beneficium competentiae* veniva interpretato con larghezza ed ammetteva la deduzione, dal patrimonio del debitore, del necessario sostentamento (*deductio ne egeat*) nonché la deduzione dei debiti (*deductio aeris alieni*).

Tale *beneficium* riduceva soltanto la condanna, ma non l'obbligazione. Infatti, se le condizioni patrimoniali del debitore tornavano a migliorare, egli era tenuto a pagare anche il rimanente dei debiti.

Il *beneficium competentiae* era concesso al marito nei confronti della moglie, e viceversa; al suocero nei confronti del genero, e viceversa; al padre nei confronti del figlio, e viceversa; al patrono nei confronti del liberto, e viceversa; al socio nei confronti del socio, e viceversa; al donatore nei confronti del donatario; al soldato; al debitore della dote; al fallito che aveva ceduto i propri beni o aveva subito la *bonorum venditio*⁷¹.

⁷⁰ Dig., lib. XX, tit. I: *de pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pacis eorum*; tit. II: *in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; Cod., lib. VIII, tit. XIV (XV): *in quibus causis pignus tacite contrahitur*.

⁷¹ Dig., lib. XXIV, tit. III,14 § 1: Ulpianus, *solutio matrimonio dos quemadmodum petatur*; 18 § 1: Pomponius; lib. XLII, tit. I,16-25: Ulpianus, Paulus, Modestinus, Pomponius *de re iudi-*

Il *beneficium* “*Ne quis amplius quam facere possit condemnetur*”, creato dal Diritto Romano (II secolo) e perfezionato da Giustiniano (530), si trova abbastanza spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi.

3.3.4.10 *beneficium cessionis bonorum*

Il *beneficium cessionis bonorum* era una facoltà, concessa al debitore insolvente, di evitare l'esecuzione personale (infamia, carcere, punizioni corporali) mediante volontaria cessione dei propri beni ai creditori perché questi ne curassero la vendita a proprio vantaggio.

Tale beneficio, già diffuso ai tempi di Ulpiano (inizio del III secolo), fu riconosciuto da diversi Imperatori romani, fra i quali Alessandro Severo (223), Diocleziano e Massimiano (286-305) ed infine Giustiniano (531/532)⁷².

Il *beneficium cessionis bonorum*, nato nell'età romana classica e riconfermato nell'età giustiniana, si trova talora menzionato nei documenti notarili medievali. Esso figura, inoltre, tanto nei formulari notarili medievali genovesi quanto negli Statuti Civili di Genova⁷³.

3.3.4.11 *lex “De pactis pignorum”*

Il *pignus* è uno dei più antichi istituti del diritto romano; risale infatti all'età repubblicana, come attesta la *Lex Aebutia* (146/126 a.C.) che difende i diritti dei creditori sui pegni offerti dai debitori [cfr. 2.2].

Fin dai tempi più remoti il creditore aveva il diritto di trattenere in possesso, a garanzia del proprio credito, un oggetto consegnatogli o comunque obbligatogli dal debitore. In età più recente il creditore ebbe anche la facoltà di vendere l'oggetto impegnato al fine di risarcire sé stesso di quanto gli era dovuto dal debitore insolvente⁷⁴.

cata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus; 41 § 2: Paulus; lib. I, tit. XVII,173: Paulus *de diversis regulis iuris antiqui*; *Cod.*, lib. V, tit. XIII,1 §§ 1 e 7: Iustinianus *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita* [a. 530].

⁷² *Dig.*, lib. XLII, tit. III: *de cessione bonorum*; *Cod.*, lib. VII tit. LXXI,1: Alexander, *qui bonis cedere possunt* [a. 223]; 4: Diocletianus et Maximianus; 8: Iustinianus [a. 531/532]; *Nov.*, const. CXXXV: *ne qui cessione uti cogantur bonorum*; *Inst.*, lib. IV, tit. VI,40: *de actionibus*.

⁷³ *Stat. Gen.*, lib. IV, cap. V: *de cessionibus et delegationibus*.

⁷⁴ *Dig.*, lib. XX, tit. I,9 e 15: Gaius *de pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur de pactis eorum*; 16: Marcianus.

Ovviamente, se il debitore pagava tutto il suo debito in giorno e luogo a suo tempo stabiliti, il pegno veniva immediatamente riscattato⁷⁵.

Nel caso di mancato pagamento del debito entro il termine stabilito, il creditore acquistava due diritti: lo *ius possidendi*, invocando il quale poteva reclamare il possesso dell'oggetto impegnato ovunque si trovasse, e lo *ius distrabendi*, in virtù del quale egli poteva alienare il pegno, vendendolo ad un acquirente qualsiasi, trattenendo presso di sé il ricavato fino alla concorrenza del valore dell'oggetto impegnato, e cedendo il sopravanzo ad altri eventuali creditori o, in mancanza di questi, al debitore stesso.

Col tempo lo *ius possidendi* cadeva in disuso⁷⁶. Lo *ius distrabendi*, invece, si manteneva in vigore e diveniva abituale al tempo di Settimio Severo e di Caracalla (193-217)⁷⁷: esso veniva quindi disciplinato da Giustiniano (530), il quale confermava al debitore la facoltà di riscattare entro un determinato limite di tempo (due anni) l'oggetto impegnato⁷⁸.

Nato nell'età classica, lo *ius distrabendi* entrò con immutato rigore anche nel diritto medievale, come attestano numerosi documenti e statuti di diversi Comuni italiani⁷⁹. L'antico *ius distrabendi* fu detto, nel Medioevo, *beneficium* ovvero *lex "De pactis pignorum"* e consentiva ai creditori l'alienazione dei pegni loro obbligati e non riscattati, in tempo debito, dai debitori insolventi.

Esso deve tale denominazione a uno dei titoli del lib. VIII del *Codice Giustiniano*, che contiene una disposizione emanata nel 222 dall'imperatore Alessandro a favore dei creditori:

Qui pactus est, nisi intra certum tempus pecuniam quam mutuam accepit solveret, cessurum creditoribus, [...]. communi itaque iure creditor hypothecam vendere debet⁸⁰.

⁷⁵ *Dig.*, lib. XX, tit. V,4: Papinianus *de distractione pignorum et hypothecarum*; 7: Marcianus; tit. VI,6: Ulpianus, *quibus modis pignus vel hypotheca solvitur*.

⁷⁶ *Cod.*, lib. VIII, tit. XXXIV (XXXV): *de pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda*.

⁷⁷ *Dig.*, lib. XX tit. I,16 § 9: Marcianus *de pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur de pactis eorum*.

⁷⁸ *Cod.*, lib. VIII, tit. XXXIII (XXXIV),3: Iustinianus *de iure dominii impetrando* [a. 530].

⁷⁹ PERTILE, IV, § 154. *Dei pegni*, pp. 515-545.

⁸⁰ *Cod.*, lib. VIII, tit. XXXIV (XXXV),1: Alexander *de pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda* [a. 222].

La *lex “De pactis pignorum”*, nata nell’età romana e disciplinata in quella giustinianea, si trova spesso menzionata nei documenti notarili medievali genovesi. Essa figura anche nei nostri formulari notarili medievali.

3.3.4.12 *beneficium purgandae morae*

La *mora*, nel diritto romano, consisteva nel ritardo, ingiustamente frapposto dal debitore o dal creditore, all’adempimento di un’obbligazione precedentemente contratta.

Essa poteva essere di due specie: *mora debitoria, vel mora solvendi*, quando il ritardo era causato dal mancato pagamento del debito da parte del debitore entro il termine stabilito⁸¹, e *mora creditoria, vel mora accipiendi*, quando il ritardo era causato dalla mancata accettazione, per qualsiasi motivo, da parte del creditore del pagamento stesso esibitogli dal debitore⁸².

Nel caso di *mora solvendi* il debitore era tenuto a pagare al creditore gli eventuali danni a costui derivati dal ritardo del pagamento, nonché gl’interessi legali del credito, detti *usurae*⁸³.

Nel caso di *mora accipiendi*, invece, il creditore era tenuto a pagare al debitore gli eventuali danni a lui derivati dal ritardo nell’accettazione del debito stesso. Sebbene non si verificasse la estinzione dell’obbligazione, il debitore veniva tuttavia a trovarsi in una posizione di vantaggio, in quanto non poteva ormai essere costituito *in mora*, e non doveva quindi pagare alcun interesse legale al creditore. Inoltre, anche contro la volontà del creditore, il debitore poteva depositare, in mani sicure, l’importo del debito a rischio e pericolo del creditore⁸⁴.

Le due specie di *mora* potevano subire una *purgatio*, cioè un’estinzione. La *mora solvendi* si purgava con l’estinzione dell’obbligazione, ovvero con l’offerta di pagamento in tempo e luogo opportuno e con il consenso del creditore alla prestazione tardiva⁸⁵; la *mora accipiendi* si purgava con la dichiarazione del creditore d’essere pronto a ricevere quanto gli era dovuto, nonché

⁸¹ *Cod.*, lib. IV, tit. XXXII,2: Severus et Antoninus *de usuris*; *Dig.*, lib. XXII, tit. I,32: Marcianus *de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*.

⁸² *Cod.*, lib. IV, tit. XXXII,6: Antoninus *de usuris* [a. 212]; *Dig.*, lib. XLVI, tit. III,39: Africanus *de solutionibus et liberationibus*.

⁸³ *Cod.*, lib. IV, tit. XXXIV,2: Gordianus, *depositi* [a. 238].

⁸⁴ *Dig.*, lib. XLVI, tit. III,39: Africanus *de solutionibus et liberationibus*.

⁸⁵ *Dig.*, lib. XLV, tit. I,73 § 2: Paulus *de verborum obligationibus*.

con l'offerta di risarcire il debitore degli eventuali danni a questo derivati dalla mora stessa⁸⁶. Beninteso, l'uno e l'altro tipo di mora potevano essere purgati, semplicemente, mediante un accordo fra le parti qualora entrambe fossero risolte a considerare la mora stessa come non avvenuta.

Il *beneficium purgandae morae*, istituito nell'età classica ed assai diffuso nel Medioevo, aveva lo scopo di difendere il debitore nei confronti del creditore, e il creditore nei confronti del debitore. In virtù di esso l'una o l'altra delle due parti interessate, a seconda dei casi, poteva ottenere di liberarsi degli obblighi derivanti dalla propria costituzione *in mora*.

Il *beneficium purgandae morae* si trova abbastanza spesso menzionato nei documenti notarili medievali genovesi. Esso compare anche nei formulari notarili genovesi.

3.3.4.13 *beneficium capituli "Odoardus" de solutionibus, vel beneficium pro personis ecclesiasticis*

Questo beneficio, d'origine prettamente medievale, detto anche semplicemente *capitulum "Odoardus"* ovvero *Decretalis "Odoardus"*, deve il suo titolo al nome del protagonista di una vertenza giudiziaria che lo originò.

Un chierico francese della diocesi di Toul, di nome Odoardo, ricco d'ingegno ma povero di denaro, aveva contratto certi debiti che non era in grado di pagare. Stanchi di attendere, i creditori lo denunciarono all'autorità ecclesiastica competente, vale a dire al giudice delegato dell'Arcidiacono di Reims (« coram officiali Archidiaconi Remensis »). Convenuto in giudizio, l'accusato riconobbe onestamente i suoi debiti ma giustificò il mancato pagamento di essi con la propria indigenza. Fu colpito con una condanna severa: la scomunica.

Il chierico scomunicato non si diede per vinto e ricorse al romano Pontefice, chiedendo giustizia. Il Pontefice intervenne ordinando che la sentenza di scomunica fosse revocata e che Odoardo versasse ai creditori un'adeguata cauzione, impegnandosi quindi a saldare completamente i debiti non appena le sue condizioni economiche fossero migliorate.

La singolare vicenda del chierico Odoardo e la conseguente decisione papale ebbero vasta eco nel mondo cattolico, e diedero origine ad un nuovo beneficio a favore degli ecclesiastici, invocando il quale qualsiasi persona appar-

⁸⁶ *Dig.*, lib. XLIV, tit. VII,23: *Africanus de obligationibus et actionibus*.

tenente al clero che si trovasse nella triste condizione di debitore insolvente non poteva essere colpita da scomunica, né essere comunque molestata:

Si clericus non habeat unde satisfaciat suis creditoribus, non debet excommunicari, nec aliter molestari; praestabit tamen cautionem saltem iuratoriam de solvendo, quum venerit ad pinguorem fortunam⁸⁷.

Il *beneficium capituli "Odoardus" de solutionibus* fu istituito in data incerta ma anteriore, sicuramente, al 1234, anno in cui ebbe termine la compilazione della raccolta delle *Decretali*, iniziata nel 1230 per ordine del pontefice Gregorio IX e per questo motivo intitolata *Decretales Domini Gregorii Papae IX*, sebbene non tutte le disposizioni contenute nella raccolta stessa fossero state emanate dal detto Papa (1227-1241), essendo una parte di esse opera dei predecessori di lui.

Tale beneficio, nato come concessione particolare e personale a favore di un chierico intraprendente, fu esteso a tutte le persone comunque consacrate al culto ed aventi un grado nella gerarchia ecclesiastica: *personis ecclesiasticis*.

Beneficio C. Odoardus de solutionibus est simile beneficium concessum personis Ecclesiasticis, quæ in solvendo non sint, & cautionem Iuratoriam præsent de satisfaciendo creditoribus si ad pinguorem fortunam venerint, non possunt excommunicationibus, nec aliis censuris vexari, nec personaliter molestari; in praxi tamen obligatus Clericus in forma Cameræ adhibito Iuramento, & ad cautelam adhibita renunciatione canonis supradicto ex magis recepta sententia pro debito Civili carceratur⁸⁸.

Il *beneficium capituli "Odoardus" de solutionibus* era uno dei pochi benefici medievali ai quali, di regola, non si poteva rinunciare. Esso si trova talora menzionato nei documenti notarili medievali genovesi, riguardanti i debiti contratti dai chierici e dagli ecclesiastici in genere. Occupa un posto di rilievo fra i benefici elencati nei due formulari notarili del Mercante e del Viceto più volte citati [cfr. 3.3, *supra*].

⁸⁷ *Decr.*, lib. III, tit. XXIII, cap. III: *de solutionibus*.

⁸⁸ VICETO, p. 247.

3.3.4.14 *privilegium Crucis, vel privilegium Crucisignatorum et Crucisignandorum*

Un altro beneficio d'origine schiettamente medievale è il *privilegium Crucis*, detto anche *privilegium Crucisignatorum et Crucisignandorum*.

Da quando ebbero inizio le Crociate, e principi e popoli cristiani si mossero alla conquista della Terra Santa, pontefici e sovrani si prodigarono nell'elargire ai guerrieri crociati indulgenze e privilegi d'ogni genere, sia per invogliarli a prendere la Croce, sia per ricompensarli dei pericoli affrontati e dei disagi sofferti.

Mentre i pontefici concedevano a coloro i quali prendevano la Croce (*Crucisignati*) ed a coloro che s'impegnavano a prenderla (*Crucisignandi*) l'indulgenza plenaria, la protezione della Chiesa alle persone ed ai beni, nonché altri benefici, i sovrani accordavano ai soldati di Cristo esenzioni dalle imposte, moratorie dei debiti e concessioni varie di carattere economico.

A poco a poco andò delineandosi, in tal modo, una vera e propria dottrina giuridica relativa alle Crociate, che ebbe la sua prima espressione con lo *Apparatus* di papa Innocenzo IV, compilato nell'anno 1245. In quel medesimo anno il Pontefice proclamava, nel Concilio di Lione, la VI Crociata; il grande appello cadde, quasi infruttuoso, tra l'indifferenza dell'Europa, troppo presa da altre cure, ma fu ascoltato dal pio re di Francia, Luigi IX: egli si crociò, infatti, insieme con i suoi tre fratelli, indusse i baroni e i sudditi a seguirlo, organizzò un numeroso esercito.

Il Concilio di Lione aveva già concesso, a chiunque partecipasse alla guerra santa, talune agevolazioni, fra cui l'esenzione da ogni tributo per la durata di tre anni. A sua volta Luigi IX concesse a chiunque avesse preso la Croce, o si fosse impegnato a prenderla, il *privilegium Crucis*, cioè una moratoria dei debiti. In virtù di tale beneficio ogni Crociato, francese o non francese, che avesse dei debiti al suo passivo, godeva di una proroga al pagamento dei debiti stessi, fino al proprio ritorno in patria ed anche oltre: la moratoria, concessa nel 1245, ebbe lunga durata.

Il re Luigi IX partì dalla Francia, alla testa dell'esercito crociato, soltanto nel 1248. Dopo una lunga sosta nell'isola di Cipro, sbarcò in Egitto, dove, nel 1250, fu duramente sconfitto dal Sultano in due battaglie e fatto prigioniero, insieme con i propri fratelli e con molti baroni. Liberato infine mediante riscatto, fece ritorno in Francia nel 1254 dopo sei anni di assenza.

Tredici anni dopo, nel 1267, dal pontefice Clemente IV veniva proclamata la VII Crociata, cui nuovamente il Santo Re di Francia prendeva parte con infelicissimo esito: egli sbarcò col suo esercito un'altra volta in Africa, dove morì di peste presso Tunisi nell'anno 1270.

Il *privilegium Crucis*, ovvero *privilegium Crucisignatorum et Crucisignandorum*, concesso da Luigi IX in occasione della VI Crociata e rimasto a lungo in vigore (si ritrova citato anche in documenti del XIV secolo), ebbe una notevole diffusione in Francia ed una diffusione minore in Italia. Esso si trova tuttavia menzionato in taluni documenti notarili medievali genovesi, relativi ai contratti stipulati fra mercanti genovesi e francesi; non compare affatto, invece, tra i benefici elencati negli antichi formulari notarili di Genova e di Bologna⁸⁹.

⁸⁹ DOEHAERD 1941, I, p. 57; III, docc. 1525 (10 novembre 1297), pp. 858-860: p. 860; 1526 (29 luglio 1298), pp. 860-862: p. 862; 1528 (14 settembre 1298), pp. 864-866: p. 865.

Appendice I

Obbligazioni e contratti

In senso tecnico s'intende per obbligazione il rapporto giuridico per il quale una persona è tenuta ad una determinata prestazione verso un'altra che ha il diritto di pretenderla, costringendo la prima a soddisfarla.

In questo senso la categoria è molto ampia. Per le necessità del nostro Corso è tuttavia sufficiente limitarci ad un rapido esame delle cosiddette obbligazioni da contratto, e cioè derivanti dall'incontro di due o più volontà dirette a fondare un rapporto giuridico.

Parleremo ora, molto brevemente, dei più usati contratti, in modo da renderli più facilmente riconoscibili durante la lettura delle scritture notarili dei secoli XII e XIII.

Compravendita - È il contratto diretto a scambiare cose (mobili ed immobili) con denaro.

Il testo del contratto di compravendita consiste generalmente in una dichiarazione del venditore redatta nei seguenti termini:

confiteor habuisse et recepissem tot [...] unde et pro quibus dare et solvere promitto libras [...]

In caso di necessità si fa cenno agli imballi, detti *involia et sarpeleria*.

Talora è consentito il pagamento per mezzo di un *missus* o *nuncius*; non sempre si ha un termine fisso di pagamento, ma si possono anche trovare le formule *postquam rediero de feriis, ad adventum meum de viagio quo iturus sum, postquam galea mea redierit*.

La compravendita, nell'età romana, era per sua natura un contratto solamente obbligatorio e non operava di per sé la trasmissione della proprietà, essendo indispensabile, a tal fine, uno dei modi idonei alla trasmissione del dominio (*traditio, mancipatio*, etc.).

Nel Medioevo, a poco a poco, con il risorto studio del diritto romano, la tradizione simbolica della cosa, introdotta nel più antico periodo [§ 2.2], decadde e venne sostituita nel documento da una semplice formula (*traditio ficta*).

Donazione - È un atto di spontanea liberalità col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che la accetta.

Ricordiamo che nel Medioevo la donazione è uno di quei pochi documenti notarili che conservi l'arenga (come, ad esempio, il testamento).

Cessione di azioni - È un contratto per cui una parte (cedente) cede ad un'altra (cessionario) tutti i propri diritti su di una determinata cosa o rispetto ad un determinato affare.

Consiste, in genere, in una dichiarazione del cedente redatta nei seguenti termini:

do, cedo, trado omnia iura, omnes rationes et actiones quae mihi competunt, seu competere possunt.

Locazione - La tradizione romanistica porse al diritto medievale un così ampio concetto del locare da far sì che sotto di esso s'accogliessero figure molteplici. Poiché oggetto del locare possono essere cose (mobili o immobili), servizi di una persona (manuali o intellettuali), attività dirette a dare un determinato prodotto, la locazione si distingue in:

- a) *locatio conductio rerum*, in cui il locatore concede ad altra persona l'uso di una cosa, o il godimento di un diritto, ed il locatario promette in corrispettivo una somma di denaro;
- b) *locatio conductio operarum*, in cui l'artefice impiega la propria energia per un tempo determinato, a favore d'altri, contro un determinata remunerazione;
- c) *locatio conductio operis*, in cui alcuno affida ad altra persona (appaltatore) l'esecuzione di una opera obbligandosi a pagarne un prezzo determinato.

Enfiteusi - È un contratto di locazione di beni immobili (prevalentemente fondi rurali) che si distingue nettamente dal contratto di locazione semplice per tre caratteristiche:

- a) pigione assai bassa;
- b) obbligo di miglioramento del fondo, da parte dell'enfiteuta;
- c) rinnovo del contratto ad ogni scadenza di ventinove anni.

La clausola *ad meliorandum*, immancabile nel contratto d'enfiteusi, è la necessaria caratteristica di esso.

L'uso dell'enfiteusi nasce, nel Medioevo, dalla necessità di migliorare le condizioni di vasti fondi rurali devastati dalle guerre, o lasciati in abbandono dai proprietari che non hanno il tempo o l'opportunità di occuparsene direttamente.

Livello - È un contratto di locazione di beni immobili (in genere fondi rurali) molto simile all'enfiteusi, di cui presenta le caratteristiche:

- a) pigione assai bassa;
- b) obbligo di miglioramento del fondo, da parte del livellario;
- c) rinnovo del contratto ad ogni scadenza di ventinove anni.

Mentre l'enfiteusi è accessibile a qualunque classe di persone, il livello è riservato ai soli ecclesiastici. L'uso del livello, nel Medioevo, è molto frequente soprattutto presso i monaci, i quali danno volentieri in livello le terre di proprietà dei monasteri non potendo coltivarle da sé.

Locazione di animali - È un contratto molto in uso, nel Medioevo, e può avere diverse forme:

- a) *in socidam*: locazione di animali da allevamento e da sfruttamento, *proprie vaccarum, pecudum, etc.*, cui vengono assimilati anche gli *animalia rationalia*, cioè gli schiavi;
- b) *in vecturam*: locazione di animali da sella, *proprie equorum*;
- c) *ad ducendum*: locazione di animali da tiro, *proprie mulorum et asinorum*;
- d) *ad laborandum*: locazione di animali da lavoro, *proprie boum*.

Deposito - È un contratto col quale il depositario riceve in consegna la cosa (mobile) e si obbliga a restituirla al depositante ad ogni sua richiesta.

Il deposito può essere:

- a) volontario (consensuale);
- b) necessario (costituito a cagione di un bisogno, o pericolo);
- c) irregolare (in quanto, avendo ad oggetto cose fungibili, attribuisce al depositario non la sola facoltà di usarne, ma anche la proprietà, salvo l'obbligo di renderne un'uguale quantità: per esempio, il denaro)

Il deposito irregolare di denaro s'avvicina molto al mutuo:

confiteor me a te habuisse et recepisse in deposito, guardia et accomenda, florenos auri trecentos triginta, boni et iusti ponderis, quos tibi dare et solvere et restituere promitto.

Mutuo - È un contratto per cui una delle due parti (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una certa quantità di cose, con l'obbligo per quest'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

Caso particolare di mutuo è quello in denaro. Il testo del contratto di mutuo consisteva semplicemente in una dichiarazione del debitore che affermava di aver ricevuto una certa quantità di denaro, o di cose, e di volerle restituire:

sponte solvere promitto ad omnem eius voluntatem et simplicem requisitionem, sine lite et in pace, libras centum quas mutuo ab eo gratis habui.

Per evitare possibili contestazioni, i notai hanno sempre cura di nascondere l'eventuale interesse. A questo scopo, generalmente, usano uno dei seguenti accorgimenti:

- a) si dichiara di aver ricevuto una somma superiore a quella effettivamente avuta;
- b) non si precisa quanto si è ricevuto, ma si dichiara quanto si deve restituire;
- c) si impone un termine di restituzione ad una condizione impossibile, stabilendo una pena per il caso di inadempienza.

Comodato - Non bisogna confondere il mutuo col comodato. Il comodato è un contratto per cui una delle parti dà all'altra, senza corrispettivo, una cosa perché se ne serva ad un uso determinato e, finito l'uso, la restituisca.

Nel Medioevo, il carattere che più differenzia il comodato dal mutuo sta nel fatto che nel mutuo viene trasferito il dominio della cosa, nel comodato invece non viene trasferito.

Mandato - È un contratto (*mandatum, procuratio, substitutio*) per cui una parte commette all'altra (*procurator, missus, nuncius*) l'incarico di concludere uno o più affari in suo nome e per suo conto, in modo che gli effetti ricadano direttamente sulla persona del mandante, come se gli affari fossero stati da lui stesso conclusi.

È un contratto molto importante per lo sviluppo dei commerci e molto utile per aggirare le difficoltà esistenti nel Medioevo per il trasporto della moneta. Il testo generalmente consiste in una dichiarazione del mandante del seguente tenore:

constituo, ordino et facio meum certum nuncium etc.

Normalmente si precisa:

- a) il luogo in cui vale il mandato: *in partibus etc.*;
- b) il tempo di durata del mandato: *usque ad annos etc.*

Il mandato può essere:

- a) generale: *in omnia negocia mea presentia et futura, agenda et facienda etc.*;
- b) speciale (cioè per un singolo affare): *ad solvendum etc.*

In genere il mandante chiede che gli affari vengano trattati dal procuratore *secundum ei melius videbitur*, ma si trovano anche le formule *omnia quae facere possem, si praesens essem e omnia quae merita causarum postulant et requirunt*.

Talora si lascia al procuratore il potere di creare altri mandatari:

dans ei potestatem constituendi unum et plures procuratorem et procuratores, loco mei, et illum vel illos quos constituerit loco mei, prout executores meos et meos certos nuntios et procuratores constituo.

Contratti di cambio - Ebbero grande importanza, nel Medioevo, per lo sviluppo dei traffici, e soprattutto per la soluzione dei problemi relativi:

- a) al trasferimento materiale del denaro;
- b) all'approvvigionamento di denaro su una determinata piazza.

Nel Medioevo si distinguono due tipi di contratto di cambio:

- a) il cambio terrestre;
- b) il cambio marittimo.

In ambedue i tipi di contratto si trovano le formule *salvum in terra*, oppure *risicus et fortuna Dei, maris et gentium*, che hanno un significato generale e vengono usate, la prima, quando il contraente si addossa i rischi del trasporto e, la seconda, nel caso in cui egli non voglia risponderne.

Cambio terrestre - È un contratto per cui un contraente acquista in Genova, pagandolo in moneta genovese, un credito che l'altro contraente ha, in moneta diversa, nel luogo dove si tiene una fiera.

Il testo consiste in una dichiarazione del seguente tenore:

confiteor recepisse nomine cambii seu vendicionis tot denarios Ianuenses etc.,

per i quali sarà poi restituita una determinata somma, in altra moneta, nel luogo della fiera.

In genere il citato *tot* indeterminato nascondeva un interesse.

A poco a poco, nel tempo, l'operazione di credito prese il sopravvento su quella di trasporto del denaro, tanto che si trovano casi in cui il contraente specifica di riservarsi il diritto di decidere in quale fiera dovrà essere versata la somma:

et tibi respondere debeo si dictam solutionem fecero in dictis nundinis vel non,
et si tibi dictam solutionem non fecero, promitto tibi dare et solvere in Ianua,
de quibuslibet denariis [...] denarios [...] Ianuensis monetae.

Cambio marittimo - È un contratto per cui il contraente promette di rimborsare una somma ricevuta *nomine cambii* in un altro luogo ed in un'altra moneta, a condizione che la nave su cui viaggiano le merci date in pegno arrivi sana e salva in un determinato porto (le merci potevano viaggiare accompagnate sia dal prestatore, sia dal debitore):

confiteor me accepisse a te libras quinquaginta quinque ianuinorum mutuo,
unde untias auri tarinorum vetulorum viginti quinque dare promitto, sana
eunte nave in qua ieris, vel maiore parte rerum illius navis.

Contratti di società - Due sono i tipi di contratti di società che più frequentemente si trovano nei documenti notarili genovesi dei secoli XII e XIII: la *accomendacio* e la *societas maris*.

In quei secoli a Genova non appaiono, invece, le *societates* nel senso dato al termine dai Toscani (come le compagnie finanziarie dei Bardi, dei Peruzzi, etc.). Se nei documenti genovesi si accenna talora a *societates*, si fa in genere riferimento a semplici associazioni di persone a scopo di sicurezza, senza costituzione di capitale sociale e ripartizione di utili.

Accomendacio - È un contratto per cui una parte affida all'altra un capitale per commerciare, col patto di dividere il profitto secondo una proporzione convenuta.

In genere il socio capitalista (colui che fornisce il proprio capitale) riceve, al termine dell'affare, la restituzione dell'intero capitale più $\frac{3}{4}$ o $\frac{2}{3}$ del profitto, raramente la metà. Il socio lavoratore, invece, o *portator* (colui che non fornisce denaro, ma presta la propria opera), al termine dell'affare restituisce all'altro il capitale e trattiene per sé soltanto $\frac{1}{4}$ ovvero $\frac{1}{3}$ del lucro, raramente la metà. È una forma di collaborazione tra capitale, da una

parte, e lavoro, dall'altra: è un contratto esoso, che dimostra in quale conto fosse tenuto il capitale nei secoli di mezzo.

La *accomendacio*, in uso soprattutto nel commercio per mare, non era limitata soltanto a tale scopo.

Il testo del contratto di *accomendacio* consiste, in genere, in una dichiarazione dell'accomandatario che afferma di aver ricevuto *in accomendacione* una data quantità di denaro (spesso *implicata in mercibus*), *causa mercandi*, con l'impegno di restituire al socio il capitale e $\frac{3}{4}$ o $\frac{2}{3}$ di profitto.

In genere si lascia libertà di movimento al *portator* (ed in tale senso è usata la formula *per libras et solidum*), talora però si vieta al *portator* d'investire la somma ricevuta in altri mutui (*in aliquo mutuo non possum implicare*) oppure si richiedono pegni sicuri (*non possum prestare, nisi cum bono pignore*). Qualche volta viene indicato il luogo in cui s'intende commerciare (*mercandi causa in Syriam*), ma in genere questo viene taciuto (ed allora si usano le formule *quo Deus mihi melius administraverit* oppure *in diversas mundi partes*).

Il *socius portator* poteva non attendere il proprio ritorno dal viaggio per far pervenire all'altro il pattuito, ma poteva riservarsi di mandarlo (con la formula *habens potestatem mittendi tibi, ante me, vel post me, quam partem voluero etc.*).

Societas maris - È un contratto molto vicino alla *accomendacio*; tuttavia, nella *societas maris* il *socius portator* non contribuisce soltanto col proprio lavoro ma anche col capitale e lucra, quindi, anche maggiori profitti: in genere, la metà del guadagno. Non vi è una netta separazione tra capitale e lavoro, come nella *accomendacio*.

Contratti di trasporto - I contratti di trasporto delle merci, in uso a Genova nei secoli XII e XIII, sono di due tipi:

- a) contratto di trasporto per terra (lettera di vettura)
- b) contratto di trasporto per mare (*naulum, vel naulisatio*).

Lettera di vettura - Il contratto di trasporto per terra, cioè *portandi causa*, o lettera di vettura, viene stipulato dal mercante con un *victuralis*, proprietario degli animali da soma addetti al trasporto stesso, il quale s'impegna

a trasportare una determinata merce, in un determinato luogo, per un determinato prezzo: il *victuralis* s'impegna a consegnare la merce intatta (*sine carracatura et cazafaxatura, et sine apertura et dislegatura*) e libera da ogni spesa di dazio o pedaggio (*munda ab omnibus dacitis et pedagiis*), assumendo a proprio carico le spese di viaggio (spesso nel contratto viene indicato il cammino che sarà percorso).

Il *victuralis*, di solito, non risponde dei rischi cui la merce può andare soggetta durante il viaggio (e in tal caso usa la formula *ad risicum eius*); talora però egli assume gli eventuali rischi (e dichiara perciò il trasporto *ad risicum mei*, ovvero *ad risicum meum*).

Naulum, vel Naulisatio - Il contratto di trasporto per mare, cioè *naulum* o *naulisatio*, o noleggi di nave, viene stipulato dal mercante con un *patronus*, proprietario e comandante della nave addetta al trasporto, il quale s'impegna a fornire una determinata imbarcazione in perfette condizioni (*armata, furnita, cum balisteriis et marinariis*) ed a trasportare una data merce in un dato luogo per un prezzo stabilito (*naulum*).

Il *patronus* indica nel contratto, come già il *victuralis* nella lettera di vettura, la rotta che sarà seguita dalla nave, ma non indica alcun termine per la consegna della merce a destinazione, tenendo conto delle difficoltà degl'imprevisti della navigazione. A sua volta il mercante, proprietario della merce trasportata, s'impegna a consegnare la merce stessa per l'imbarco nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, ed a saldare il prezzo pattuito per il trasporto dopo lo sbarco di essa nel porto di destinazione, ovvero al ritorno della nave nel porto di Genova.

Il prezzo del trasporto viene calcolato in base al valore della merce trasportata ed indicato con le formule seguenti:

- a) *ad scarsum*, cioè *à forfait*, un tanto per un determinato percorso e per tutta la merce (in uso per le merci di scarso valore);
- b) *ad pondus*, cioè un tanto per ogni unità di misura (peso, lunghezza, volume, etc.) della merce (in uso per le merci di un certo valore);
- c) *ad rationem de duobus tria*, cioè un prezzo medio per ogni unità di misura di merce che per sua natura può presentare diverso valore (come, ad esempio, nel caso di un carico misto di balle di lana pregiata e di balle di lana comune e scadente, il prezzo medio può essere stabilito in lire 3 per ogni balla).

Appendice II

Monete medievali

Unità di misura della moneta, secondo il sistema carolingio a base argentea, è la *libra* d'argento, cioè una quantità d'argento pari a 436 g circa. Tale tipo di *libra* non fu mai coniato e rimase sempre una moneta di conto.

La *libra* si divideva in 20 *solidi*: anche il soldo rimase una moneta di conto e non fu mai coniato.

Il *soldo* si divideva a sua volta in 12 *denarii*: il denaro (d'argento) fu l'unica moneta coniato nel Medioevo.

Il diritto di battere moneta era una prerogativa imperiale, ma l'Imperatore poteva concedere tale diritto ai grandi feudatari ed ai comuni.

Genova ebbe la concessione di battere moneta dall'imperatore Corrado III nell'anno 1138; prima di quell'anno a Genova veniva usato soprattutto il denaro *Papiensis*.

La diversità delle zecche di provenienza portava, come conseguenza, delle piccole differenze di valore nel denaro, e pertanto era necessario specificare il denaro che si desiderava. Così troviamo ricordati, nei documenti notarili medievali genovesi, i seguenti denari: il *Mansensis* di Le Mans, il *Provinus* di Provenza, il *Turonensis* di Tours e il *Parixinus* di Parigi (Francia); l'*Imperialis* di Milano; lo *Ianuinus* di Genova, il *Lucensis* di Lucca e il *Papiensis* o *Brunetus* di Pavia (Italia).

Accanto a queste monete ne troviamo altre, basate su altri sistemi diversi dal carolingio: tali il *Bisantius* e l'*Yperperus Bisantinus* di Costantinopoli; il *Bisantius Sarracinalis* di Siria; il *Tarinus* (o *Tarenus*), la *Uncia auri* e il *Carlinus auri* del Regno di Napoli e Sicilia.

Appendice III

Datazione dei documenti notarili medievali genovesi

Nei documenti notarili medievali genovesi troviamo usati, nell'ordine di tempo, i seguenti sistemi di datazione:

1. *Anno dell'Impero* - dal secolo X fino alla metà del secolo XI.

I documenti sono datati con l'anno dell'Impero o del Regno; il computo degli anni ha inizio dal giorno dell'incoronazione del sovrano, e non dal giorno dell'elezione di lui, ovvero dall'anno successivo all'elezione stessa;

2. *Stile dell'Incarnazione* - dalla metà del secolo XI alla metà del secolo XII.

I documenti sono datati secondo lo stile dell'Incarnazione, con l'inizio dell'anno al 25 marzo, nei due noti computi – pisano e fiorentino – indifferentemente, ma con prevalenza del computo pisano (in anticipo rispetto al nostro calendario attualmente in uso). In un primo tempo lo stile dell'Incarnazione viene usato contemporaneamente all'anno dell'Impero, poi si sostituisce completamente ad esso.

3. *Stile della Natività* - dalla metà del secolo XII fino alla seconda metà del secolo XV (1470-1480 circa).

I documenti sono datati secondo lo stile della Natività, con l'inizio dell'anno al 25 dicembre. Tale stile non viene usato sempre nello stesso modo:

- a) dal 1150 al 1210 circa lo stile della Natività non viene specificato in alcun modo (come nelle scritture di Giovanni Scriba);
- b) dal 1210 circa fino agli anni 1470-1480 lo stile della Natività viene specificato esplicitamente nei documenti genovesi;

4. *Stile della Circoncisione o moderno* - dalla fine del secolo XV ad oggi.

I documenti vengono datati secondo lo stile della Circoncisione, o moderno, con l'inizio dell'anno al 1° gennaio. Lo stile della Circoncisione sarà imposto al mondo cristiano, nell'anno 1582, dal pontefice Gregorio XIII, riformatore del calendario romano di Giulio Cesare.

Anche l'indizione, nei documenti notarili medievali genovesi, non viene sempre indicata in modo uniforme ma subisce un'evoluzione attraverso tre periodi distinti:

1. *indizione imperiale* - dalle origini fino al 1070 circa.

I documenti genovesi, come quelli delle altre terre dell'Impero d'Occidente, presentano l'indizione imperiale, con l'inizio al 24 settembre;

2. *periodo di transizione* - dal 1070 al 1080 circa.

Nei documenti notarili genovesi, oltre all'indizione imperiale, si comincia ad usare anche la cosiddetta indizione genovese, che segna un'unità in meno rispetto a quella imperiale, pur avendo inizio al 24 settembre come l'altra;

3. *indizione genovese* - dal 1080 fino alla Rivoluzione Francese (1789).

- a) dal 1080 al 1250 l'indizione genovese viene indicata nei documenti senza specificazione alcuna;
- b) dal 1250 in poi l'indizione genovese viene indicata nei documenti notarili genovesi con l'aggiunta esplicativa *secundum cursum Ianue*. L'uso dell'indizione cessa a Genova, come dappertutto, con la Rivoluzione Francese.

Nelle imbreviature genovesi, a partire dal 1154, si trova lo stile della Natività (inizio dell'anno al 25 dicembre), e tale uso dura fin oltre la metà del secolo XV, quando lo stile della Natività viene sostituito da quello della Circoncisione (inizio dell'anno al 1° gennaio).

L'indizione è sempre genovese (a partire dal 1075 circa), pertanto essa ha inizio al 24 settembre ma segna un'unità in meno rispetto a quella imperiale.

Il giorno del mese è in genere indicato con il sistema progressivo. Molto raramente si trova la usata la *consuetudo Bononiensis*, a mese entrante e uscente.

A partire dalla prima decade del secolo XIII si trova anche l'indicazione dell'ora.

Fonti normative

- Cod.* = *Codex Iustinianus*, recognovit P. KRUEGER, Berolini 1892⁵ (Corpus iuris civilis, II).
- Decr.* = *Corpus iuris canonici* post J. HENNINGII BOEHMERI curas brevi adnotatione critica instructum ad exemplar Romanum denuo edidit AE.L. RICHTER, opus uno volumine absolutum, pars II in qua *Decretalium collectiones* continentur, Lipsiae 1839.
- Dig.* = *Digesta* recognovit TH. MOMMSEN, Berolini 1889⁵ (Corpus iuris civilis, I).
- Inst.* = *Institutiones* recognovit P. KRUEGER, Berolini 1889⁵ (Corpus iuris civilis, I).
- Nov.* = *Novellae*, recognovit R. SCHOELL, opus Schoellii morte interceptum absolvit G. KROLL, Berolini 1895² (Corpus iuris civilis, III).
- Stat. Gen.* = *Statutorum civilium serenissimae Reipublicae Januensis* libri sex. Quibus in hac ultima Editione accesserunt multae Leges, etc., Genuae 1707.

Bibliografia citata

- ASI 1934 = *Onoranze a Luigi Schiaparelli*, con due *Discorsi* di P. FEDELE e P. TORELLI, in « Archivio storico italiano », s. VII, XXII (1934), pp. 165-195.
- BALARD 1995 = M. BALARD, *L'apport de l'œuvre d'André-E. Sayous à l'historiographie génoise*, in *La place de la France dans l'historiographie médiévale génoise*, Textes rassemblés par G. JEHEL, Genova 1995, pp. 57-63.
- BESTA 1939-1940 = E. BESTA, *Alessandro Lattes. Parole commemorative*, in « Rendiconti » del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, s. III, IV (LXXIII) 1939-40, pp. 175-176.
- Breve Plac.* = *Frammento di breve genovese del Consolato de' placiti* scoperto a Nizza e comunicato alla Società dal cavaliere P. DATTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858), pp. 77-90.
- CENCETTI 1960 = G. CENCETTI, *La « rogatio » nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna », n.s., VII (1955-56) [ma 1960], pp. 17-150; anche in *Notariato medievale bolognese, I: Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 219-352.
- CENCETTI - GUERRINI FERRI 1997 = G. CENCETTI, *Lineamenti di Storia della scrittura latina dalle lezioni di paleografia* (Bologna, a.a. 1953-54), ristampa a cura di G. GUERRINI FERRI con indici e aggiornamento bibliografico, Bologna 1997².
- Convegno Cencetti* 1999 = *Giorgio Cencetti e la scrittura latina*, Atti del Convegno di Bologna del 24 febbraio 1999, Bologna 2000.

- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese, con Appendice di documenti*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII).
- DBI XXIII 1979 = M. MIGLIO, *Giorgio Cencetti*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXIII, Roma 1979, pp. 508-509.
- DBI LII 1999 = *Augusto Gaudenzi*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LII, Roma 1999, pp. 671-673.
- DBI LXIV 2005 = G. FERRI, *Pier Silverio Leicht*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXIV, Roma 2005, pp. 315-318.
- DOEHAERD 1941 = R. DOEHAERD, *Les relations commerciales entre Gènes, la Belgique et l'Outremont d'après les Archives notariales génoises aux XIII^e et XIV^e siècles*, Bruxelles-Rome 1941 (Institut historique belge de Rome, Études d'histoire économique et sociale, II-IV).
- EI XX 1933 = W. HOLTZMANN, *Paul Fridolin Kehr*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, XX, Roma 1933, p. 150.
- EI XXVI 1935 = E. ALBERTARIO, *Petelia, Legge*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, XXVI, Roma 1935, p. 981.
- EI XXXI 1936 = *Luigi Schiaparelli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, XXXI, Roma 1936, p. 79.
- GAUDENZI 1908 = A. GAUDENZI, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medio evo. Risposta a critiche recenti*, in « Archivio storico italiano », s. V t. XLI (1908), pp. 257-364.
- Giovanni Scriba* = *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Torino-Roma 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto commerciale italiano, I-II; *Regesta chartarum Italiae*, 19-20).
- HPM *Chartarum* II = *Historiae patriae Monumenta* edita iussu regis Caroli Alberti, *Chartarum* tomus II, Augustae Taurinorum 1853.
- HPM *Leges Genuenses* = *Historiae patriae Monumenta* edita iussu regis Caroli Alberti, *Leges Genuenses* inchoaverunt C. DESIMONI, A.TH. BELGRANO, explevit et edidit V. POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (Monumenta Historiae Patriae, XVIII).
- HPM *Leges municipales* I = *Historiae patriae Monumenta* edita iussu regis Caroli Alberti, *Leges municipales*, Augustae Taurinorum 1838.
- HPM *Leges municipales* II = *Historiae patriae Monumenta* edita iussu regis Karoli Alberti, *Leges municipales*, tomus II, Augustae Taurinorum 1876 (Monumenta Historiae Patriae, XVI).
- KERN 1906 = F. KERN, *Dorsualkonzept und Imbreviatur. Zur Geschichte der Notariatsurkunde in Italien [Nota dorsale e imbreviatura. Per la storia dei documenti notarili in Italia]*, Stuttgart 1906.
- LATTES 1939 = A. LATTES, *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secoli XII e XIII*, Città del Vaticano 1939.

- Leg. Tosc.* = *Legislazione Toscana* raccolta e illustrata dal dottore L. CANTINI, Firenze 1800-1808.
- LEICHT - MOR 1960-1962 = P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, [I-III], con la collaborazione di G.C. MOR, Milano 1960-1962³.
- MERCANTE = *Formularium instrumentorum et aliorum ad usum Genuae*, etc. Auctore sive instante C. MERCANTE Genuense, Venetiis 1619.
- MGH *Legum* I = *Monumenta Germaniae historica* inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, auspiciis Societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi, edidit G.H. PERTZ, *Legum* tom. I, Hannoverae 1835.
- NDB XI 1977 = H. HALLMANN, *Fritz Kern*, in *Neue deutsche Biographie*, XI, Berlin 1977, pp. 519-520.
- NDI IX 1963 = *Alessandro Lattes*, in *Novissimo Digesto italiano* diretto da A. AZARA e E. EULA, IX, Torino 1963, p. 474.
- PERTILE = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino 1893².
- PIERGIOVANNI 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici organizzato dal Consiglio notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Genova - Capitale Europea della cultura, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del Notariato nella civiltà europea, VII).
- PRATESI 1955 = A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, in «Bulettno dell'Archivio Paleografico italiano», n.s., I (1955), pp. 81-97; anche in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV), pp. 481-501.
- PRATESI 1999 = A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1999³.
- REDLICH 1903 = O. REDLICH, *Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergange des alten Kaisertums* [Rodolfo d'Absburgo. Il Regno tedesco dopo la caduta dell'antico Impero], Innsbruck 1903.
- ROLANDINO = *Summa totius artis notarie* R. RODULPHINI Bononiensis etc., cum novis et accuratissimis additionibus P. ALDOBRANDINI Florentini etc., P. DE BOATTERIIS in *Summam praedictam expositio seorsum accessit*, etc., Venetiis 1546.
- RSI 1940 = *Notizia* per Alessandro Lattes, in «Rivista storica italiana», s. V, V (1940), pp. 633-634.
- SALATIELE = SALATIELE, *Ars notarie*, a cura di G. ORLANDELLI, II, *La seconda stesura dai codici della Biblioteca nazionale di Parigi Lat. 4593 e Lat. 14622*, Milano 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei Maestri, II).
- San Siro* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V).

- SANTIFALLER 1948 = L. SANTIFALLER, *Oswald Redlich. Ein Nachruf, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Geschichtswissenschaft* [O.R. *Un ricordo, e insieme un contributo alla storia della storiografia*], in «Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschungen», LVI (1948), pp. 1-238.
- Santo Stefano = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, I (965-1200), a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXXIII).
- SCHAUBE 1906 = A. SCHAUBE, *Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge*, München-Berlin 1906 (*Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte*, Abteilung III: *Verfassung, Recht, Wirtschaft*).
- SCHAUBE - BONFANTE 1915 = A. SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, a cura di P. BONFANTE, Torino 1915 (Biblioteca dell'Economista, Serie V, XI).
- SCHIAPARELLI 1934 = L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, VII. *Note dorsali. Dicta*, in «Archivio storico italiano», s. VII, XXI (1934), pp. 38-55; anche in ID., *Note di diplomazia (1896-1934)*, a cura di A. PRATESI, Torino 1972, pp. 318-335.
- SCHIAPARELLI - BRÜHL - ZIELINSKI 1929-2003 = L. SCHIAPARELLI, *Codice diplomatico Longobardo*, I-II, Roma 1929-1933 (Fonti per la Storia d'Italia, 62-63), continuata postuma a cura di C. BRÜHL e H. ZIELINSKI, III-V, Roma 1973-2003 (Fonti per la Storia d'Italia, 64-66).
- SCHULTE 1900 = A. SCHULTE, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluß von Venedig* [Storia dei traffici commerciali tra la Germania occidentale e l'Italia nel Medioevo, con l'esclusione di Venezia], I-II, Leipzig 1900.
- SIEVEKING 1898-1899 = H. SIEVEKING, *Genueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der Casa Di S. Giorgio*, Freiburg i. B. 1898-1899 (*Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen*, I/III u. III/III).
- SIEVEKING - SOARDI 1906-1907 = H. SIEVEKING, *Studio delle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, a cura di O. SOARDI e con la revisione dell'Autore, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXV (1906-1907).
- VICETO = *Formularium instrumentorum testamentorum, procurarum, actorum, & aliorum pro adolescentibus Notariorum profitentibus compositum* à J.S. VICETO notario collegiato Genuese, etc., editio nova correctior, Genuae 1743.
- VITALE 1955 = V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, [a cura di T.O. DE NEGRI], Genova 1955.
- VOLTELINI 1926 = H. VOLTELINI, *Die Imbreviatur des Johannes Scriba im Staatsarchiv zu Genua* [L'imbreviatura di Giovanni Scriba nell'Archivio di Stato di Genova], in «Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschungen», XLI (1926), pp. 70-79.
- WEISS 1992 = S. WEISS, *Paul-Kebr-Bibliographie*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 72 (1992), pp. 374-437.

INDICE

Antonella Rovere, <i>Il piccolo manuale di un grande Maestro</i>	pag.	V
Bibliografia	»	XVII
Giorgio Costamagna, <i>Corso di scritture notarili medievali genovesi</i>	»	1
§ 1. Introduzione	»	3
§ 2. Atto privato e problemi relativi	»	11
§ 2.1 Soluzione del 1° problema: credibilità del documento	»	12
DOCUMENTO PRIVATO NEL MONDO ROMANO	»	12
DOCUMENTO PRIVATO NEL MONDO GERMANICO	»	14
§ 2.2 Soluzione del 2° problema: natura giuridica del documento ovvero: funzione del documento nei riguardi del diritto	»	14
§ 3. Documento notarile nel primo Medioevo	»	17
§ 3.1 Annotazioni dorsali	»	17
§ 3.2 Notizie dorsali in note tachigrafiche	»	18
§ 3.3 Valore giuridico delle notizie dorsali	»	18
§ 4. Nascita dell'abbreviatura	»	22
§ 4.1 Manuali e cartolari	»	22
§ 4.2 Valore giuridico dell'abbreviatura: copie e rifacimenti degli <i>instrumenta</i>	»	28

§ 5. Nascita dell'atto notarile	pag.	36
§ 5.1 Credibilità e valore giuridico dello <i>instrumentum</i>	»	36
§ 5.2 Parti dello <i>instrumentum</i>	»	38
La società medievale nel secolo XII e il diritto romano	»	40
1. Pene e sanzioni	»	44
1.1 <i>Poena dupli</i>	»	45
1.2 <i>Poena boni auri</i>	»	45
2. Obbligazioni	»	46
2.1 <i>Hypotheca</i>	»	46
2.2 <i>Pignus</i>	»	47
3. Cautele	»	47
3.1 <i>Fideiussio</i>	»	47
3.1.1 fideiussione singola	»	48
3.1.2 fideiussione in gruppo	»	48
3.1.2.1 fideiussione singola in proprio	»	48
3.1.2.2 fideiussione in solido	»	49
3.2 <i>Stipulatio, acceptilatio, stipulatio Aquiliana vel pactum trans- actionis</i>	»	49
3.3 <i>Beneficia et exceptiones</i>	»	52
3.3.1 benefici in difesa dei minori	»	53
3.3.1.1 <i>lex Plaetoria del circumscriptione adulescentium</i>	»	53
3.3.1.2 <i>beneficium restitutionis in integrum</i>	»	54
3.3.1.3 <i>beneficium minoris aetatis, vel beneficium senatusconsulti Macedoniani</i>	»	55
3.3.2 benefici in difesa delle donne	»	56
3.3.2.1 <i>beneficium restitutionis in integrum</i>	»	56
3.3.2.2 <i>lex Iulia de fundo dotali</i>	»	57
3.3.2.3 <i>beneficium senatusconsulti Velleiani</i>	»	57
3.3.2.4 <i>authentica "Si qua mulier"</i>	»	57

3.3.2.5 <i>ius hypothecarum in bonis viri</i>	pag.	58
3.3.3 benefici in difesa dei fideiussori	»	59
3.3.3.1 <i>beneficium restitutionis in integrum</i>	»	59
3.3.3.2 <i>ius quo se tuetur qui pro minore fideiubet</i>	»	60
3.3.3.3 <i>epistula divi Hadriani, vel beneficium divisionis</i>	»	61
3.3.3.4 <i>beneficium de duobus reis vel de pluribus reis debendi</i>	»	62
3.3.3.5 <i>ius solidi, vel ius soliditatis</i>	»	63
3.3.3.6 <i>beneficium cedendarum actionum</i>	»	63
3.3.3.7 <i>ius de principali prius conveniendo, vel nova constitutio de fideiussoribus, vel beneficium excussionis vel ordinis</i>	»	64
3.3.3.8 <i>beneficium “Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur”</i>	»	65
3.3.3.9 <i>ius indemnitatis</i>	»	66
3.3.3.10 divieto di prestare fideiussione	»	67
3.3.4 benefici in difesa di categorie diverse	»	70
3.3.4.1 <i>beneficium restitutionis in integrum, vel beneficium clausolae generalis, vel “Quibus ex causis, maiores in integrum restituantur”</i>	»	70
3.3.4.2 <i>beneficium inventarii</i>	»	71
3.3.4.3 <i>beneficium conditionis incertum</i>	»	72
3.3.4.4 <i>lex “De his controversiis”, vel pactum transactionis, vel lex “De his” de transactionibus</i>	»	72
3.3.4.5 <i>beneficium abstinendi</i>	»	73
3.3.4.6 <i>beneficium separationis</i>	»	74
3.3.4.7 <i>beneficium “Ne ob aes alienum liber homo obligetur”</i>	»	74
3.3.4.8 <i>ius hypothecarum in bonis debitoris</i>	»	75
3.3.4.9 <i>beneficium “Ne quis amplius quam facere possit condemnatur” vel “Ad impossibilia nemo tenetur”, vel beneficium competentiae</i>	»	76
3.3.4.10 <i>beneficium cessionis bonorum”</i>	»	77
3.3.4.11 <i>lex “De pactis pignorum”</i>	»	77
3.3.4.12 <i>beneficium purgandae morae</i>	»	79

3.3.4.13 <i>beneficium capituli "Odoardus" de solutionibus, vel beneficium pro personis ecclesiasticis</i>	pag.	80
3.3.4.14 <i>privilegium Crucis, vel privilegium Crucisignatorum et Crucisignandorum</i>	»	82
Appendice I - Obbligazioni e contratti	»	84
Compravendita	»	84
Donazione	»	85
Cessione di azioni	»	85
Locazione	»	85
Enfiteusi	»	85
Livello	»	86
Locazione di animali	»	86
Deposito	»	86
Mutuo	»	87
Comodato	»	87
Mandato	»	87
Contratti di cambio	»	88
Cambio terrestre	»	88
Cambio marittimo	»	88
Contratti di società	»	89
<i>Accomendacio</i>	»	89
<i>Societas maris</i>	»	89
Contratti di trasporto	»	90
Lettera di vettura	»	90
<i>Naulum, vel naulisatio</i>	»	91
Appendice II - Monete medievali	»	92
Appendice III - Datazione dei documenti notarili medievali genovesi	»	93
Fonti e bibliografia	»	95

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

DIRETTORE
Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Gian Giacomo Fissore - Francesca Imperiale -
Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Dino Puncuh -
Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti -
Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti -
Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro
Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio
Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti -
Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com
🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-36-9 (ed. a stampa)
ISBN - 978-88-97099-46-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

finito di stampare dicembre 2017
C.T.P. service s.a.s - Savona

NOTARIORUM ITINERA

- I. *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di †Giuseppe Oreste - Dino Puncuh - Valentina Ruzzin, Genova 2015.
- II. *L'Arte dei notai di Prato e lo statuto del 1332*, a cura di Francesco Bettarini, Genova 2016.
- III. *Liber incantuum laboreriorum et reparationum civitatis Cumarum (1426-1436)*, a cura di Marta Luigina Mangini, Genova 2016.
- IV. *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, a cura di Marta Calleri - Alessandra Rebosio - Antonella Rovere, Genova 2017.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

1. Giorgio Costamagna, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di Davide Debernardi, Premessa di Antonella Rovere, Genova 2017.

ISBN - 978-88-97099-36-9 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-46-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)